
COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI
RELAZIONE RPCT - AGGIORNAMENTO 2024/2026

Prot. n°0001434 del 10.01.2024

PARTE PRIMA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Premessa

Il presente documento di **Relazione RPCT** al PIAO 2024-2026 contiene l'**aggiornamento in materia** sulla scorta dei provvedimenti in materia.

L'aggiornamento parte delle indicazioni fornite dall'ANAC nel PNA 2019 che ha inteso rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite negli anni, partendo dai due Piani nazionali adottati nel 2013 e nel 2016 e dai successivi aggiornamenti. L'obiettivo è quello di fornire agli Enti uno strumento utile per chi è poi chiamato a sviluppare e ad attuare le misure specifiche di prevenzione della corruzione, che non devono tradursi in ulteriori adempimenti e controlli formali, con conseguente aggravio burocratico.

A tal fine il PNA 2019 suggerisce agli Enti un approccio al "Sistema di gestione del rischio corruttivo", che è ampiamente illustrato nell'Allegato 1 al PNA 2019 e che costituisce l'**"unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa al rischio corruttivo"**. Il nuovo metodo da seguire parte da un approccio di tipo qualitativo, valorizzando la motivazione della valutazione del rischio e garantendo la massima trasparenza, senza però tralasciare anche misurazioni di tipo quantitativo.

La Relazione pertanto seguirà le indicazioni fornite dal PNA 2019 agendo su due ambiti:

1) l'**ambito soggettivo**, adottando misure preventive con lo scopo di evitare i comportamenti cosiddetti "devianti", che comprendono non soltanto i reati della fattispecie penalista, quali reati contro la pubblica amministrazione, ma anche situazioni in cui viene in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione *inteso come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari (determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015)*;

2) l'**ambito oggettivo**, agendo attraverso una **graduale mappatura dei processi**, individuati partendo dalla vigente classificazione dei procedimenti approvata nel 2014 e dalle attività considerate particolarmente a rischio e predisponendo misure organizzative volte a prevenire il rischio corruttivo, incidente sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Ente.

Il Consiglio di Stato, nel parere sullo schema di D.P.R. relativo al PIAO, ha chiarito che il processo di integrazione dei piani confluiti nel PIAO debba avvenire in modo progressivo e graduale anche attraverso strumenti di tipo non normativo come il *monitoraggio e la formazione*. Ciò anche al fine di "limitare all'essenziale il lavoro "verso l'interno" e valorizzare, invece, il lavoro che può produrre risultati utili "verso l'esterno", migliorando il servizio delle amministrazioni pubbliche verso i cittadini. Tale integrazione e "metabolizzazione" dei piani preesistenti e, soprattutto, tale valorizzazione "verso l'esterno" non potrà che avvenire, come si è osservato, progressivamente e gradualmente".

E' opportuno anche bilanciare la previsione delle misure tenendo conto della effettiva utilità delle stesse ma anche della relativa sostenibilità amministrativa, al fine di concepire un sistema di prevenzione efficace e misurato rispetto alle possibilità e alle esigenze dell'amministrazione.

Processo di formazione del PTPCT

Con la legge n. 190 del 6 novembre 2012 che reca "Disposizioni per la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" per la prima volta in Italia è stato introdotto un sistema organico di prevenzione della corruzione.

Per comprendere l'approccio al nuovo sistema di prevenzione è importante conoscere il concetto di **corruzione** inteso "come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati". Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica e ricomprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche situazioni in cui viene in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione, la cosiddetta *maladministration*. Le convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa), firmate e ratificate dall'Italia, ritengono che la corruzione consiste in "*comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno) dai propri doveri d'ufficio,, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli*" (PNA 2019).

I tre assi portanti della legge 190/2012 sono:

- i Piani di prevenzione sulla scorta del PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) ANAC 2022
- la Trasparenza
- l'imparzialità dei funzionari della pubblica amministrazione

I Piani dovranno fornire uno strumento di programmazione agli Enti per prevenire la probabilità del verificarsi del rischio corruttivo, costruendo un "ambiente sfavorevole".

Il PTPCT dovrà essere un programma di attività, uno strumento per l'individuazione di misure organizzative concrete, volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali, da realizzare nei tempi prefissati e da monitorare per verificare l'effettiva applicazione e l'efficacia preventiva della corruzione.

La nuova strategia improntata alla legalità e all'etica pubblica potrà così generare, oltre ad un senso diffuso di fiducia nei confronti della pubblica amministrazione, anche un aumento dell'efficienza e dell'efficacia dell'Ente. Gli strumenti già attivati dall'Amministrazione dimostrano come ad esempio i processi standardizzati e un quadro chiaro di regole diminuiscono i costi di funzionamento (Ruoli, schemi, modelli, circolari).

Il legislatore individua altresì **la trasparenza** quale ulteriore misura per contrastare il fenomeno della corruzione e prevenire l'illegalità. Su tale azione (introdotta dalla legge 241/1990) si è già intervenuti con numerosi provvedimenti legislativi in questi ultimi anni, ma è con il **decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della pubblica amministrazione"**, come modificato e integrato con il D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 (cosiddetto FOIA) che si è giunti ad una disciplina organica della materia. La trasparenza è intesa come "*accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento*

delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" e concorre " ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di uguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione".

Inoltre è attraverso la riscrittura dei **doveri di comportamento dei dipendenti pubblici** (D.P.R. 62/2013) e la revisione delle norme sulle incompatibilità e inconfiribilità (d.lgs. 39/2013) che il legislatore ha inteso dettare norme di diretta attuazione del **principio di imparzialità** di cui all'art. 97 della Costituzione.

Gli accordi internazionali, e in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), adottata a Merida dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e ratificata dallo Stato italiano con la legge 3 agosto 2009, n. 116, delineano un orientamento volto a rafforzare le prassi a presidio dell'integrità del pubblico funzionario e dell'agire amministrativo, secondo un approccio che attribuisce rilievo non solo alle conseguenze delle fattispecie penalistiche ma anche all'adozione di misure dirette a evitare il manifestarsi di comportamenti corruttivi.

In questo contesto il sistema di prevenzione della corruzione e di promozione dell'integrità in tutti i processi e le attività pubbliche, a ogni livello di governo, sulla base dell'analisi del rischio corruttivo nei diversi settori e ambiti di competenza, si configura come necessaria integrazione del regime sanzionatorio stabilito dal codice penale per i reati di corruzione, nell'ottica di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, di rendere trasparenti le procedure e imparziali le decisioni delle amministrazioni.

La Convenzione distingue, infatti, al suo interno le misure preventive della corruzione (capitolo II, artt. 5-14), mentre lo specifico reato è contemplato nel capitolo III, dedicato alle misure penali e al rafforzamento del sistema giuridico. L'attenzione rivolta al sistema di prevenzione trova conferma ove si consideri che agli Stati aderenti agli accordi internazionali è richiesto il rispetto di norme di soft law, come emerge dai procedimenti di verifica della conformity agli impegni assunti in sede convenzionale. Tale approccio risulta strettamente connesso ad una nozione di corruzione che abbia riguardo anche a situazioni sintomatiche di cattiva amministrazione, ovvero, in base alla definizione che si evince dalla dottrina internazionale in materia, in cui si manifesti "l'abuso di un potere fiduciario per un profitto privato" a prescindere dai modi concreti con cui ciò avvenga.

La legge 190/2012, con cui è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla Convenzione di Merida, non contiene una definizione di "corruzione". Tuttavia da alcune norme e dall'impianto complessivo della legge è possibile evincere un significato ampio di corruzione a cui si riferiscono gli strumenti e le misure previsti dal Legislatore. L'art. 1, co. 36, della l. 190/2012, laddove definisce i criteri di delega per il riordino della disciplina della trasparenza, si riferisce esplicitamente al fatto che gli obblighi di pubblicazione integrano livelli essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad erogare anche a fini di prevenzione e contrasto della "cattiva amministrazione" e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione. Il collegamento tra le disposizioni della l. 190/2012 e l'innalzamento del livello di quality dell'azione amministrativa, e quindi al contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione, è evidenziato anche dai più recenti interventi del legislatore sulla l. 190/2012. In particolare nell'art. 1, co 8-bis della legge suddetta, in cui è stato fatto un esplicito riferimento alla verifica da parte dell'organismo indipendente di valutazione alla coerenza fra gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale e il PIAO sostitutivo dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Soggetti e ruoli

Di seguito si elencano i soggetti interni ed esterni coinvolti nel processo di attuazione del Piano e il loro

ruolo: **Organo di indirizzo politico amministrativo dell'Ente:**

- nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (**Sindaco**)
- individua tra gli obiettivi strategici (DUP Sezione strategica) la promozione di maggiori livelli di trasparenza e la promozione della cultura della legality coordinandola con gli altri strumenti di programmazione (**Consiglio comunale**)
- adotta il PIAO o Piano triennale di prevenzione della corruzione, predisposto dal RPTC, e i suoi aggiornamenti (**Giunta comunale**)
- adotta il Piano esecutivo di gestione/Piano degli obiettivi che unitamente al PTPC, costituisce il Piano della Performance

(Giunta comunale) Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) svolge i compiti previsti dall'art. 1, comma 7, della Legge 190/2012, in particolare:

- predispone, entro il 31 gennaio di ogni anno, la proposta di PIAO o Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza;
- sovrintende alle azioni assegnate ai Responsabili di Settore e vigila sul rispetto delle norme in materia di anticorruzione;
- assicura la formazione del personale, con il supporto del Resp. AA. GG e Gestione del Personale ;
- monitora l'applicazione delle misure previste nel PTPCT e la regolarità dell'azione amministrativa, attraverso i report annuali di monitoraggio e lo svolgimento per sorteggio o a campione dei controlli interni;

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nominato con atto del Sindaco del Comune, è il **Segretario generale**

Responsabili di Settore:

- collaborano con il RPCT nella costruzione e predisposizione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi aggiornamenti;
- propongono le misure di prevenzione e ne assicurano la concreta applicazione;
- adottano le misure gestionali previste dal Piano;
- monitorano e rendicontano la sostenibilità delle

misure;

O.I.V. o Nucleo di Valutazione

- valuta e misura le azioni previste nel Piano collegate al PEG

Ufficio Procedimenti disciplinari (UPD) [

cura i procedimenti disciplinari di propria competenza

- collabora con il RPTC nell'adozione e aggiornamento del codice di comportamento e disciplinare
-

Il Responsabile anagrafe della stazione appaltante (R.A.S.A.), assolve agli obblighi previsti dall'art. 33-ter, comma 2, del d.l. n. 179/2012 in materia di aggiornamento dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA).

Il C.U.G. Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, è previsto dall'articolo 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e le "linee guida" sulle sue modalità di funzionamento sono state adottate con direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità.

Il CUG assume tutte le funzioni che la legge e i contratti collettivi attribuiscono ai Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing e rappresenta un interlocutore unico, al quale i lavoratori potranno rivolgersi nel caso subiscano una discriminazione e vogliano porvi rimedio

Il C.U.G.:

a) ha compiti propositivi, consultivi e di verifica;

b) entro 60 giorni dalla costituzione deve adottare un regolamento per le modalità di funzionamento del Comitato medesimo recante, in particolare, disposizioni relative a: convocazioni, periodicità delle riunioni, validità delle stesse, verbali, rapporto sulle attività, diffusione delle informazioni, accesso ai dati, casi di dimissioni, decadenza e cessazione della/del Presidente e dei/delle componenti, audizioni di esperti, modalità di consultazione con altri organismi, etc.;

c) entro il 30 marzo di ogni anno redige una dettagliata relazione sulla situazione del personale nel Comune, da inviare alla Giunta comunale e ai Responsabili di Settore, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing.

Metodologia

La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi. Pertanto la pianificazione, mediante l'adozione del PIAO sostitutivo del PTPC, è il mezzo per attuare la gestione del rischio .

Il Piano, e i suoi aggiornamenti annuali, sono stati predisposti dal RPTC che dovrebbe operare in collaborazione con un gruppo di lavoro costituito dai Responsabili di Area/Settore del Comune, adottando la metodologia della "gestione del rischio" desunta


dalle disposizioni introdotte dal Piano nazionale anticorruzione 2022 attenendosi alle principali misure considerate maggiormente a rischio dalla Legge e dal PNA ,individuando le aree a rischio elencate dall'art. 1, comma 16 dalla Legge 190/2012, con alcune implementazioni sui singoli processi per adattarlo alle peculiarità dell'Ente e in aderenza a quanto suggerito dall'Anac nei Piani successivi 2016 e successivi aggiornamenti. Con l'adozione del PNA 2019 la progettazione e l'attuazione del processo di gestione del rischio deve tener conto dei principi guida (strategici, metodologici e finalistici) e deve essere progettato e misurato tenendo conto delle specifiche peculiarità dell'Ente di riferimento (dimensioni, contesto territoriale, economico, organizzativo), dalle quali può derivare un diverso livello di esposizione al rischio corruttivo.

Di seguito la rappresentazione delle fasi del processo di gestione del rischio di corruzione:

Il presente documento sintetizza la Politica di prevenzione della corruzione del Comune e fornisce gli indirizzi a cui devono attenersi:

- i soggetti interni (dirigenti, funzionari, dipendenti e collaboratori) che, a qualunque titolo, contribuiscono all'erogazione dei servizi e alla gestione dei procedimenti del Comune di Brescia;
 - i soggetti esterni che entrino in relazione, a qualunque titolo, con l'amministrazione. Ai sensi del comma 8 dell'art. 1 della Legge n. 190 del 2012, gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono contenuto necessario del Piano triennale per la prevenzione della corruzione dei seguenti documenti di programmazione strategico-gestionale:
 - **Documento Unico di Programmazione (DUP), nota di aggiornamento 2024/2026 art.170 c.1 D.lgs 267/2000, approvata con delibera C.C. n. 49 del 29.11.2023**
-

Figura 1 – Il processo di gestione del rischio di corruzione



Il presente aggiornamento, riferito al triennio 2024/2026, applicherà la metodologia per la gestione dei rischi corruttivi di cui al PNA ANAC 2022, **con gradualità** per consentire il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti i soggetti interessati all'attuazione del Piano e per sviluppare e migliorare progressivamente l'analisi del contesto, con particolare riferimento alla rilevazione e analisi dei processi.

Nel corso del triennio 2024/2026, si dovrà accrescere e approfondire la conoscenza dell'organizzazione e adottare misure sostenibili per prevenire il verificarsi di rischi corruttivi. Per questo motivo, verranno messi a sistema tutti i sistemi di controlli già esistenti, cercando laddove possibile di migliorarli e/o di implementarli.

Iter di adozione delle fasi del piano

Coerentemente con il processo di gestione del rischio delineato dal PNA 2022, l'adeguamento alla nuova modalità avverrà gradualmente e si suddividerà nelle seguenti fasi:

Fase 1 –Aree di rischio

. Di seguito l'elenco delle principali Aree di rischio di interesse per il Comune:

| Codifica Area Rischio | Denominazione Area rischio | Area di rischio | Area di rischio specifica |
|-----------------------|--|-----------------|--|
| Area A | Acquisizione e gestione del personale | G X I | AA.GG Personale |
| Area B | Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) | X | Gare e Contratti e Settore Patrimonio |
| Area C | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario | X | Politiche Sociali |
| Area D | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | X | Settore Finanziario e Settore Patrimonio |
| Area E | Attività di accertamento e di verbalizzazione in materia amministrativa | X | Polizia Municipale Ufficio Condono |
| Area F | Incarichi e nomine | X | Strutture di Staff |

| | | | |
|--------|----------------------|--|------------------------------|
| Area G | Gestione dei rifiuti | | Settore Vigilanza Ambientale |
|--------|----------------------|--|------------------------------|

Fase 2 -Mappature dei Processi:

Analisi e valutazione dei processi esposti al rischio (in termini di impatto e probabilità). **La rappresentazione dei processi si completerà nel triennio 2024/2026**

Fase 3 -Identificazione e valutazione dei rischi:

Analisi e identificazione degli eventi rischiosi possibili e/o probabili, individuati attraverso l'analisi della mappatura dei processi

Fase 4 - Identificazione delle misure:

Identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio avendo presente che esistono due classi di misure quelle obbligatorie previste dalla legge 190 e quelle ulteriori che potranno essere indicate all'interno del Piano. **Anni 2024/2026.**

Nel triennio 2024/2026 si dovrà completare la mappatura e l'individuazione dei rischi di tutti i processi dell'Ente, già previsto nel PNA 2019, compatibilmente con le risorse disponibili e in collaborazione con gruppo di lavoro appositamente costituito, per la condivisione della metodologia della gestione del rischio corruttivo.

Documenti PNA 2022

Vengono confermati e costituiscono parte integrante della presente Relazione i seguenti documenti del PNA 2022:

- Check list PNA 2022
 - PNA 2022 All. n°2 Sottosezione trasparenza PIAO/PTPCT
 - PNA 2022 All. n°3 Il RPCT e la struttura di supporto
 - PNA 2022 All. n°4
 - Ricognizione delle semplificazioni vigenti
 - PNA 2022 All. n°5
 - Indice ragionato delle deroghe e delle modifiche alla disciplina dei contratti pubblici
 - PNA 2022 All. n°6 Appendice normativa sul regime derogatorio dei contratti pubblici
 - PNA 2022 All. n°7 Contenuti del bando tipo n. 1/2021
 - PNA 2022 All. n°8 Check-list per gli appalti
-

- Allegato al PNA 2022 n°9 – Elenco degli obblighi di pubblicazione della sezione “Amministrazione Trasparente” Sotto Sezione 1° Livello – Bandi di gare e contratti

Aggiornamento

Nel corso del 2023 la disciplina dei contratti pubblici è stata interessata da una serie di interventi legislativi che hanno contribuito a innovarne significativamente l’assetto.

L’entrata in vigore il 1° aprile 2023, con efficacia dal successivo 1° luglio 2023, del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 (nel seguito, anche “nuovo Codice”) e la conferma di diverse norme derogatorie contenute nel d.l. 76/2020 e nel d.l. n. 77/2021 riferite al d.lgs. 50/2016 (nel seguito, anche “vecchio Codice” o “Codice previgente”), hanno determinato un nuovo quadro di riferimento, consolidando, al contempo, alcuni istituti e novità introdotte negli ultimi anni.

Aspetto particolarmente significativo e che ha ispirato anche il presente Aggiornamento, attiene al fatto che molte disposizioni semplificatorie e derogatorie previste dalle norme susseguitesi nel corso degli ultimi anni (d.l. 32/2019, d.l. 76/2020, d.l. 77/2021) sono state, per un verso, riproposte nel nuovo Codice e quindi introdotte in via permanente nel sistema dei contratti pubblici e, per altro verso, confermate per i progetti finanziati con fondi PNRR/PNC anche dopo la data di efficacia del d.lgs. 36/2023, ai sensi della disciplina transitoria dallo stesso recata dall’art. 225, comma 8, e dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 12 luglio 2023 recante “Regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative”.

Proprio il d.l. 77/2021 è stato peraltro oggetto di successive modifiche. La prima con il decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 133, richiamato anche dall’art. 225 del nuovo Codice, che ha modificato numerosi provvedimenti normativi, tra cui

anche il d.l. n. 76/2020, prorogando, in alcuni casi al 31 dicembre 2023, in altri casi al 31 dicembre 2026, alcune misure di semplificazione per gli interventi PNRR/PNC.

La seconda, con il decreto-legge 10 maggio 2023 n. 514, che ha modificato l'art. 108 del nuovo Codice con riferimento al criterio della parità di genere.

La terza con il decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023 che, tra l'altro, ha disposto una sospensione temporanea dei termini dei procedimenti e anticipato al 2 giugno 2023 la data di applicazione dell'art. 140, d.lgs. 36/2023 per gli appalti di somma urgenza resi necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Da ultimo con il decreto-legge 13 giugno 2023 n. 69 è stato modificato l'art. 48 del d.l. 77/2021 prevedendo che trova applicazione l'articolo 226, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Alla luce delle disposizioni vigenti, è possibile constatare che il settore della contrattualistica pubblica è governato da norme differenziate a seconda che si tratti di interventi di PNRR/PNC, di procedure avviate con il previgente d.lgs. 50/2016 ovvero di procedure avviate in vigore del nuovo Codice.

L'assetto normativo in essere dopo il 1° luglio 2023 determina pertanto la seguente tripartizione:

- a) procedure di affidamento avviate entro la data del 30 giugno 2023, c.d. "procedimenti in corso", disciplinate dal vecchio Codice (art. 226, comma 2, d.lgs. 36/2023);
- b) procedure di affidamento avviate dal 1° luglio 2023 in poi, disciplinate dal nuovo Codice;
- c) procedure di affidamento relative a interventi PNRR/PNC, disciplinati, anche dopo il 1° luglio 2023, dalle norme speciali riguardanti tali interventi contenute nel d.l. 77/2021 e ss.mm.ii. e dal nuovo Codice per quanto non regolato dalla disciplina speciale.

Con riferimento a tutte le suddette procedure di affidamento, si precisa fin da ora che l'Autorità fornisce al § 5 La trasparenza dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023 puntuali indicazioni sui diversi

regimi di trasparenza da attuare, in base alla data di pubblicazione del bando/avviso e dello stato dell'esecuzione del contratto alla data del 31.12.2023.

Come ulteriori elementi di novità introdotti dal d.lgs. 36/2023, anche in evoluzione e graduazione rispetto al quadro normativo precedente, si annoverano:

- le disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici recate dalla Parte II del Codice, ovvero dagli artt. 19 e ss. d.lgs. 36/2023, la cui attuazione decorre dal 1° gennaio 2024, come fattore, tra l'altro, di standardizzazione, di semplificazione, di riduzione degli oneri amministrativi in capo agli operatori economici, nonché di trasparenza delle procedure;**
- le norme in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui agli artt. 62 e 63, d.lgs. 36/2023.**

Tenuto conto del quadro normativo descritto, il presente aggiornamento viene così specificato:

- 1. si applica il PNA 2022 a tutti i contratti con bandi e avvisi pubblicati prima del 1° luglio 2023, ivi inclusi i contratti PNRR**
- 2. si applica il PNA 2022 ai contratti con bandi e avvisi pubblicati dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, limitatamente alle specifiche disposizioni di cui alle norme transitorie e di coordinamento previste dalla parte III del nuovo Codice (da art. 224 a 229);**
- 3. si applica il PNA 2022 ai contratti PNRR con bandi e avvisi pubblicati dal 1° luglio 2023, con l'eccezione degli istituti non regolati dal d.l. n. 77/2021 e normati dal nuovo Codice (ad esempio, la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti), per i quali si applica il presente Aggiornamento 2023;**
- 4. si applica l'Aggiornamento 2023 ai contratti con bandi e avvisi pubblicati dal 1° luglio 2023, tranne quelli di cui ai precedenti punti 2 e 3.**

Qualità della pubblicazione

La accesso civico dei dati e delle informazioni relative ai contratti pubblici è soggetta a rigidi criteri di qualità al fine di garantire un accesso informativo adeguato. Questi criteri, imposti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, comprendono:

1. **Integrità:** I dati devono essere completi e non alterati, garantendo una rappresentazione accurata delle informazioni legate al ciclo di vita del contratto pubblico.
2. **Aggiornamento costante:** Le informazioni pubblicate devono essere costantemente aggiornate per riflettere qualsiasi cambiamento o sviluppo nella procedura del contratto, dall'inizio all'esecuzione.
3. **Completezza:** Tutti gli aspetti rilevanti del contratto pubblico devono essere inclusi nella pubblicazione, evitando omissioni che potrebbero compromettere la chiarezza e l'efficacia delle informazioni.
4. **Tempestività:** La pubblicazione deve avvenire in tempi rapidi, garantendo che le informazioni siano disponibili al pubblico senza ritardi ingiustificati.
5. **Semplicità di consultazione:** I dati devono essere presentati in modo chiaro e comprensibile, facilitando la consultazione da parte di qualsiasi interessato, anche senza competenze tecniche specifiche.
6. **Comprensibilità:** Le informazioni pubblicate devono essere redatte in modo comprensibile anche per coloro che non sono esperti nel settore, promuovendo la comprensione diffusa.
7. **Omogeneità:** La pubblicazione deve seguire uno standard uniforme per garantire coerenza e facilitare il confronto tra diverse informazioni.
8. **Facile Accessibilità:** Gli utenti devono poter accedere facilmente alle informazioni, sia tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) che attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
9. **Conformità ai Documenti Originali:** Le informazioni pubblicate devono rispecchiare fedelmente i documenti originali del contratto pubblico, evitando distorsioni o interpretazioni improprie.

10. Indicazione della Provenienza: Ogni informazione pubblicata deve indicare chiaramente la sua fonte, fornendo trasparenza sulla provenienza dei dati.
11. Riutilizzabilità: I dati devono essere strutturati in modo tale da consentire il loro riutilizzo, promuovendo la condivisione e la disseminazione delle informazioni per scopi legittimi.

Analisi del contesto

Il contesto esterno

Per migliorare il processo di gestione del rischio, come suggerito dall'ANAC a seguito dell'analisi dei Piani approvati nella prima fase di applicazione della legge 190/2012, è necessario analizzare il **contesto esterno** in cui si inserisce l'attività dell'amministrazione. Per analizzare il contesto esterno si è fatto ricorso ai dati presenti in documenti ufficiali, di cui si riportano ampi stralci, che riguardano il contesto regionale e gli indicatori ora previsti anche sul sito ANAC

Estratto Relazione D.I.A. al Parlamento II Semestre 2022

Provincia settentrionale (Acerra, Afragola, Arzano, Caivano, Cardito, **Casalnuovo**, Casandrino,

Casavatore, Casoria, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Marano di Napoli, Melito, Mugnano di Napoli, Qualiano, Sant'Antimo, Villaricca, Volla)

I territori dei Comuni a nord di Napoli sono connotati dalla presenza di numerosi gruppi camorristici militarmente agguerriti in ragione della notevole disponibilità di armi e, poiché costretti ad una forzata convivenza, talvolta caratterizzati anche da conflittualità particolarmente cruenta. La forza militare non rappresenta, tuttavia, l'unica forma con cui tali sodalizi si manifestano: i gruppi criminali più evoluti e strutturati, infatti, prediligono strategie di affermazione più silenziose spesso perseguite mediante l'infiltrazione dell'economia legale. I più recenti provvedimenti cautelari, di sequestro e di confisca, confermano infatti la tendenza delle organizzazioni a insinuarsi in molteplici settori produttivi regionali ed extraregionali. Gli esiti investigativi sinora acquisiti hanno consentito di mettere in luce le variegate tecniche d'infiltrazione nel sistema economico ad opera di gruppi imprenditoriali spesso "organici" a formazioni camorristiche.....

Continua l'azione intrapresa dall'Amministrazione comunale di Casalnuovo nei procedimenti per la gestione di immobili confiscati alla criminalità organizzata, che costituisce preciso e consolidato impegno dell'Amministrazione. Ai sensi della legge regionale n. 7 del 16 aprile 2012 ("nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", infatti detti beni risultano destinabili a fini istituzionali, sociali e di interesse pubblico ed è specifico indirizzo dell'Amministrazione verificare la possibilità di assicurare qualificate modalità di gestione dei beni, in conformità ai principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e semplificazione procedendo all'assegnazione dei suddetti previo esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica

- 1)Immobilabile Via San Giacomo, 92, fg. 6, p.la 243, sub.1;
- 2)Immobilabile Via San Giacomo, 92, fg. 6, p.la 243, sub.2;
- 3)Immobilabile Via San Giacomo, 92, fg. 6, p.la 243, sub.3;
- 4)Immobilabile Via Nazionale delle Puglie (Centro Meridiana), fg. 10, p.la 144, sub. 302, int.12, p.4;
- 5)Immobilabile Via Nazionale delle Puglie (Centro Meridiana), fg. 10, p.la 144, sub. 329, int.17, sc. D;
- 6)Immobilabile Via Nazionale delle Puglie (Centro Meridiana), fg. 10, p.la 144, sub. 321, int.5, sc. A;
- 7)Immobilabile Via Arcora, 27, p.5, fg. 7, p.la 430, sub.17, int. 12;
- 8)Immobilabile Via Arcora, 27, p.5, fg. 7, p.la 430, sub.16, int. 13;
- 9)Immobilabile Via Arcora, 27, p.5, fg. 7, p.la 430, sub.15 int. 14

2.1.2 Analisi del contesto e contromisure da adottare

Dall'analisi del contesto esterno è possibile evincere che la criminalità organizzata in Campania ha quindi messo in atto una sistematica infiltrazione di alcune aree economiche, anche contigue all'attività della pubblica amministrazione, soprattutto nei settori dei lavori pubblici. I rischi principali derivanti da questa situazione sono in sostanza due.

Il primo è che attraverso strumenti legali come le procedure pubbliche di approvvigionamento, soprattutto nell'ambito dei lavori (e in particolare dei subappalti) e in qualche misura dei servizi, quelli a minor contenuto tecnologico e professionale, come autotrasporti o pulizie, le imprese infiltrate dalla criminalità riescano a diventare fornitori della pubblica amministrazione, con il duplice esito di facilitare le attività di riciclaggio di proventi di attività illecite e di spiazzare le imprese "pulite" che, spesso non sono in grado di sostenere la concorrenza di aziende che possono contare su risorse, di varia natura, a condizioni particolarmente favorevoli.

Il secondo rischio è che i gruppi criminali, che finora si sono principalmente limitati a infiltrare talune attività economiche, compiano il passo verso un rapporto di scambio diretto con soggetti interni, in qualità di amministratori o funzionari, alle pubbliche amministrazioni locali.

Si tratta di rischi aventi una natura molto diversa e che richiedono l'adozione di contromisure complementari, ma evidentemente distinte.

Nel primo caso, occorre soprattutto migliorare il sistema delle procedure e dei controlli, anche mediante norme regolamentari, nella direzione di:

- precisare le competenze tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure di acquisto;
- migliorare il livello dei requisiti di partecipazione richiesti alle ditte;
- implementare i controlli anche nei confronti di soggetti economici che indirettamente entrano in relazione con l'amministrazione pubblica;

Nel secondo caso, occorre invece agire sui comportamenti nella direzione di:

- migliorare la qualità degli atti, soprattutto sotto il profilo della motivazione;
- approfondire la conoscenza dei meccanismi di infiltrazione criminale attraverso una **formazione specifica**;
- formalizzare la possibilità per i cittadini di **segnalare comportamenti a rischio corruzione**.

La popolazione

▸ Dati presenti nel Documento unico di programmazione (DUP) del Comune


La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente, alla data del 31/12/2021, secondo i dati anagrafici, ammonta a n.48215, la popolazione legale al censimento 2011 ammonta a n. 48621.

La popolazione

La popolazione totale residente netrambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento ammonta a n. 48621 ed alla data del 31/12/2022 secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 47859. Con i grafici seguenti si rappresenta andamento negli anni della popolazione residente:

| Anni | Numero resident |
|------|-----------------|
| 2002 | 49336 |
| 2003 | 49972 |
| 2004 | 50114 |
| 2005 | 50287 |
| 2006 | 50537 |
| 2007 | 50592 |
| 2008 | 50467 |
| 2009 | 50576 |
| 2010 | 50724 |
| 2011 | 48542 |
| 2012 | 46542 |
| 2013 | 50114 |
| 2014 | 50046 |
| 2015 | 49855 |
| 2016 | 49252 |
| 2017 | 49253 |
| 2018 | 49353 |
| 2019 | 49109 |
| 2020 | 48763 |
| 2021 | 48215 |
| 2022 | 47859 |

Tabella 1: Popolazione residente



Diagram/no 3:
Andornento
della
popolazione
resident :

Il quadro generale della popolazione ad oggi è descritto nella tabella seguente, evidenziando anche l'incidenza nelle diverse fasce d'età e il flusso migratorio che si è verificato durante l'anno.

Popolazione legate al censimento 2011
Popolazione at 01/01/2022

| | | |
|-------------------------------------|--|------|
| | Di cui: | |
| | Maschi | 0 |
| | Feminine | 0 |
| Nati nettranno | | 0 |
| Deceduti nell'anno | | 0 |
| Saldo naturale | | -37 |
| Immigrati nell'anno | | 0 |
| Emigrati nell'anno | | 0 |
| Saldo migratorio | | 0 |
| Popolazione residente at 31/12/2022 | | 0 |
| | Di cui: | |
| | Maschi | 0 |
| | Feminine | 0 |
| | Nuclei familiar' | 0 |
| | Comunita/Convivenze | 0 |
| | In età (1 / 4 anni) | 2141 |
| | In età scuola detrobbligio (6 / 14 anni) | 5033 |

In forza lavoro (15/ 29 anni) 10265

In eta adulta (30 / 64 anni) 23603

In eta senile (oltre 65 anni) 6941

Tabella 2: Quadra generate della popolazione

La composizione delle famiglie per numero di componenti e la seguente:

| Nr Componenti | Nr Famiglie | Composizione % |
|---------------|-------------|----------------|
|---------------|-------------|----------------|

| | | |
|---|------|--------|
| 1 | 3453 | 20,35% |
|---|------|--------|

| | | |
|---|------|--------|
| 2 | 3975 | 23,43% |
|---|------|--------|

| | | |
|---|------|--------|
| 3 | 3880 | 22,87% |
|---|------|--------|

| | | |
|---|------|--------|
| 4 | 4069 | 23,98% |
|---|------|--------|

| | | |
|----------|------|-------|
| 5 e piii | 1588 | 9,36% |
|----------|------|-------|

| | | |
|--------|-------|--|
| TOTALE | 16965 | |
|--------|-------|--|

Tabella 3: Composizione famiglie per numero componenti

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

2 3 4 5epiii

Numero di component'

Diagramma 4: Famiglie residenti suddivise per numero di componenti

Comune di Casalnuovo Di Napoli - Documento Unico di Programmazione 2024/2026 43

Popolazione residente al 31/12/2022 iscritta all'anagrafe del Comune di Casalnuovo di Napoli suddivisa per classi di eta e circoscrizioni:

Circoscrizioni

| Classe di eta | Citta storica | Ovest | Sud | Nordest | Totale |
|---------------|---------------|-------|-----|---------|--------|
| -1 anno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2141 |
| 5-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2361 |
| 10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2672 |
| 15-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3168 |
| 20-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3481 |
| 25-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3402 |
| 30-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3033 |
| 35-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2889 |
| 40-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3097 |
| 45-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3568 |
| 50-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3983 |
| 55-59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3958 |
| 60-64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017 |
| 65-69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2327 |
| 70-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 |
| 75-79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 |
| 80-84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 |
| 85 e + | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 47858 |
| Eta media | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,17 |

Tabelia 4: Popolazione residenre per classi di eta o

Comune di Casalnuovo Di Napoli - Document° Unico di Programmazione 202412026 44

Popolazione residente al 31/12/2022 iscritta atranagrafe det Comune di Casalnuovo di Napoli suddivisa per classi di eta e sesso:

| | Maschi | Femmine | Totale | % Maschi | % Femmine |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Classi di eta < anno | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 1-4 | 1106 | 1035 | 2141 | 51,66% | 48,34% |
| 5 -9 | 1172 | 1189 | 2361 | 49,64% | 50,36% |
| 10-14 | 1391 | 1281 | 2672 | 52,06% | 47,94% |
| 15-19 | 1601 | 1567 | 3168 | 50,54% | 49,46% |
| 20-24 | 1788 | 1693 | 3481 | 51,36% | 48,64% |
| 25-29 | 1678 | 1724 | 3402 | 49,32% | 50,68% |
| 30-34 | 1526 | 1507 | 3033 | 50,31% | 49,69% |
| 35-39 | 1372 | 1517 | 2889 | 47,49% | 52,51% |
| 40-44 | 1481 | 1616 | 3097 | 47,82% | 52,18% |
| 45-49 | 1686 | 1882 | 3568 | 47,25% | 52,75% |
| 50-54 | 1810 | 2173 | 3983 | 45,44% | 54,56% |
| 55-59 | 1957 | 2001 | 3958 | 49,44% | 50,56% |
| 60-64 | 1487 | 1530 | 3017 | 49,29% | 50,71% |
| 65-69 | 1150 | 1177 | 2327 | 49,42% | 50,58% |
| 70-74 | 883 | 1037 | 1920 | 45,99% | 54,01% |
| 75-79 | 621 | 734 | 1355 | 45,83% | 54,17% |
| 80-84 | 349 | 529 | 878 | 39,75% | 60,25% |
| 85 > | 191 | 417 | 608 | 31,41% | 68,59% |
| TOTALE | 23249 | 24609 | 47858 | 48,58% | 51,42% |

Tabella 5: Popolazione residente per classi di eta e sesso

| | | |
|-------|------|------|
| 85 > | 191 | 417 |
| 80-84 | 349 | 529 |
| 75-79 | 621 | 734 |
| 70-74 | 883 | 1037 |
| 65-69 | 1150 | 1177 |
| 60-64 | 1487 | 1530 |
| 55-59 | 1957 | 2001 |
| 50-54 | 1810 | 2173 |
| 45-49 | 1686 | 1882 |
| 40-44 | 1481 | 1616 |
| 35-39 | 1372 | 1517 |
| 30-34 | 1526 | 1507 |
| 25-29 | 1678 | 1724 |
| 20-24 | 1788 | 1693 |
| 15-19 | 1601 | 1567 |
| 10-14 | 1391 | 1281 |
| 5-9 | 1172 | 1189 |
| 1-4 | 1106 | 1035 |

< anno 0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Maschi Femmine

Oid3rerme Popolazione resick'mf eper ciossi di erd e.ses

Condizioni socio-economiche

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando vengono lette in chiave di "benessere equo sostenibile della città" per misurare e confrontare vari indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.

La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l'identificazione di possibili priorità per l'azione politica.

Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società ha due componenti: la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere; la seconda, di carattere tecnico-statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.

I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di disuguaglianza e sostenibilità. Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi indicatori che coprono i seguenti ambiti:

- Salute
- Istruzione e formazione
- Lavoro e conciliazione dei tempi di vita
- Benessere economico
- Relazioni sociali
- Politica e istituzioni
- Sicurezza
- Benessere soggettivo
- Paesaggio e patrimonio culturale
- Ambiente
- Ricerca e innovazione
- QuaMa dei servizi

Il contesto interno

Linee programmatiche di mandato.

Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 23.11.2020 sono state approvate le Linee programmatiche del mandato amministrativo del Comune .

In sintesi si evidenziano gli Indirizzi strategici sanciti dalla Linee programmatiche secondo lo schema riportato qui sotto:

- Tecniche e strategie di supporto materiale alle famiglie con comprovate difficoltà economiche
- Strumenti per la massima conciliazione dei tempi lavoro-famiglia per i genitori di ambo i sessi
- Edilizia popolare e supporto alle famiglie in emergenza abitativa
- Incentivazione alla natalità attraverso il potenziamento del progetto Bonus Bebè comunale
 - *Più Serena con il Vera*: supporto alle natalità con l'introduzione di un contributo per aiutare le donne che si sottopongono al test di avanguardia di screening neonatale "Vera Test" presso strutture convenzionate
 - Creazione e miglioramento delle condizioni socio-politiche per la permanenza e l'implementazione dei servizi sanitari presenti sul territorio
 - Introduzione di un contributo per terapie destinato alle famiglie con bambini presenti nelle liste di attesa dei centri di riabilitazione convenzionati

- Potenziamento delle corse della navetta Sociale comunale, al fine di favorire gli spostamenti da e per le farmacia, i centri diagnostici del territorio, centri medici ed Asl
- Incrementare fondi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, sia per le strade pubbliche che come contributo

per le famiglie che convivono con la disabilità

- Realizzazione nuovi asili nido ed accreditamento delle strutture già esistenti sul territorio con implementazione del sistema dei voucher per i servizi educativi
- Estensione del voucher per servizi educativi per l'infanzia a tutta la platea degli aventi diritto
- Istituzione di Centri di attività socio-ricreative per gli anziani

Evoluzione delle situazione finanziaria dell'ente

Al fine di tratteggiare l'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente nel corso dell'attuale quinquennio, nelle tabelle che seguono sono riportate le entrate e le spese contabilizzate negli ultimi esercizi chiusi, in relazione alle fonti di entrata e ai principali aggregati di spesa.

Per una corretta lettura dei dati, si ricorda che dal 1° gennaio 2012 tutti gli enti italiani hanno partecipato alla sperimentazione della nuova disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, introdotta dall'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi".

A seguito della prima fase altri Enti si sono successivamente aggiunti al gruppo degli Enti sperimentatori e, al termine della fase sperimentale, il nuovo ordinamento contabile è stato definitivamente introdotto per tutti gli Enti a partire dal 1° gennaio 2015.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si ritiene la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV).

Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Analisi finanziaria generale

Evoluzione delle entrate (accertato)

| Entrate (in euro) | RENDICONTO 2018 | RENDICONTO 2019 | RENDICONTO 2020 | RENDICONTO 2021 | RENDICONTO 2022 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Utilizzo FPV di parte corrente | 228.553,40 | 1.009.834,51 | 1.062.139,55 | 435.124,36 | 664.540,06 |
| Utilizzo FPV di parte capitale | 1.092.027,35 | 2.998.294,70 | 5.254.584,48 | 6.862.075,53 | 6.112.265,78 |
| Avanzo di amministrazione applicato | 6.989.900,50 | 6.885.091,54 | 23.836.302,80 | 15.232.450,89 | 6.277.539,88 |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 24.359.733,77 | 23.328.528,60 | 21.273.877,94 | 24.226.492,18 | 27.239.629,22 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 1.656.509,45 | 3.178.297,72 | 8.000.952,42 | 8.720.424,26 | 4.046.306,88 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie | 5.772.910,35 | 3.718.501,48 | 1.710.975,89 | 4.434.230,68 | 3.817.848,24 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale | 3.224.847,33 | 6.059.498,30 | 6.542.031,00 | 8.107.729,66 | 5.912.455,76 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 2.493.565,64 | 10.458.983,40 | 873.356,54 | 241.743,68 |
| Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere | 194.661,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.013,26 |
| TOTALE | 43.519.143,90 | 49.671.612,49 | 78.139.847,48 | 68.891.884,10 | 54.473.342,76 |

IL SETTORE POLITICHE SOCIALI

Con Deliberazione di C. Comunale n. 52 del 23/11/2020 venivano approvate le "Linee Programmatiche per il mandato amministrativo del quinquennio 2020/2025 del Comune di Casalnuovo di Napoli". Tra queste rientravano le azioni afferenti al Settore PoRiche Social', in particolare:

- Coinvolgimento associazionismo territoriale - amministrare facendo rete
- Attività di volontariato
- Coinvolgimento Terzo Settore , anche per la gestione dei servizi pubblici locali
- Istituzione Assegno Civico
- Inclusione Sociale per i diversamente abili
- Istituzione Centro Polifunzionale per soggetti diversamente abili
- Forme diffuse di Welfare comunitario e partecipato
- Istituzione sportello donne in difficoltà - vittime di violenza di genere, fisica o patologica con annesso punto di ascolto telefonico
- Incremento delle politiche di sostegno alle famiglie, anche attraverso l'istituzione di un fondo per l'assegnazione ai nuovi nati di un contributo economico - Bonus Bebe
- contributo economico screening neonatale
- istituzione asili nido
- interventi Hyoid alle politiche per l'infanzia
- Integrazione scolastica - Mediazione linguistica
- Campus estivi
- Servizio mensa gratuito in favore degli alunni appartenenti a nuclei familiari indigent'
- potenziamento e/o rafforzamento attività Centro Anziani
- Navetta - Taxi Sociale
- Politiche abitative - L. 431/98

Palazzetto sport disabili

Le suindicate azioni e/o interventi e/o attività sono state, a seconda dei casi, portate a termine oppure avviate ed in fase di conclusione. A tal proposito, la seguente proposta di programmazione di Settore Anno 2024 risponde in continuità le attività suindicate e contempla altresì ulteriori azioni e/o interventi già programmati e quindi destinatari di finanziamenti ministeriali e/o regionali, nonché ulteriori azioni e/o interventi in fase di programmazione e pertanto in attesa di essere finanziati.

Trasparenza e legality

Contrasto alle mafie, lotta alla corruzione e la promozione di un'economia sana sono al centro dell'impegno amministrativo, affinché venga promosso il merito e si combattano rendite di posizione e ogni forma di affarismo. Occorre valorizzare i beni confiscati, attualmente interamente riutilizzati, sperimentando ulteriori forme di messa a reddito degli stessi per recuperare risorse da offrire ai servizi sociali.

Far crescere la cultura della legalità deve essere il fulcro per combattere mafie e corruzione. La trasparenza negli atti amministrativi e nei comportamenti degli amministratori deve continuare ad essere una regola di riferimento costante. Sarà importante portare a termine il processo di digitalizzazione ed informatizzazione dei servizi in modo da restituire ai cittadini informazioni dirette, chiare e facilmente accessibili.

Famiglie al centro

Politiche sociali e sanità

I Servizi Sociali operano sulla base della normativa nazionale, regionale e comunale con la funzione di promuovere il benessere e l'autonomia dei cittadini, dei nuclei familiari e della comunità locale. Presso i Servizi Sociali i Cittadini possono rappresentare i propri problemi e le proprie esigenze, trovare ascolto, concordare possibili interventi, ottenere le prestazioni previste per le persone e le loro famiglie.

La programmazione degli interventi sociali e socio-sanitari oltre a far riferimento alla disponibilità finanziaria dei bilanci comunali, vede nello strumento di programmazione finanziaria del Piano Sociale di Zona, la possibilità di attingere ai trasferimenti nazionali e regionali per dare attuazione ai servizi prioritari definiti in sede di programmazione regionale e locale attraverso la gestione associata degli stessi servizi promossa e realizzata nell'ambito dell'associazionismo del nostro Ambito Territoriale.

Un ruolo strategico avranno nei prossimi anni le politiche per adolescenti e giovani, il cui obiettivo è orientato a creare una rete di servizi e di opportunità per favorire la loro crescita e il loro benessere, per fare in modo che diventino adulti competenti, protagonisti consapevoli del loro futuro e del futuro della nostra città.

Per perseguire questi obiettivi, in particolare per quanto riguarda gli adolescenti, a fronte dei grandi cambiamenti della società che possono influenzare la loro crescita, la costruzione di un piano per l'adolescenza che focalizzi i bisogni e le priorità su cui agire, compreso il sostegno ai genitori e al loro ruolo educativo, è il presupposto per un'azione più efficace e incisiva.

La finalità è il benessere psicosociale degli adolescenti.

Le azioni da sostenere sono quelle che investono sul futuro degli adolescenti, favorendone l'autonomia, sostenendo i loro interessi, la loro creatività, orientandoli verso i percorsi di studio più in linea con le loro attitudini, rafforzando il loro senso civico e di appartenenza alla comunità. Promuovere politiche che, sotto diversi profili, possano facilitare il loro accesso a quella fase della vita che comporta una maggiore indipendenza ed autonomia degli adulti, con l'ingresso nel mondo del lavoro: a partire da un'adeguata formazione, occorre sostenere lo sviluppo di una cultura più orientata all'imprenditorialità, alla creatività e all'innovazione.

Al contempo, sono da supportare azioni e progetti volti a contrastare ogni forma o rischio di marginalità sul piano sociale e lavorativo.

Un focus specifico sarà rivolto alla lotta alla pornografia minorile ed ai rischi connessi all'assunzione di droghe ed alcool.

AMBIENTE, TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ

Per occuparsi di ambiente in una città popolosa come la nostra c'è bisogno di declinare tanti temi e obiettivi tra loro diversi, che concorrono tutti insieme al raggiungimento di un obiettivo di maggiore vivibilità e di conservazione e miglioramento della qualità della vita. I nostri obiettivi per i prossimi anni:

Piantare 2mila nuovi alberi e realizzare un'anagrafe digitalizzata del patrimonio arboreo per consentire una manutenzione ordinaria e una messa in sicurezza delle piante che non costringa all'abbattimento degli stessi

Moltiplicare gli eventi di sensibilizzazione attraverso la cura e la pulizia dei parchi

All'interno dei parchi pubblici urbani, al fine di renderli pienamente fruibili e per incentivare le attività ricreative, saranno previsti servizi tra i quali l'installazione di chioschi da affidare ai privati che in cambio si occuperanno della pulizia, della presenza vigile e del decoro del parco stesso

Proseguire ed ampliare l'intervento di abbellimento con fiori e specie arboree nelle rotonde e gli spazi pubblici in accordo con i privati (Adotta un'area verde)

Migliorare il servizio di cura e manutenzione degli spazi verdi

Migliorare l'attuale percentuale di raccolta differenziata e migliorare la qualità del prodotto differenziato attraverso maggiori controlli e l'introduzione della tariffa puntuale per la produzione dei rifiuti che realmente premi le famiglie che maggiormente differenziano e riciclano

Per incrementare la sensibilità ambientale e la consapevolezza dell'importanza della raccolta differenziata si prevede di acquistare isole ecologiche informatizzate da distribuire nei punti strategici della città

Aumentare l'impiego di sistemi foto-trappola per contenere ancor di più il fenomeno dell'abbandono di rifiuti, attraverso l'impegno di apposite figure per il controllo del territorio

Incentivare la politica Plastic Free già adottata dal Comune, specie durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche

10 nuove case dell'acqua nelle varie frazioni per diminuire il consumo delle bottiglie in plastica

Costruire nuovi chilometri di piste ciclabili dando priority ai collegamenti tra le varie frazioni del territorio

Bike sharing e depositi delle bici presso le stazioni ferroviarie del territorio

Potenziamento del controllo della quality dell'aria attraverso l'installazione di postazioni fisse di sistemi di rilevamento e misurazione dell'inquinamento dell'aria

Grazie all'installazione di 200 telecamere, negli ultimi 5 anni i roghi registrati sul territorio sono diminuiti del 90%. Oltre all'implementazione del sistema di videoverveglianza è prevista la convocazione di un tavolo permanente con i comuni limitrofi per garantire un monitoraggio costante delle aree a confine interessate dall'abbandono di rifiuti e da consequenziali roghi.

Aumento delle prestazioni degli attuali sistemi di efficientamento energetico

AGRICOLTURA

L'Agricoltura rappresenta un settore primario anche in una città a vocazione artigianale come la nostra. La stessa infatti, deve diventare un punto di riferimento delle scelte amministrative. I nostri obiettivi per i prossimi anni:

Progetto di educazione alimentare da elaborare in collaborazione delle direzioni scolastiche per diffondere stili di consumo sani che favoriscano il consumo a KMO

Potenziare l'utilizzo di prodotti locali nell'ambito della mensa scolastica

Creazione di un'area mercatale agricola per favorire la vendita diretta dei prodotti provenienti dai piccoli produttori e associazioni di categoria locali

Potenziare il sistema, già avviato, di affidamento degli orti urbani.

Il Comune, infatti, in qualità di proprietario di diversi terreni agricoli ha già avviato un sistema di affidamento di piccoli lotti di terreno a cittadini ed associazioni per favorire la cura degli spazi incolti e la produzione di prodotti agricoli locali.

Lavori pubblici

Obiettivi: anche in questo caso l'attività sarà ispirata ai principi alla base del programma 4esse (Sicurezza, Sostenibilità, Sviluppo e Smart-city). Obiettivo primario sarà quello di recuperare il deficit di standard e spazi pubblici garantendo un miglioramento della qualità della vita generale.

In una prima fase l'attenzione sarà rivolta alla realizzazione delle opere già progettate e finanziate nell'ambito dei programmi europei, regionali e provinciali. In una seconda fase, l'attenzione sarà invece rivolta alla valorizzazione dell'ambiente circostante ed alla salvaguardia delle oasi naturali già presenti nel nostro territorio.

Fonti di Finanziamento: sarà importante implementare tale capacità al fine di reperire ulteriori finanziamenti da destinare alla missione fondamentale, ovvero all'eliminazione del deficit di standard e spazi pubblici aggregativi, nell'ottica, sempre della valorizzazione della memoria storica, artistica, paesaggistica e culturale della Città.

Know How: la descritta capacità di spesa ha rappresentato una vera e propria rivoluzione culturale.

PICS (Programma Integrato Città Sostenibile). La partecipazione del Comune a tale programma di finanziamenti europei è stata resa possibile dalla presenza di una visione concreta della Città del futuro e

Comune di Casalnuovo Di Napoli - Documento Unico di Programmazione 2024/2026

dal Parco Progetti che tale visione aveva dato l'opportunità di creare.

Piano strategico - Città Metropolitana

Nell'ambito dei finanziamenti erogati da Città Metropolitana con il Piano Strategico Città Metropolitana, Casalnuovo ha presentato il proprio programma, Casalnuovo Motore di Sviluppo, ottenendo l'approvazione di molteplici progetti.

- art. 21, comma 1, del Decreto Legge n. 152 del 6.11.2021, convertito con modificazioni dalla L. 233/2021, prevede che *"Al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, l'efficientamento energetico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, sono assegnate risorse alle città metropolitane, in attuazione della Linea progettuale "Piani Integrati - M5C2 - Investimento 2.2-nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1"*;

Attuazione e rispetto della tempistica degli interventi previsti del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR) il quale rappresenta un'opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforma il cui scopo è di riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e duraturo rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni-

Il Piano nazionale di ripresa e di resilienza prevede un ambizioso programma di riforme per facilitare la fase di attuazione e per in generale contribuire alla modernizzazione del paese e rendere il contesto economico più favorevole allo sviluppo dell'attività di impresa.

PROTEZIONE CIVILE E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO

Il territorio di Casalnuovo di Napoli presenta diverse criticità, alcune delle quali legate anche all'aumento del numero dei cittadini negli ultimi 30 anni. In particolare sarà necessario:

umentare il personale addetto alle attività di Protezione Civile

Aumentare le risorse da destinare alla gestione per consentire l'acquisto di mezzi necessari da utilizzare in caso di emergenza

Potenziamento delle attività di informazione e coordinamento della popolazione, grazie anche all'aumento del numero di cartelloni luminosi presenti in città

Investimento in progetti di educazione verso ogni fascia della popolazione per insegnare i comportamenti corretti da intraprendere in caso di emergenza e di prevenzione dei rischi

Investire sulla formazione del gruppo dei Volontari di Protezione civile

Aumento del monitoraggio del rischio idrogeologico, con il coinvolgimento di geologi e dei gruppi di ricerca delle Università

Proseguire nell'attività di monitoraggio della sicurezza sismica e statica degli edifici pubblici;

URBANISTICA

Definitiva approvazione del nuovo piano urbanistico comunale, sulla scorta delle linee guida definite nell'ambito del programma 4ESSE (Sicurezza, Sostenibilità, Sviluppo e Smart city). Il nuovo strumento urbanistico avrà quale obiettivo quello di definire una città più sicura, di garantire uno sviluppo urbano sostenibile in termini di tutela ambientale e di qualità della vita dei cittadini, di progettare una Città "intelligente", grazie all'impiego diffuso delle nuove tecnologie della comunicazione, della mobilità, dell'ambiente e dell'efficienza energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e soddisfare le esigenze di cittadini, imprese e istituzioni.

In tale ottica, si lavorerà sul preliminare di piano già approvato in giunta comunale, che andrà arricchito di contenuti provenienti dai processi partecipativi che coinvolgono cittadini, imprese, professionisti ed associazioni del territorio.

Rigenerazione e Riqualficazione. Punto cardine dell'attività di programmazione sarà quello di riammodernare il tessuto edilizio del centro cittadino, sovente composto da edilizia economica,

vetusta e priva di pregio storico o artistico, con un tessuto edilizio più moderno ed ecologico, facendo applicazione degli istituti della perequazione e della compensazione. L'intervento dei privati potrà così, insieme alla totalità degli interventi pubblici, restituire alla Città servizi e spazi aggregativi, collaborando all'eliminazione del deficit di standard che la affligge da alcuni decenni. Il nuovo strumento urbanistico, inoltre,

volgery la propria attenzione non solo al tessuto edilizio, ma al territorio comunale nel suo complesso, salvaguardando l'ambiente naturale circostante nell'ottica di restituire ai cittadini una migliore quality della vita.

SICUREZZA E DECORO URBANO

L'implementazione sull'intero territorio comunale del servizio di sosta a pagamento, la cui gara ad evidenza pubblica è giy in fase di espletamento, consentiry di affiancare agli agenti della Polizia Locale i cosiddetti "ausiliari del traffico" che avranno il compito di vigilare sulle auto in sosta e di sanzionare eventuali trasgressori. Ciò consentiry di alleggerire il lavoro della Polizia Locale, che potry dedicarsi alle altre, importanti activity di vigilanza.

Sostegno alle nuove forme di controllo del territorio, avvalendosi di forme di associazionismo, come giy avvenuto per quanto riguarda il gruppo dei Volontari Ambientali. Grazie ad un progetto finanziato, infatti, per sei mesi un gruppo di volontari ha presidiato il territorio ed effettuato activity di sensibilizzazione sul fenomeno delle deiezioni canine e sull'errato conferimento dei rifiuti. Inoltre verranno riprese forme di collaborazione con delle society di vigilanza in occasione dei grandi eventi e per il controllo delle activity serale, specie nei parchi pubblici.

Abolizione dei passaggi a livello presenti sul territorio comunale grazie all'intesa giy trovata con Rfi per garantire maggiore sicurezza e soprattutto per migliorare la viability cittadina, compromessa dalle diverse interruzioni stradali dovute alla presenza di passaggi a livello in diverse zone del nostro Comune.

LAVORO, IMPRESA, COMMERCIO, INNOVAZIONE

I dati generali sull'occupazione dicono che c'è sempre più difficoltà per i giovani nel trovare lavoro e la disoccupazione giovanile raggiunge ormai percentuali elevate. Mentre lavoratori in età matura hanno perso il posto di lavoro e si sono rifugiati, nel migliore dei casi, sotto l'ombrello degli ammortizzatori sociali, i giovani, molto spesso occupati in un lavoro precario, si sono ritrovati né studenti, né occupati e soprattutto senza sostegni pubblici. Le amministrazioni comunali da sole non sono in grado di dare risposte esaustive ai problemi occupazionali, ma per la parte che compete loro, possono avere un ruolo importante e fondamentale intervenendo direttamente nel rilancio dell'economia locale. Infatti, uno dei compiti delle istituzioni è quello di favorire e gestire i percorsi dello sviluppo individuando momenti di progettualità e di intervento concreti, utilizzando, dove ci sono, le risorse date dalle forme di finanziamento pubblico. L'amministrazione, in questi anni, attraverso corsi di formazione gratuiti per gli inoccupati (Fondazione Isaia per la sartoria, progetto "Benessere Giovani" con green empowerment, artigianato e corsi di autoimprenditorialità) ed attraverso l'istituzione del Progetto comunale Assegno Civico, che ha messo in rete disoccupati ed inoccupati con le aziende del territorio, è riuscita a seguito del tirocinio formativo retribuito dal Comune ad incrociare la domanda con l'offerta.

Fare delle giovani generazioni il vero motore della rinascita sociale, economica e culturale della nostra città resta una priorità per l'amministrazione comunale.

Potenziamento dello sportello Suap per garantire una connessione diretta con coloro che intendono avviare attività imprenditoriali o commerciali sul nostro territorio

Creazione di uno sportello di consulenza gratuito relativamente alle opportunità, agevolazioni e bandi regionali/statali/europei ai quali accedere

Creazione di un'area dedicata allo STREET FOOD. Attraverso l'apertura di un bando pubblico il comune intende acquisire disponibilità da parte di cittadini interessati al rilascio di specifiche licenze per le attività di ristorazione da strada. Nelle aree individuate saranno garantiti spazi e servizi per rilanciare il commercio e favorire la vendita di prodotti alimentari attraverso lo Street Food.

Riqualificazione degli spazi urbani che ospitano mercati settimanali (Casalnuovo e Tavernanova, la cui istituzione sperimentale è già stata approvata dal consiglio comunale) e agglomerati commerciali.

Creazione di un'area Co-working (già progettata e finanziata grazie ai fondi europei Fesr Pcs "Casalnuovo 4esse" all'interno del compendio di Palazzo Lancellotti per offrire uno spazio dotato di wifi ed aree per incontri e congressi da concedere a giovani professionisti che intendono avviare la loro attività e le startup che si affacciano sul mercato

Riduzione imposte comunali per le aziende che assumono a tempo indeterminato giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni d'età

Ideazione del progetto Microcredito, che prevede l'utilizzo di servizi finanziari, attraverso convenzioni stipulate con Istituti di Credito, a persone prive di adeguate garanzie economiche. In altre parole un sistema di piccoli prestiti destinati a persone *the* intendono intraprendere piccole attività imprenditoriali o commerciali o artigianali.

Istituzione di nuovi punti Wi-Fi per accesso gratuito ad internet presso i parchi pubblici, giardini comunali, aree di ritrovo ed in prossimità degli uffici comunali

CULTURA & ISTRUZIONE

- Potenziare servizi offerti dalla biblioteca comunale
- Creare un "Gruppo di ricerca storica" per unire gli appassionati della storia locale
- Incrementare la collaborazione fra l'Ente, le Fondazioni e la Biblioteca
- Continuare a fare investimenti sulla realizzazione di mostre d'arte all'interno della galleria di Palazzo Lancellotti
- Proseguire sulla scia degli eventi e delle manifestazioni avviate grazie ai fondi Poc "Calici e Cotone" e le settimane della cultura "Casalnuovo Cultweek"
- Potenziare l'attività di mediazione linguistica per gli studenti stranieri
- Recuperare di aree dismesse , periferiche grazie alle attività di Street Art
- Ricercare una collaborazione universitaria fornendo un distacco sul territorio all'interno del Palazzo Lancellotti
- Potenziare le realtà formative presenti sul territorio, inserendo corsi propedeutici all'inserimento nel mondo del lavoro
- Proporre un sistema scolastico competitivo fra i vari plessi per migliorare la qualità dell'offerta formativa, la condivisione degli spazi, l'aggregazione e lo stare insieme, con maggiore disciplina e rispetto
- Allestire aree di lettura nei giardini pubblici
- Potenziare le borse di studio per studenti meritevoli, anche in ambito sportivo

- Sostenere corsi di prevenzione delle dipendenze per giovani, con le realtà specifiche presenti sul territorio
 - Sostenere, con specifici fondi, le attività ludiche locali, civiche, culturali e sportive
 - Valorizzare il patrimonio culturale di Palazzolo Lancellotti attraverso un'App interattiva
- Riqualificare il centro storico con eventi che coinvolgano le giovani generazioni come rassegne di musica, arte e spettacoli
- Creare un ambiente che offra servizi ai giovani e non li costringa ad uscire fuori Città (es. aumento stanze aula studio durante orario di chiusura della Biblioteca);
 - Potenziare le attività del Forum dei Giovani;

SPORT

Sostegno le associazioni sportive

Inserimento di percorsi di educazione alimentare e di educazione allo sport nelle scuole

Potenziamento dell'offerta delle strutture sportive presenti sul territorio, specie di quelle adatte per la pratica delle discipline sportive adatte ai ragazzi diversamente abili

Dare seguito al percorso "Funny School" al fine di potenziare le attività sportive

Introduzione nei parchi pubblici di aree dedicate allo sport ed al fitness con installazione di apposite attrezzature

Garantire l'accesso allo sport alle fasce più deboli della popolazione

VOLONTARIATO

Il volontariato, in tutte le sue forme e manifestazioni, è espressione del valore della relazione e della condivisione con il prossimo e pratica di sussidiarietà, di cittadinanza solidale e responsabile. Pone al centro del suo agire le persone considerate nella loro dignità umana, nella loro integrità e nel contesto delle relazioni familiari, sociali e culturali in cui vivono. I volontari, nell'esercitare il diritto-dovere di cittadinanza,

costituiscono un PATRIMONIO da PROMUOVERE e VALORIZZARE.

Dotazione organica

Le caratteristiche delle risorse umane negli ultimi dieci anni sono state determinate da una legislazione restrittiva in materia di bilancio, assunzioni e previdenza che hanno avuto come conseguenze la riduzione e invecchiamento del personale a fronte di un aumentato carico di lavoro, la difficoltà di sostituire personale assente per lunghi periodi e il blocco delle retribuzioni che costituisce un limite all'applicazione di un sistema di valutazione della performance effettivamente premiante.

Per raggiungere gli obiettivi dell'Amministrazione è fondamentale, oltre alla disponibilità di risorse economiche, l'apporto delle persone sia nella dimensione quantitativa (numero di dipendenti necessari) sia nella dimensione qualitativa: adeguatezza delle competenze, elasticità al cambiamento, senso di appartenenza, apporto collaborativo di ognuno.

La principale tipologia di lavoro flessibile utilizzata è l'assunzione a tempo determinato per la temporanea copertura di posti vacanti. Anche l'utilizzo di tirocini formativi e somministrazione di lavoro è stato pienamente utilizzato dall'Amministrazione

Negli anni **l'incidenza dei dipendenti sugli abitanti** e delle spese di personale sulle spese correnti si è mantenuta nell'ambito delle medie nazionali. Come si evince dalla Relazione all'ultimo Conto Annuale, le risorse umane sono principalmente dedicate ai servizi alla collettività e alla persona, mentre le attività di funzionamento sono residuali. È da rilevare che rispetto alla carenza di personale e all'aumentato carico di lavoro una diversa linea programmatica di performance organizzativa e non solo individuale può derivare non solo dalle competenze possedute e acquisite ma anche da un ricambio generazionale favorevole e determinato principalmente da:

- chiarezza dei ruoli;
- valorizzazione delle risorse umane quando possibile anche in termini economici;
- possibilità di accedere alla formazione, anche attraverso numerosi momenti di formazione interna e organizzazione di corsi in house su tematiche che riguardano trasversalmente i servizi;
- adeguamento della gestione delle risorse variabili al ciclo della performance

La dotazione organica fa parte dei documenti di programmazione delle risorse umane, anche se non vi è alcuna norma che ne dia una definizione compiuta. In termini astratti per dotazione organica si può comunque intendere il complesso delle risorse umane suddivise per categoria e profilo

professionale necessarie allo svolgimento dell'attività dell'ente per il conseguimento degli obiettivi e le finalità istituzionali delle amministrazioni. Le disposizioni principali che trattano in via incidentale della dotazione organica sono al momento il già citato art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 che stabilisce che: 1) la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione di accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici, razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica e realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato 2) la ridefinizione della dotazione organica deve aver luogo almeno con cadenza triennale 3) le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di vertice dell'amministrazione. L'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 evidenzia inoltre come nell'ambito dell'autonomia regolamentare e organizzativa degli Enti Locali, gli stessi provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche con riguardo alle esigenze di servizio, alle funzioni, ai servizi e ai compiti loro attribuiti. Dall'esame delle suddette due norme citate e da altri riferimenti contenuti nell'ordinamento si può desumere che la procedura da seguire attualmente per la determinazione e le variazioni della dotazione organiche sia la seguente: - la consistenza deve essere determinata previa verifica dell'effettivo fabbisogno di personale. - proposta da parte dei Dirigenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lett. a-bis) e dall'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001 a seguito della modifica apportata dal D.Lgs. n. 150/2009 delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio ai quali sono preposti. Nonostante gli articoli citati siano riferiti alla dirigenza statale si evidenzia come l'art. 27 del medesimo decreto afferma che gli Enti Locali debbano adeguare i propri regolamenti ai principi contenuti nel capo in cui sono inseriti gli articoli sopra richiamati; - proposta da parte dei Dirigenti di individuazione degli eventuali nuovi profili professionali; - verifica del rispetto del principio contenuto nell'art. 1, comma 557, Legge n. 296/2006 come integrato dall'art. 14, comma 7, D.L. n. 78/2010 che prevede che gli obiettivi di finanza pubblica si debbano realizzare attraverso linee di intervento tra le quali spicca la razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; - informazione preventiva alle organizzazioni sindacali e alla RSU; - acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti previsto dall'art. 19, comma 8, Legge n. 448/2001 che accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;

L'analisi della dotazione organica dovrà avvenire in sede di predisposizione del piano esecutivo di gestione o più in generale del bilancio di previsione, in quanto in quella sede devono essere definite oltre alle risorse finanziarie anche le risorse umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi.

Pertanto le scadenze temporali del nuovo bilancio 2023 mal si conciliano con la tempistica degli adempimenti previsti dall'ANAC con la conseguenza che il riferimento alla dotazione è destinato ad essere comunque ricollegato alla politica del Bilancio – DUP – PEG 2023. Inoltre nel PIAO si fa riferimento sul piano finanziario alla dotazione organica in quanto lo stesso Piano deve essere assunto compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 salvo che non si proceda al reclutamento di nuove risorse finanziarie non soggette a limiti di spesa, ad una nuova valorizzazione delle risorse umane interne ovvero ad un nuovo inquadramento della disciplina della progressione di carriera del personale secondo il nuovo CCNL Enti Locali.

L'articolo 4 del Dlgs 75/2017 (di modifica dell'articolo 6 del Dlgs 165/2001) ha demandato ad apposite linee guida della Funzione pubblica la definizione dei criteri e dei principi ai quali devono attenersi le amministrazioni pubbliche nella programmazione del fabbisogno di personale. Queste linee guida sono state approvate con il Dm 8 maggio 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173/2018.

Il tutto è finalizzato a superare il concetto di dotazione organica come contenitore statico dal quale partire per la definizione del fabbisogno di personale, costituito da posti disponibili e figure professionali "datate" a favore di «un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze», quale il piano triennale del fabbisogno di personale.

Unico parametro "vincolante" per le amministrazioni è costituito dalla spesa potenziale massima per il personale, entro il quale il piano dovrà assestarsi per definire la consistenza di personale e individuare i posti da ricoprire, in coerenza con la propria capacità assunzionale. Le linee guida sono definite per la predisposizione dei piani triennali dei fabbisogni (PTFP) di personale delle pubbliche amministrazioni, nell'ottica di coniugare l'ottimale impiego delle risorse pubbliche disponibili **e gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini** e di assicurare, da parte delle amministrazioni destinatarie, il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Il concetto di fabbisogno di personale implica un'attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:

- quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla missione dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Sotto questo aspetto rileva anche la necessità di individuare parametri che consentano di definire un fabbisogno standard per attività omogenee o per processi da gestire.
- qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare.

Il PTFP (Piano del fabbisogno del personale) si configura come un atto di programmazione che deve essere adottato dall'organo di governo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001

L'articolo 16, comma 1, lettera a-bis, del d.lgs. 165/2001, dispone invece che i dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, "propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4".

Resta prioritario come nell'anno precedente alla predisposizione del PTFP (Piano del fabbisogno del personale), la determinazione da parte del Settore finanziario dei limiti di spesa per nuove assunzioni ai sensi del DM 17 marzo 2020.

Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente Il personale dipendente al 31/12/2023 e suddiviso come da tabella sotto riportata:

| | Categoria A (dal 01/04/2023: Area degli Operatori) | Categoria B (dal 01/04/2023: Area degli Operatori Esperti) | Categoria C (dal 01/04/2023: Area degli Istruttori) Categoria D | (dal 01/04/2023: Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione) | Dirigenti | TOTALE |
|--------------------------------|---|---|---|---|-----------|--------|
| Tempo indeterminato | | 50 | 25 | 16 | | 91 |
| Tempo indeterminato e parziale | | | 14 | | | 14 |
| Tempo determinato e pieno | | | | 9 | | 9 |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|----|----|----|--|-----|
| Tempo determinato e parziale | | | 4 | | | 4 |
| TOTALE | | 50 | 43 | 25 | | 118 |

Sulla base dell'organizzazione dell'Ente, la suddivisione del personale in relazione ai profili professionali presenti è la seguente:

Categoria A (dal 01/04/2023: Area degli Operatori)

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| PROFILO | N° dipendenti (es. Operatore) |
| | |

Categoria B (dal 01/04/2023: Area degli Operatori Esperti)

| PROFILO | N° dipendenti |
|--|----------------------|
| Col laboratore Am m i n istrativo-Contabi le | 9 |
| Collaboratore Servizi Generali | 33 |
| Col laboratore Teen ico-Manutentivo | 8 |

Categoria C (dal 01/04/2023: Area degli Istruttori)

| PROFILO | N° dipendenti |
|------------------------------|----------------------|
| Istruttore Amministrativo | 19 |
| Istruttore Contabile | 1 |
| Istruttore di Polizia Locale | 18 |
| Istruttore Tecnico | 5 |

Categoria D (dal 01/04/2023: Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione)

| PROFILO | N° dipendenti |
|--|----------------------|
| Funzionario Elevata Qualificazione | 12 |
| Funzionario Contabili | 1 |
| Funzionario Giuridico-Amministrazione Istruttiva | 1 |
| Funzionario Lavori Pubblici | 1 |
| Funzionario Manutenzione | 2 |
| Funzionario Polizia Locale | 3 |
| Funzionario Servizi Socio-Assistenziali | 4 |
| Specialista della Comunicazione | 1 |

Dirigenti

| PROFILO | N° dipendenti (es. Dirigente Amministrativo) |
|----------------|---|
| | |

Programmazione strategica delle Risorse Umane

La definizione dei fabbisogni di personale è uno dei principali fattori che compongono la programmazione strategica delle risorse umane per la creazione di valore pubblico. Il processo di definizione determina il numero di risorse di cui l'amministrazione necessita per soddisfare i bisogni della comunità, ma anche e soprattutto le competenze richieste ad essere richieste.

La definizione dei fabbisogni di personale è pertanto basata su un'analisi delle attività e dei servizi erogati e sulla conseguente valutazione delle competenze necessarie per svolgere queste attività in modo efficace ed efficiente. Il processo sopra descritto consente di avere a disposizione le risorse umane richieste per la generazione di valore pubblico.

Al fine di elaborare una strategia in materia di capitale umano coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione, è necessario valutare i seguenti fattori:

Capacity assunzionale calcolata sui vigenti vincoli di spesa

Attenzione: tutte le casistiche sotto riportate sono solo a titolo esemplificativo.

Ogni ente dovrà adattarle **alla** propria situazione effettiva.

Limiti della dotazione organica in senso finanziario

La spesa di personale conseguente alla definizione dei fabbisogni di personale effettuata dall'Amministrazione è coerente con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse, tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali, come da tabella sotto riportata:

NB: per gli **Enti clic non** erano soggetti al patto di stability si applica il comma 562 (spesa 2008)

| Descrizione | Importo (€) |
|---|--------------------|
| Limite di spesa art. 1 comma 557 L. n. 296/2006 | 6.212,409,66 € |
| Spesa di personale anno 2023 calcolata come sopra descritto | 6.069.671,91 € |

Limiti delle facoltà assunzionali per il personale a tempo indeterminato

NB: le facoltà assunzionali delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall'art. 1, comma 229, della L. n. 208/2015 (limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato)

La spesa di personale è contenuta entro i limiti del valore soglia della fascia demografica di appartenenza, ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019, come di seguito illustrato:

- Rapporto tra ultimo triennio di entrate correnti al netto del FCDE e spese di personale, calcolato sulla base dell'ultimo rendiconto di gestione approvato: 26,03 %;
- Valore-soglia di riferimento per la fascia demografica dell'amministrazione (art. 4, comma 1 DM 17/03/2020): 27%.

L'amministrazione ha pertanto previsto incrementi della spesa di personale nel rispetto delle percentuali individuate dall'art. 5 del suddetto decreto 17 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Interno, attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019), come di seguito evidenziato:

| Descrizione | Importo (€) |
|---|--------------|
| (A) Spesa di personale anno 2018 (art. 5 co. 1 DM 17/03/2020) | 6.707.967,28 |
| (B) Incremento massimo 2018 (Tab. 2 DM 17/03/2020) | 1.475.752,80 |
| (C) Capacità assunzionali residue (art. 5 co. 2 DM 17/03/2020) | 0,00 |
| (D) Incremento massimo possibile: valore maggiore tra B e C (nota prot. 12454/2020 MEF — RGS) | 1.475.752,80 |
| (E) Spesa massima teorica anno corrente (A + D) | 8.183.720,08 |
| (F) Spesa di personale effettivamente prevista anno corrente | 6.049.515,88 |

L'amministrazione ha altresì verificato l'applicazione dei maggiori spazi assunzionali di cui all'art. 5 del DM 17/03/2020, sopra rappresentata, sia contenuta all'interno del valore soglia di riferimento per la fascia demografica dell'amministrazione di cui all'art. 4 del DM citato, come di seguito riportato:

| Descrizione | Importo (€) |
|---|--------------|
| (A) Spesa di personale anno corrente (lett. F tabella precedente) | 6.049.515,88 |

| | |
|---|--------------|
| (B) Valore soglia per la spesa (Art. 4 DM 17/03/2020) | 6.275.979,95 |
|---|--------------|

L'Organo di revisione ha effettuato l'asseverazione, acquisita al prot. n. 23 del 13.07.2023, dell'equilibrio pluriennale di bilancio tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Corte dei conti, sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sentenza 7/2022

La formazione deve assicurare non solo l'aggiornamento del personale sui temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ma deve avere altresì riguardo, anche ai fini di un miglioramento qualitativo nell'attività di mappatura del rischio corruttivo e di elaborazione e attuazione delle misure organizzative, all'esame di casi pratici di gestione del rischio e di gestione, di problematiche che possono insorgere nell'espletamento dell'attività lavorativa.

Le linee di azione relative alla formazione devono prevedere almeno le seguenti fasi:

- a) individuazione dei capisettore e dei dipendenti coinvolti nei processi di lavoro con maggiore esposizione al rischio di corruzione e successiva programmazione degli interventi di idonea formazione e aggiornamento alla Legge n. 190/2012, privilegiando coloro che non sono destinatari di interventi formativi da più tempo ovvero coloro che rivestono funzioni di particolare rilievo (es. Referenti in materia di anticorruzione e trasparenza,, partecipazione diretta allo svolgimento di istruttorie amministrative o disbrigo di numero rilevante di pratiche)
- b) verifica, con il supporto degli apicali dell'Ente, del grado di conoscenza delle materie a rischio di corruzione da parte dei dipendenti;
- c) sensibilizzazione verso i comportamenti atti a prevenire situazioni a rischio di corruzione, con particolare attenzione ai temi dell'etica e della legalità.

Analisi reati contro la pubblica amministrazione, segnalazioni, rilievi degli organi di controllo

Nell'anno 2022 non sono pervenute segnalazioni di possibile violazione al Codice di comportamento dell'ente Prospetto ultimi sei anni (2017/2022)

| TIPOLOGIA | NUMERO | | | | | Anno 2024 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | ANNO 2019 | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 | ANNO 2023 | |
| 1. Sentenze passate in giudicato a carico di dipendenti comunali | - | - | - | - | - | 1 |
| 2. Sentenze passate in giudicato a carico di amministratori | - | - | - | - | - | - |
| 3. Procedimenti giudiziari in corso a carico di dipendenti comunali | - | - | - | - | - | - |
| 4. Procedimenti giudiziari in corso a carico di amministratori | - | - | - | - | - | - |
| 5. Decreti di citazione in giudizio a carico di dipendenti comunali | - | - | - | - | - | - |
| 6. Decreti di citazione in giudizio a carico di amministratori | - | - | - | - | - | - |
| 7. Procedimenti disciplinari conclusi a carico di dipendenti comunali | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| ALTRE TIPOLOGIE (Corte dei conti, Tar) | | | | | | |
| 1. Procedimenti conclusi per responsibility amministrativa/contabile (Corte di conti) a carico di dipendenti comunali | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Procedimenti conclusi per responsabilità amministrativa/contabile (Corte di conti) a carico di amministratori | - | - | - | - | - | |
| 3. Procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile (Corte di conti) a carico di dipendenti comunali | - | - | - | - | - | |
| 4. Procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile (Corte di conti) a carico di amministratori | - | - | - | - | - | |
| 5. Ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici (impugnazione atti di gara) | | | | | | |
| | | | | | | |
| ALTRE TIPOLOGIE (segnalazioni controlli interni, revisori, dipendenti/cittadini) | | | | | | |
| 1. Segnalazione di illeciti pervenute anche nella forma di whistleblowing | — | — | — | — | — | — |

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI NELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DEI DIPENDENTI (C.D. WHISTLEBLOWING) AI SENSI DEL D.LGS NR. 24 DEL 10/03/2023 ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA EUROPEA NR. 1937/2019

Il 9 marzo 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo di attuazione della Direttiva Europea n. 1937/2019 riguardante la protezione dei *whistleblowers*.

Per *whistleblowers* si intendono quelle persone che segnalano, divulgano o denunciano all'Authority giudiziaria o contabile le violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrity dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Nel settore pubblico il *whistleblower* è identificato con il dipendente pubblico che, nell'interesse dell'integrity della Pubblica Amministrazione, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o all'Authority Nazionale Anticorruzione (ANAC) o denuncia all'Authority giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Il suddetto Decreto Legislativo n. 24 del 10.03.2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 63 del 15 marzo 2023, raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica uniforme finalizzata ad una maggiore tutela del *whistleblower*. In tal modo, quest'ultimo è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

Art. 1 - Chi può segnalare.

Le norme in materia di *whistleblowing* si applicano a tutti i dipendenti dell'ASP AMBITO 9, assunti a tempo determinato o indeterminato, ai lavoratori autonomi, ai collaboratori, ai liberi professionisti ed ai consulenti che prestano la propria attività presso l'ASP AMBITO 9, ai volontari ed ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti. Sono assimilati ai dipendenti i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

Art. 2 - Quando si può segnalare.

La segnalazione può essere effettuata:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state

acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

Art. 3 - Che cosa si può segnalare.

Oggetto di segnalazione possono essere comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrity dell'amministrazione pubblica e che consistono in:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (reati presupposto a titolo esemplificativo: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformity dei prodotti, sicurezza dei

trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalit  delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La segnalazione pu  avere ad oggetto anche le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate, le attività illecite non ancora compiute ma che il *whistleblower* ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti, oppure sospetti fondati.

Art. 4 - I canali di segnalazione: il canale INTERNO.

L'Amministrazione garantisce la riservatezza dell'identity della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonch  del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione all'interno dell'Amministrazione pu  essere presentata esclusivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT), e non ad altri, mediante una delle modalit  descritte nel successivo paragrafo. Il nominativo e i dati di contatto del RPCT sono disponibili e pubblicati nel sito istituzionale del comune di Casalnuovo di Napoli wwwt.. nella sezione "Amministrazione trasparente".

Qualora la condotta illecita sia riferibile al RPCT stesso, la segnalazione deve essere rivolta direttamente all'Authority nazionale anticorruzione (ANAC) o all'Authority giudiziaria ordinaria o contabile, come descritto al successivo capitolo 5.

La segnalazione deve essere circostanziata e vi deve essere la possibilit  di identificare il segnalante, per evitare di impegnare l'Amministrazione su meri sospetti o voci. Per rendere valida la segnalazione, indipendentemente dalla modalit  scelta, il segnalante deve sempre fornire copia del suo documento di identity in corso di validity.

La segnalazione pu  essere presentata al RPCT attraverso le seguenti modalit :

- a) mediante consegna a mano redatta sull'apposito modulo cartaceo;
- b) verbalmente, mediante dichiarazione a voce rilasciata al RPCT, che redige verbale scritto del colloquio;
- c) mediante invio di *e-mail* dalla propria casella di posta elettronica istituzionale o privata all'indirizzo di posta elettronica appositamente attivato dall'Amministrazione:

[.....](#) (accessibile solo da parte dell'RPCT).

Per la presentazione delle segnalazioni con modalit  cartacea, l'Amministrazione mette a disposizione un modello facsimile ([allegato 2](#)). In questo caso, i dati identificativi del segnalante devono essere riportati sulla parte del modulo separata da quella contenente la segnalazione, per consentirne una pi  agevole trattazione e trasmissione disgiunta, a tutela del segnalante.

Art. 5 - I canali di segnalazione: il canale ESTERNO gestito dall'ANAC. L'Authority competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato,   l'ANAC.   possibile segnalare all'Authority solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; - la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna,

alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- la condotta illecita è riferibile al RPCT.

Le segnalazioni all'ANAC possono essere trasmesse in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

È previsto l'obbligo per l'ANAC di notificare un avviso di avvenuta ricezione della segnalazione all'interessato entro 7 giorni e di dare un riscontro in merito alla segnalazione entro il termine di 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, entro 6 mesi.

Art. 6 - I canali di segnalazione: le DIVULGAZIONI PUBBLICHE.

Divulgare pubblicamente vuol dire: "rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone".

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal D. Lgs 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- La persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Valorizzando la buona fede del segnalante al momento della sua segnalazione, è previsto che la persona segnalante benefici delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere.

Art. 7 - I canali di segnalazione: le SEGNALAZIONI all'Autorità giudiziaria ordinaria e contabile.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta in modo limitato a garanzia del diritto di difesa dell'indagato/imputato, secondo quanto stabilito dall'art. 329 c.p.p. (di norma, non oltre la chiusura delle indagini preliminari).

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Anche in queste ipotesi, il *whistleblo ner* gode della tutela contro ogni forma di discriminazione o ritorsione correlata alla segnalazione/denuncia, secondo quanto stabilito dalla legge 179/2017.

Il canale interno di segnalazione illeciti o whistleblowing in conformità al recepimento della Direttiva europea whistleblowing riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni in materia viene attuato mediante idonea piattaforma telematica


Art. 8 - L'applicazione delle misure di protezione.

Oltre al segnalante, le misure di protezione si applicano anche:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);
- alle persone medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Il sistema di protezione contemplato dal D. Lgs 24/2023 agisce su 4 fronti differenti:

TUTELA DELLA RISERVATEZZA: la segnalazione è sottratta sia all'accesso agli atti amministrativi sia all'accesso civico generalizzato. L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il divieto di rivelare l'identità del *whistleblower* è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare – anche indirettamente – l'identificazione del segnalante.



PROTEZIONE DALLE RITORSIONI: è vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata. Per "ritorsione" il legislatore intende "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto".

La gestione delle ritorsioni spetta all'ANAC.

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ: non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, relative alla tutela del diritto d'autore, alla protezione dei dati personali o riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

MISURE DI SOSTEGNO: "è istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5 comma1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC".

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Art. 9 - Istruttoria ed esiti della segnalazione.

Il RPCT, ricevuta la segnalazione, svolge l'istruttoria e i necessari approfondimenti, tutelando la riservatezza del segnalante.

Il RPCT difatti è tenuto a mantenere il massimo riserbo sull'identità del segnalante e su ogni altro elemento che la possa rivelare. In caso di inosservanza di tali doveri risponde, anche in via disciplinare degli obblighi di riservatezza prescritti dalla legge.

Nel corso dell'istruttoria, il RPCT può chiedere informazioni ai Responsabili delle Unity Operative ed ai dipendenti, che sono tenuti alla massima collaborazione, fornendo i riscontri con tempestività e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta. La mancata collaborazione è sanzionabile in via disciplinare.

Il RPCT può disporre l'archiviazione della segnalazione nei casi in cui essa appaia manifestamente infondata o inammissibile (per esempio per mancanza di elementi di fatto idonei a giustificare gli accertamenti, generica o priva dei dati obbligatori da indicare nel modulo facsimile) o nei casi in cui essa attenga a questioni non rientranti nella sua competenza.

In ogni caso il RPCT – ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato – può chiedere al segnalante le necessarie integrazioni e deve tenere traccia dell'attività svolta al fine di fornire al segnalante le informazioni concernenti lo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

Salvo che disponga l'archiviazione, il RPCT, completata l'istruttoria, segnala la questione ai soggetti terzi competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti ossia, a seconda dei casi:

- Al Responsabile dell'Unità Operativa di appartenenza del personale incolpato per le valutazioni circa l'esercizio dell'azione disciplinare e le conseguenti decisioni relative all'applicazione delle sanzioni disciplinari di competenza;
- All'Ufficio del Personale per il personale non dirigente;
- All'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, all'ANAC o al Dipartimento della Funzione pubblica per i profili di eventuale rispettiva competenza.

Salvo il consenso espresso dall'interessato, nelle trasmissioni ai soggetti interni sopraindicati non è indicato il nome del segnalante; in caso di trasmissione ai soggetti esterni sarà evidenziato che il segnalante gode della tutela riservata dalla legge al *n. histleblon er*.

Art. 10 - L'art. 12 del D. Lgs 24/2023: un approfondimento sulla riservatezza.

Come disposto dall'articolo 12 del D.lgs. 24/2023 *"Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità..... La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33...."*

Art. 11 – L'art. 17 del D. Lgs 24/2023: un approfondimento sulle ritorsioni.

Come disposto dall'articolo 17 del D.lgs. 24/2023 al comma 4

"Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m), costituiscono ritorsioni:

- a) *il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;*
- b) *la retrocessione di grado o la mancata promozione;*
- c) *il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;*
- d) *la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;*
- e) *le note di merito negative o le referenze negative;*
- f) *l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;*
- g) *la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;*
- h) *la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;*
- i) *la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;*
- l) *mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;*

- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;*
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;*
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;*
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;*
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici"*

Modello per la segnalazione di illeciti nell'Amministrazione da parte di dipendenti pubblici (c.d. *whistleblowing*)

N.B.: prima dell'invio leggere attentamente il documento relativo a "Procedura per la segnalazione di illeciti nell'amministrazione da parte di dipendenti pubblici (c.d. *whistleblowing*) ai sensi del Dlgs 24 del 10.03.2023 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019

AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL'ASP AMBITO 9 (R.P.C.T.)

consegna a mano al R.P.C.T.

invio e-mail a **segretario.generale@comune.casalnuovo.it**

invio posta ordinaria o posta interna – con busta chiusa indirizzata al R.P.C.T. dell'ASP AMBITO 9, con la dicitura RISERVATA PERSONALE. All'interno della busta inserire un'altra busta in cui porre la segnalazione con la dicitura "WHISTLEBLOWER", per evitare aperture accidentali da parte degli addetti al protocollo.

DATI DEL SEGNALANTE

Nome (*)

Cognome (*)

Matricola (*)

Unità Operativa di appartenenza (*)

Recapito telefonico (facoltativo)

Allegare copia di documento d'identità in corso di validità del segnalante (*)

Luogo e data

Firma

| | |
|---|---|
| Consenso alla comunicazione del proprio nome all'autore del fatto oggetto della segnalazione (*) | <input type="checkbox"/> SI – l'identità del segnalante può essere rivelata all'incolpato <input type="checkbox"/> NO – l'identità del segnalante è riservata al R.P.C.T. che può comunicarla solo all'ANAC, all'Autorità giudiziaria ordinaria e contabile, alla Funzione Pubblica, in caso di legittima richiesta. |
| Eventuali ulteriori annotazioni (altri elementi rilevanti, compresa la presenza di un interesse personale del segnalante) | |

OBIETTIVO STRATEGICO: Lotta alla corruzione

| Obiettivo OPERATIVO | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 | Indicatore | Portatori d'interessi | Altri settori coinvolti |
|---|------------------|------------------|------------------|---|---|--------------------------------|
| 01Attuazione delle misure previste nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza | x | x | X | Aumento dei controlli e dei sistemi di contrasto messi in atto dall'amministrazione comunale per renderli più efficaci e celeri | Cittadini, associazioni, imprese, istituzioni | Tutti i settori |

OBIETTIVO STRATEGICO: Miglioramento attività di comunicazione

| Obiettivo OPERATIVO | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 | Indicatore | Portatori d'interessi | Altri settori coinvolti |
|---|------------------|------------------|------------------|---|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
| 01 Amministrazione trasparente Aggiornamento delle informazioni come da previsioni del PTPCT | x | x | X | Effettuazione degli aggiornamenti nei tempi previsti dal PTPCT decorrenti dalla ricezione delle informazioni dagli uffici | Cittadini | Tutti i Settori |

OBIETTIVO STRATEGICO: Lotta alla corruzione

| Obiettivo OPERATIVO | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 | Indicatore | Altri settori coinvolti | Valutazione performance | Peso |
|--|-----------|-----------|-----------|--|----------------------------|-------------------------|------|
| Progressivo adeguamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) alle disposizioni del PNA 2019 Attuazione delle misure previste nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza | X | X | X | 01.Completamento mappatura dei processi, individuazione dei rischi e conseguenti misure di prevenzione, nel triennio 2023/2025 mediante lo strumento del report annuale da parte di ciascun capo settore 02. Attuazione delle misure previste in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza - Report al 31.12.2024 | - Tutti i Settori - | si | |

OBIETTIVO STRATEGICO: Qualificazione del personale

| Obiettivo OPERATIVO | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 | Indicatore | Altri settori coinvolti | Valutazione performance | Peso |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------------|-------------------------|------|
|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------------|-------------------------|------|

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|-------------------|--|--|
| Migliorare le competenze professionali del personale dipendente per aumentare il benessere organizzativo | X | X | X | Programmazione, realizzazione e rendicontazione | - Tutti i Settori | | |
|--|---|---|---|---|-------------------|--|--|

La gestione del rischio

Prima fase: la mappatura dei processi

Il Piano Nazionale Anticorruzione, prevede che la fase iniziale del processo di gestione del rischio sia dedicata alla mappatura dei processi, intendendo come tali, *“quell’insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all’amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell’ambito di un’amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica”*.

Per quanto riguarda i procedimenti sul piano della regolarità e conformità generale, è necessario che gli stessi, specie nella gestione del fondo per le risorse variabili, proceda preventivamente con delibera G.C. alla approvazione delle schede dei singoli procedimenti suddivisi per Ufficio/Servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del D.Lgs. 33/2013, tenendo conto:

- delle aree di rischio individuate dal PNA come comuni a tutte le amministrazioni;
- dei principali processi associati alle aree di rischio, individuati dal PNA come comuni a tutte le amministrazioni
- per ciascun processo la individuazione dell’Area/Settore/Ufficio/Servizio interessato allo svolgimento dello stesso.

Le attività individuate sono le seguenti:

- a. modalità di scelta del contraente;
- b. individuazione dei criteri di aggiudicazione;
- c. individuazione delle caratteristiche tecniche delle opere, forniture e servizi, con particolare riguardo anche alle caratteristiche qualitative del bene messo in gara, in rapporto a quello offerto da Consip;
- d. validazione e verifica del progetto definitivo ed esecutivo;
- e. apposizione di riserve ed accordi bonari;
- f. incontri in cantiere con l’appaltatore;
- g. varianti tecniche ed economiche in sede di realizzazione dell’appalto;
- h. autorizzazioni al subappalto;
- i. procedure negoziate dirette;

Ai sensi dell’articolo 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, l’aggiudicazione gli appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuato sulla base del miglior rapporto qualità-/ prezzo, specie laddove non è previsto il ribasso di gara. Pertanto si limita l’utilizzo del criterio del minor prezzo ai casi di adeguata motivazione dello affidamento ovvero a regolari fattispecie di proroga tecnica o contrattuale. Il Decreto legislativo 36/2023, noto come Nuovo Codice dei Contratti, apporta significative innovazioni rispetto alla disciplina di cui al precedente Codice del 2016, specie in merito alle normative sugli appalti sotto soglia.

Le disposizioni specifiche del micro sistema normativo sono contenute negli **articoli 48-55** del Libro II, intitolato “Dell’appalto”, Parte I, rubricata “Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee”.


La scelta della procedura di affidamento sotto soglia

Le soglie di rilevanza europea sono fissate dall’**art. 14 del Nuovo Codice dei Contratti**. Tuttavia, giova rammentare che le stesse **sono periodicamente rideterminate** con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Una delle principali novità introdotte dal nuovo Codice degli appalti riguarda la **scelta delle procedure di affidamento** o aggiudicazione per gli appalti sotto soglia: infatti, è stato previsto che gli appalti sotto soglia siano attratti alla disciplina

ordinaria dei sopra soglia: Il legislatore del nuovo Codice dei contratti ha confermato l'impianto previsto in via transitoria con il d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), come convertito dalla legge, 11 settembre 2020, n. 120. Ai sensi dell'art. 50 del nuovo Codice dei contratti l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie, di cui all'articolo 14 del nuovo Codice dei contratti, si svolge con le seguenti modalità:

- a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- b) *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- c) *procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;*
- d) *procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;*
- e) *procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.*



Le lettere a) e b) prevedono affidamenti diretti per lavori, servizi, forniture e servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione senza l'obbligo di consultazione di più operatori economici. Le lettere c), d) e) prevedono invece procedure negoziate con l'obbligo di invito di almeno un certo numero di operatori a secondo dell'importo dell'affidamento.

Si segnala che solo per gli affidamenti per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, per i quali è prevista la procedura negoziata senza pubblicazione di bando con consultazione di almeno dieci operatori, è fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Codice dei contratti ovvero il ricorso alle procedure ordinarie.

La procedura prende avvio con la determinazione a contrattare o atto equivalente che contiene l'interesse pubblico da soddisfare, le caratteristiche dell'affidamento, l'importo massimo stimato, la copertura contabile, le principali condizioni contrattuali o l'approvazione di apposito capitolato

speciale alle quali si aggiungono il numero massimo degli operatori che si intendono invitare ed i criteri di selezione degli operatori da invitare.

Giova precisare che, diversamente da quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016, l'art. 50, comma 2 del nuovo Codice dei contratti, per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, sia sulla base di indagini di mercato che tramite elenchi, vieta alle stazioni appaltanti di utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate nella determinazione a contrattare, ovvero nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate devono essere individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1 del nuovo Codice dei contratti.

Per quanto riguarda le indagini di mercato, queste sono preordinate, attraverso un'esplorazione trasparente e tracciabile del mercato, ad individuare gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura. Tale fase non ingenera alcun interesse o diritto negli operatori economici al successivo invito. La stazione appaltante deve assicurare un'adeguata pubblicità all'attività di esplorazione scegliendo in ragione della tipologia del contratto, del settore di mercato e della numerosità di operatori economici presenti sul mercato. Per raggiungere questo fine la stazione appaltante pubblica un avviso, sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, per un periodo minimo di quindici giorni, salva la possibile riduzione del termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. L'avviso deve contenere il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto o deve essere allegato il capitolato speciale di appalto, i requisiti di idoneità professionale economica/finanziaria e tecniche richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo e massimo di operatori che saranno invitati alla successiva procedura negoziata ed i criteri di selezione degli operatori economici da invitare.

I criteri di selezione degli operatori devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e rispettare i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

L'avviso, come detto, indica anche i requisiti di carattere professionale, tecnico ed economico che gli operatori economici interessati alla procedura devono possedere. Gli operatori economici interessati devono quindi possedere i requisiti sin dal momento della manifestazione di interesse ricorrendo, in assenza dei requisiti, agli istituti dell'associazione temporanea di imprese o dell'avvalimento indicando i relativi operatori economici associati o ausiliari. I requisiti di carattere generale dovranno invece essere posseduti da tutti gli operatori economici, siano essi singoli, associati o ausiliari, senza soluzione di continuità sin dalla manifestazione di interesse e fino alla successiva fase dell'esecuzione. Gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, come detto, possono essere anche scelti attraverso la consultazione di appositi elenchi o albi di fornitori.

L'amministrazione, ai fini dell'individuazione degli operatori economici, può in base all'importo dell'affidamento ed alla complessità della procedura, consultare anche cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o di altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati. In alternativa la stazione appaltante può individuare gli operatori economici selezionandoli da propri elenchi appositamente costituiti. Gli elenchi devono essere costituiti secondo le indicazioni operative riportate nell'allegato II.1 del nuovo Codice dei contratti.

La costituzione degli elenchi avviene sulla base di un avviso pubblico reso conoscibile mediante pubblicazione sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. L'avviso di costituzione dell'albo, al quale attingere per l'individuazione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate, deve indicare i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi professionali, tecnico ed economici richiesti per l'iscrizione in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. Per l'ambito lavori il possesso dell'attestato SOA per la categoria dell'elenco alla quale l'operatore economico intende iscriversi è elemento sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti generali e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

L'iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti all'albo della stazione appaltante è consentita senza limiti di tempo, mentre è onere dell'operatore economico avvisare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

La stazione appaltante deve procedere alla valutazione delle istanze di iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza stessa, fatta salva la possibilità di un termine maggiore, che comunque non deve essere superiore a novanta giorni, nel caso di elevata numerosità delle istanze pervenute come può accadere per esempio in fase di costituzione dell'albo.

In ogni caso la stazione appaltante prevede delle modalità di revisione dell'albo procedendo a richiedere agli operatori iscritti, con cadenza ad esempio semestrale o annuale, la conferma dei requisiti di carattere generale e speciale necessari ai fini dell'iscrizione. La trasmissione della richiesta di conferma dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può dare riscontro all'amministrazione tramite PEC. La revisione dell'albo può però essere dettata anche dal verificarsi di determinati eventi quali ad esempio modifiche normative o di indirizzi giurisprudenziali. La stazione appaltante in fase di revisione o in qualsiasi momento ne abbia notizia, può escludere e cancellare dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante abbiano perduto i requisiti. È opportuno prevedere, nell'avviso pubblico di istituzione dell'albo, tutte le regole sopra descritte riferite ai tempi di trattazione delle istanze, ai tempi e modi di revisione del possesso dei requisiti degli operatori economici iscritti, ai casi di revisione dell'albo e alle ipotesi di cancellazione degli operatori dall'albo. Anche in questo caso cos! come per le indagini di mercato la scelta degli operatori economici dall'albo non può essere fatta utilizzando il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, ovvero nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Una novità introdotta invece dal nuovo codice riguarda l'obbligo del principio di rotazione.

Nel precedente codice l'invito all'operatore uscente rivestiva carattere eccezionale, e doveva essere puntualmente motivato dalla stazione appaltante tenendo conto eventualmente del numero ridotto degli operatori sul mercato, del grado di soddisfazione del precedente contratto, della competitività del prezzo offerto rispetto ai prezzi di mercato. Le Linee guida ANAC n. 4, recependo il parere del Consiglio di Stato n. 782/2017 reso sullo schema di "decreto correttivo" del Codice, avevano introdotto altresì il divieto di invito alle procedure d'appalto anche dell'operatore economico invitato e non affidatario del precedente affidamento.

Ora l'art. 49 del nuovo Codice dei contratti cos! recita "2. *In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.* 3. *La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, [...]* "

Secondo una lettura strettamente letterale della norma sembrerebbe che l'obbligo della rotazione con il divieto di affidamento o aggiudicazione al contraente uscente sia stato mitigato, prevedendo che l'operatore economico sia uscente da due contratti consecutivi che abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi ed inoltre nel caso di affidamenti in base a fasce di valore economico il divieto si applica alla stessa fascia di affidamento. Da ultimo il legislatore ha previsto delle eccezioni all'obbligo della rotazione consentendo di reinvitare il contraente uscente o di individuarlo quale affidatario diretto, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto. Inoltre il principio della rotazione non si applica nel caso di procedure negoziate di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. Da ultimo il principio di rotazione non si applica per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro come già avveniva in vigore del D.Lgs n. 50/2016.

Nuovo Codice dei Contratti – I principi

Responsabile Unico di Progetto

Il RUP diventa il responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. È previsto che possa essere nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente.

Il principio del risultato (Articolo 1, comma 1 e 2 del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36)

Il principio del risultato richiama la massima tempestività e il **migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza**. Inoltre, il risultato costituisce attuazione del principio di rilevanza costituzionale del buon andamento e dei correlati criteri, ormai cristallizzati, di efficacia, efficienza ed economicità. Da tale previsione si evince come il risultato rappresenta la "**derivazione evoluta**" del buon andamento[4]. Infine, il principio del risultato rappresenta il criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della **regola del caso concreto**, oltretutto per valutare le responsabilità e per attribuire gli incentivi.

Il risultato si inquadra nel contesto della legalità e della concorrenza: ma con il nuovo impianto codicistico si vuole ribadire che legalità e concorrenza da sole non bastano, perché l'obiettivo rimane la realizzazione delle opere pubbliche e la soddisfazione dell'interesse della collettività.

Il principio della fiducia

Il principio della fiducia, strettamente collegato al risultato, richiama la “**reciproca fiducia** nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici”. Inoltre, **favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia** decisionale dei funzionari pubblici. La logica del principio della fiducia entra nella prospettiva di consentire la realizzazione della funzione di leva strategica per la ripresa economica e sociale del Paese. Si vuole, inoltre, **scardinare la c.d. “paura della firma”** e la “**burocrazia difensiva**”, rappresentano fonte di inefficienza e, conseguentemente, un ostacolo al rilancio economico, che richiede, al contrario, una pubblica amministrazione dinamica ed efficiente.

La fiducia viene promossa tramite l'obbligo, in capo alle stazioni appaltanti, di attivare una **copertura assicurativa** dei rischi per il personale, nonché la **riqualificazione delle stazioni appaltanti** orientata a professionalizzare i propri dipendenti, anche attraverso appositi **piani di formazione**.

Il principio dell'accesso al mercato

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono favorire, inoltre, l'accesso al mercato degli operatori economici. Tale principio di accesso al mercato si ricollega ai principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e di proporzionalità.

In conclusione, il legislatore ha voluto porre al centro una codificazione basata sui principi, in particolare sui c.d. super principi e, In questa prospettiva, il nuovo codice vuole dare, sin dalle sue disposizioni di principio, il segnale di un cambiamento profondo, che mira ad **accrescere lo spirito di iniziativa** e la discrezionalità degli amministratori pubblici, **introducendo una protezione** correlata al rischio che accompagna la contrattualistica pubblica

Un ruolo meno significativo, ma comunque rilevante, viene assegnato agli altri principi che, seppure non costituiscono criterio applicativo e interpretativo della riforma, comunque rappresentano delle importanti indicazioni, spesso in funzione chiaramente complementare e ancillare rispetto a quelle fornite dai principi fondamentali.

Si tratta dei:

- Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento
- Principi di solidarietà e sussidiarietà orizzontale
- Principio di auto-organizzazione amministrativa
- Principio di autonomia contrattuale
- Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale
- Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione
- Principio dell'applicazione dei CCNL

Il **principio di buona fede e tutela dell'affidamento** in parte si pone a complemento del principio della fiducia, in parte introduce di fatto delle limitazioni alla tutela dell'affidamento, che deve essere necessariamente incolpevole. I **principi di solidarietà e sussidiarietà orizzontale** consentono la cooperazione con gli enti del Terzo Settore. Il **principio di auto-organizzazione amministrativa** descrive il modello di autoproduzione in-house. Con il **principio di autonomia contrattuale** si ribadisce che le pubbliche amministrazioni possono concludere qualsiasi contratto che non sia vietato da altre disposizioni e si pone un argine – seppure non invalicabile – alla richiesta di prestazioni d'opera intellettuale gratuite ai professionisti.

Il **principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale** introduce l'obbligo di conservare nel tempo le condizioni originariamente pattuite laddove siano intervenute delle circostanze straordinarie e imprevedibili che le abbiano alterate. Esulano dalla previsione i rischi volontariamente assunti, quali ad esempio i rischi connessi alle operazioni di partenariato. È favorito l'inserimento di opportune clausole di rinegoziazione.

Con i **principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione** si prevede espressamente la nullità delle clausole di esclusione dalle gare ulteriori rispetto a quelle previste dagli artt. 94 e 95 del Codice e la facoltà per le stazioni appaltanti di introdurre requisiti speciali di qualificazione che siano attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo sì presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese, ma sempre che questo risulti compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica. Anche nell'enunciare questo principio “classico”, il Legislatore avverte quindi l'esigenza di filtrarlo espressamente attraverso il principio, immanente, del risultato.

L'art. 11 enuncia il **principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore** e detta disposizioni in materia di **inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti**. Il CCNL di riferimento andrà indicato nei bandi e costituirà il benchmark di riferimento per gli eventuali diversi contratti collettivi applicati dai concorrenti, i quali non potranno prevedere tutele inferiori.

Ai sensi dell'art. 108 del nuovo Codice dei contratti le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- e) gli affidamenti di appalto integrato.;
- f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.

Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), affidamenti inferiori alle soglie europee per i quali è prevista la procedura negoziata senza pubblicazione di bando, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2 ovvero dei casi in cui gli affidamenti sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e sopra elencati.

Nel caso di aggiudicazione degli affidamenti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. L'esclusione automatica non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) ovvero agli affidamenti diretti.

Il nuovo diritto d'accesso nel codice dei contratti

Il diritto all'accesso dei documenti amministrativi consente, nel nostro ordinamento, è posto a tutela sia dell'interesse al **buon andamento** ed alla **trasparenza** della Pubblica Amministrazione, sia dell'interesse alla visione di documenti rispetto ai quali vanta un interesse legittimo ovvero un diritto soggettivo.

La nuova disciplina introdotta dal nuovo Codice dei contratti pubblici, entrerà in vigore il 1 gennaio 2024 e consentirà l'accesso agli atti avverrà attraverso le piattaforme, costituite e certificate da AGID, di approvvigionamento digitale.

La digitalizzazione diventa dunque un target trasversale per modernizzare i contratti pubblici, in un'ottica volta a raccogliere le spinte derivanti dallo sviluppo tecnologico attraverso lo snellimento dei rapporti tra amministrazioni pubbliche ed operatori

Il diritto di accesso, quale maggiore esplicitazione del **principio di trasparenza** dell'agire amministrativo, contribuisce nelle sue varie forme a realizzare l'ambizioso progetto di rendere la PA una *casa di vetro*.

Le tre principali tipologie di accesso conosciute dall'ordinamento si distinguono per finalità e disciplina:

- l'**accesso documentale**, ex art. 22 della L. 241/1990, consiste nel diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi detenuti dall'Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse;

- l'**accesso civico**, ex art. 5, co. 1 del d.lgs. 33/2013, consiste nel diritto riconosciuto in capo a chiunque di richiedere alla Pubblica Amministrazione di adempiere ai propri doveri di pubblicazione;
- l'**accesso civico generalizzato**, ex art. 5, co. 2 del medesimo d.lgs. 33/2013, consiste nel diritto *erga omnes* di accedere ai dati e ai documenti per i quali non sia previsto un obbligo di pubblicazione in capo all'Amministrazione.

La disciplina speciale dettata dal D.Lgs. 50/2016

L'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 detta una disciplina speciale per l'**accesso agli atti** nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei **contratti pubblici**.

In tale materia, infatti, emergono diverse ed ulteriori esigenze: alla marcata necessità di controllo dell'*agere* pubblico (ancor più esposto, in questo settore, al rischio di corruzione), si contrappone quella di evitare che l'ostensione degli atti alteri il corretto dispiegarsi della **concorrenza** o comporti un'illegittima divulgazione del *know how* degli operatori economici.

In virtù di ciò, al fine di innalzare il livello di **protezione dei concorrenti**, l'art. 53 pone dei limiti più stringenti all'esercizio del diritto d'accesso.

In particolare, l'accesso documentale è **differito**:

- nelle **procedure aperte**, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- nelle **procedure ristrette e negoziate** e nelle **gare informali**, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare o che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione stesse;
- in relazione al procedimento di **verifica della anomalia dell'offerta**, fino all'aggiudicazione.

Mentre viene addirittura **escluso** rispetto:

- alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta a giustificazione della medesima, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, **segreti tecnici o commerciali** (esclusione che, tuttavia, soccombe nel caso in cui l'istanza di accesso venga formulata da un altro concorrente per la difesa dei suoi interessi in giudizio);
- ai **pareri legali** acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del Codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- alle relazioni riservate del **direttore dei lavori**, del **direttore dell'esecuzione** e dell'**organo di collaudo** sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

La norma, poi, **non menzionando l'accesso civico generalizzato**, ha dato adito ad un'accesa querelle in ordine alla sua ammissibilità nella materia in esame, giunta sino all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con **sent. n. 10/2020**, ne ha riconosciuto l'operatività dando prevalenza alla trasparenza dell'agire amministrativo.

La disciplina dell'accesso agli atti sino al 31.12.2023

L'accesso ai documenti è attualmente disciplinato dall'art. 53 del d. lgs. 50/2016, che permette la possibilità ai partecipanti di chiedere alla stazione appaltante sia quanto dichiarato ed allegato dagli altri partecipanti, sia le modalità della scelta effettuata dalla stazione appaltante.

Dal 1 gennaio 2024, non sarà più necessario formulare alcuna richiesta. Infatti gli operatori che hanno partecipato ad una procedura di selezione pubblica potranno effettuare immediatamente l'accesso ai dati presenti sulla piattaforma.

La disciplina principale, in materia di accesso, è stata inserita negli articoli 35 e 36 del d.lgs n. 36/2023.

L'accesso agli atti secondo il nuovo Codice degli Appalti

La nuova disciplina, contenuta negli artt. 35 e 36 del nuovo Codice, è stata varata alla luce degli indirizzi forniti dalla Giurisprudenza e, conferendo operatività all'accesso civico, si proietta su un piano di maggiore trasparenza, con l'obiettivo della totale digitalizzazione degli appalti e della relativa disciplina.

L'art. 35 precisa che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano assicurare, in modalità digitale, l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Come si può notare, il legislatore ha raccordato la disciplina del diritto d'accesso all'uso di piattaforme digitali, per una piena digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici.

Il richiamo agli articoli 5 e 5 bis del d.lgs. 33/2013 sancisce il diritto per tutti i cittadini ad esercitare l'accesso civico generalizzato sugli atti di gara, seppur nei limiti stabiliti e secondo i principi di riservatezza che costituiscono importanti limiti da valutare prima di consentire l'accesso civico generalizzato.

Il comma 2 del medesimo articolo 35 dello schema puntualizza che, fatta salva la disciplina prevista dal Codice per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, l'esercizio del diritto di accesso è differito:

1. a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
2. b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, dei nominativi dei candidati da invitare;
3. c) in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all'aggiudicazione;
4. d) in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione;
5. e) in relazione alla verifica della anomalia dell'offerta e ai verbali riferiti alla detta fase, fino all'aggiudicazione.

Al comma 3 dell'art. 35 viene precisato che fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini sopra menzionati, gli atti, i dati e le informazioni non possono essere resi accessibili o conoscibili. Per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblico servizio la violazione è pesantemente sanzionata, poiché assume rilevanza penale per violazione del segreto d'ufficio; rileva, infatti, ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Il comma 4 disciplina l'esercizio del diritto di accesso. Infatti, viene precisato che il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:

1. a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
2. b) sono esclusi in relazione:
 - 1) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
 - 2) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
 - 3) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale. Tuttavia, il co. 5 precisa che, in relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3), è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

Regole procedurali e processuali in tema di accesso agli atti di gara

L'art. 36, co. 1 dello schema fornisce disposizioni che vanno a completare la disciplina contenuta nel sopra illustrato articolo 35.

Infatti, viene disposto che:

- 1) l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario;
 - 2) i verbali di gara;
 - 3) gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione, sono resi disponibili attraverso la piattaforma digitale di cui all'articolo 25 (si pensi a MEPA di Consip, alle piattaforme delle centrali regionali di riferimento, e così via), utilizzata dalla stazione appaltante per lo svolgimento della gara, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90 dello schema.
- Nella sostanza, l'offerta dell'aggiudicatario diventa "di interesse pubblico" (perché è collegata all'utilizzo di denaro pubblico) e ciò a maggior ragione quando ad aver accesso sono operatori economici che hanno partecipato alla gara.

Rilevante è anche la disposizione recata dal comma 2 dell'art. 36, il quale prevede che agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi **reciprocamente** disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.

Come si può notare, in questo ultimo caso, l'accesso (reciproco) all'offerta riguarda **solo i primi 5 classificati**. La scelta è stata quella di evitare, in tal modo, che chi non si sia aggiudicatario la gara non subisca un *vulnus* in conseguenza della messa a disposizione delle informazioni presenti nella propria offerta.

Inoltre, il limite dei soli primi cinque classificati evita il rischio di partecipazioni pretestuose da parte di operatori economici che intervengono per il solo fine di poter conoscere le offerte degli altri, con evidente risparmio di tempo per la procedura che altrimenti rischierebbe di essere appesantita da una partecipazione massiva (come si diceva, pretestuosa).

Il comma 3 puntualizza che, nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante deve dare anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).

Il comma 4 prevede che le decisioni, sopra menzionate, della stazione appaltante possono essere impugnate con ricorso notificato e depositato entro **10 giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione** (quindi in un termine particolarmente breve).

Il comma 5 appronta una rilevante tutela a favore del concorrente e della tutela del suo *know how* industriale, prevedendo che, nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall'offerente ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni di cui al comma 4.

Il comma 6 prevede che, nel caso di cui al comma 4 la stazione appaltante o l'ente concedente può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro 30 giorni dalla contestazione, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento. Quella appena illustrata costituisce una novità di particolare importanza. La finalità della norma è quella di evitare che gli operatori economici partecipanti ad una gara pubblica possano addurre motivi inconsistenti solo per precludere l'accesso alle proprie offerte, in assenza di reali rischi di lesione dei propri segreti tecnici e commerciali.

Il termine di impugnazione (che è un termine abbreviato pari a 30 giorni) dell'aggiudicazione e dell'ammissione e valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria decorre comunque dalla comunicazione di cui all'articolo 90.

Le informazioni da fornire ai candidati e agli offerenti

L'articolo 90, co. 1 del nuovo Codice prevede che, nel rispetto delle modalità previste dal Codice stesso, le stazioni appaltanti debbano comunicare, **entro cinque giorni** dall'adozione:

1. a) la motivata decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, corredata dei relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti;
2. b) l'aggiudicazione all'aggiudicatario;
3. c) l'aggiudicazione, il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o parti dell'accordo quadro:
 - a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;
 - a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse;
 - a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
 1. d) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione o della decisione di non equivalenza o conformità dell'offerta;
 2. e) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera c).

Le comunicazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), devono indicare la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1.

Infine, il terzo ed ultimo comma dell'art. 90 stabilisce che, fermo quanto disposto dall'articolo 35, le stazioni appaltanti non devono divulgare le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

L'articolo 35

Il primo comma dell'articolo 35 introduce due importanti novità. Innanzitutto, in un'ottica di allineamento delle procedure di accesso con l'utilizzo delle piattaforme di *e-procurement*, “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano **in modalità digitale** l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici”. Inoltre, viene sancita la possibilità di effettuare non solo l'accesso documentale previsto dalla L. 241/90 ma **anche l'accesso civico generalizzato** previsto dall'articolo 5-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. Questa rilevante novità muove dal presupposto, espresso dal Consiglio di Stato con l'Adunanza plenaria n. 10/2020, secondo il quale l'accesso civico generalizzato si applica a tutte le fasi dei contratti pubblici essendo un diritto fondamentale che contribuisce al miglior soddisfacimento degli altri diritti fondamentali che l'ordinamento giuridico riconosce alla persona.

Il comma 2 dell'articolo 35 ricalca pedissequamente nelle lettere a) e b) le ipotesi di differimento del diritto di accesso già disposte dal vecchio codice al comma 2 dell'art. 53 mentre, con la lettera c), aggiunge una nuova fattispecie di differimento: “*in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all'aggiudicazione*”.

Il terzo comma dell'articolo 35 ricalca il contenuto dei commi 3 e 4 dell'articolo 53 vietando “*fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini di cui al comma 2*” l'accessibilità e la conoscibilità di atti, dati e informazioni disponendo poi, per i pubblici ufficiali e gli impiegati di pubblico servizio, l'applicazione della pena prevista dall'art. 326 del c.p. in casi di violazione del comma 3.

Il comma 4 dell'art. 35 apporta alcune modifiche rispetto alla precedente disposizione introducendo una distinzione tra le ipotesi “**discrezionali**”, previste nella lettera a) del presente comma, e quelle “**vincolate**”, previste dalla lettera b), di esclusione dal diritto di accesso e di ogni forma di divulgazione salvo quanto disposto per le eccezioni previste nel seguente comma 5.

In particolare:

1. il comma 4 lett. a) prevede che il diritto di accesso **può** essere escluso “*in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo **motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente**, segreti tecnici o commerciali*”.
2. La lett. b), invece, stabilisce che il diritto di accesso **deve** essere escluso in relazione “*1) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; 2) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto; 3) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale*”. Il maggiore elemento di novità è espresso nel n. 3), leggermente diverso rispetto a quanto disposto dal vecchio codice in quanto si tratta del frutto del coordinamento con quanto disposto in materia di digitalizzazione nel nuovo codice.

Infine, l'ultimo comma dell'art. 35 amplia la portata applicativa dell'eccezione all'esclusione dal diritto di accesso rispetto a quanto disposto dal sesto comma del vecchio art. 53 estendendola non solo alle ipotesi sub 1), ma anche alla n. 3 del sub 2). Tali eccezioni saranno applicabili solo in caso di **indispensabilità** “*ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara*”.

L'articolo 36

L'articolo 36 introduce una serie di novità di natura processuale e procedurale in materia di accesso agli atti.

Il primo comma recita: “*l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, **a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90***”. Viene dunque data la possibilità di **accesso diretto**, senza dover effettuare alcun tipo di istanza, per tutti gli operatori non esclusi a documenti, dati e informazioni inseriti nella piattaforma di *e-procurement* ex art. 25 del codice. Il legislatore ha quindi dato conferma dell'interesse *in re ipsa* per i concorrenti ad accedere a tali dati.

Il secondo comma dell'art. 36 amplia il diritto di accesso previsto dal comma precedente per gli operatori classificatisi nei primi cinque posti in graduatoria. Per tali operatori, infatti, sarà possibile visionare non solo l'offerta, i verbali di gara, gli atti, i dati e le informazioni dell'operatore economico risultato aggiudicatario ma anche **quelle degli altri operatori classificatisi nei primi cinque posti in graduatoria** attraverso la messa a disposizione nella piattaforma di *e-procurement*. Per gli operatori esclusi definitivamente dalla procedura e per i soggetti “estranei” alla stessa sarà possibile accedere a tali informazioni solo attraverso le ordinarie istanze di accesso documentale ex artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e istanza di accesso civico ex artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013.

La stazione appaltante o l'ente concedente, a norma del terzo comma dell'art. 36, **devono dare atto**, all'interno della comunicazione sull'aggiudicazione di cui al comma 1, **delle decisioni prese in merito alle richieste di oscuramento**, avanzate a norma del previamente esaminato art. 35 comma 4 lett. a), di parti delle offerte dei primi cinque operatori in graduatoria.

A norma dell'art. 36 comma 4, **le decisioni sulle richieste di oscuramento debbono essere impugnate, senza previo contraddittorio con la P.A.**, con ricorso giurisdizionale da notificarsi entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, secondo il rito previsto dall'art. 116 c.p.a.

Nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente ritengano insussistenti le ragioni poste alla base di una richiesta di oscuramento, **non sarà comunque possibile l'ostensione dell'offerta prima del decorso del termine di 10 giorni previsto dal comma 4** (ricordiamo che la pubblicazione delle offerte avviene contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione), permettendo così al richiedente di poter agire entro il termine di 10 giorni senza che venga lesa il suo diritto. Non è chiara, invece, l'applicabilità di questo termine nei confronti degli operatori successivi al quinto. Questi soggetti non hanno diritto alla visione delle offerte degli operatori classificatisi dal secondo al quinto posto della graduatoria e per potervi accedere devono far ricorso agli ordinari strumenti dell'accesso documentale e dell'accesso civico. Epperò questi stessi soggetti hanno la possibilità di visionare le decisioni adottate dalla P.A. in merito alle richieste di oscuramento visto che queste ultime vengono "pubblicate" all'interno della comunicazione di aggiudicazione.

Ci si domanda, quindi, se il termine brevissimo di 10 giorni previsto dall'art. 36 comma 4 sia applicabile anche agli operatori classificatisi dopo il quinto. È bene ricordare che tale procedura, porta ad un ricorso di fronte al Giudice amministrativo senza previa instaurazione di un contraddittorio con la P.A. Ci si troverebbe così di fronte al paradossale effetto per cui questi soggetti si ritrovino di fronte al G.A. prima ancora che siano decorsi i termini per la P.A. per decidere sull'accesso documentale o civico.

L'Ufficio studi e formazione della Giustizia amministrativa nella "Relazione sulle ricadute del nuovo codice dei contratti pubblici sul processo amministrativo" dà una possibile soluzione al problema affermando che si potrebbe ritenere che *"per i partecipanti alla gara diversi dai primi cinque, la comunicazione di avvenuta aggiudicazione, con riguardo alle offerte diverse da quella dell'aggiudicatario, non fa decorrere sin da subito il termine per impugnare, gli operatori successivi al quinto in graduatoria dovendo, però, tempestivamente presentare istanza di accesso agli atti, con ciò che ne consegue in termini procedurali e processuali"*.

Inoltre, per scongiurare la comune pratica tra gli operatori di indicare come segrete parti delle offerte che non soddisfano i presupposti richiesti dall'art. 35, nel caso di ricorso avverso alla decisione sull'oscuramento la stazione appaltante o l'ente concedente può inoltrare una segnalazione all'ANAC *"la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro 30 giorni dalla contestazione, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento"*.

Per quanto concerne il rito, ex art. 36 comma 4, di fronte al Giudice amministrativo, il comma 7 dispone una disciplina accelerata per cui la camera di consiglio è fissata d'ufficio nei termini pari alla metà di quelli previsti dall'art. 55 c.p.a. Inoltre, il ricorso *"è deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni dall'udienza di discussione, e la cui motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie"*. Tale rito e i relativi termini si applicano anche ai giudizi di impugnazione a norma dell'ottavo comma dell'art. 36.

Infine, il termine di impugnazione dell'aggiudicazione e dell'ammissione e valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria decorre comunque dalla comunicazione di cui all'articolo 90, secondo quanto disposto dal nono comma dell'art. 36.

L'**art. 35** infatti introduce due rilevanti novità:

1. la **digitalizzazione** della procedura, con la possibilità per i concorrenti di accedere direttamente ai dati, alle informazioni e ai documenti caricati dalla SA sulla piattaforma *e-procurement*;
2. la piena operatività dell'**accesso civico semplice** e di quello **generalizzato** negli appalti pubblici, con la codificazione del principio di diritto enunciato dalla citata sent. n. 10/2020.

Oltre a ciò, la norma, pur mantenendo pressoché immutate le ipotesi di **differimento** dell'accesso documentale (che viene introdotto anche per le domande di partecipazione, i dati e le informazioni relativi ai requisiti di partecipazione e ai verbali relativi alla fase di ammissione), opera una rivisitazione della disciplina relativa all'**esclusione**.

A tale ultimo riguardo, i commi 4 e 5 prevedono testualmente che:

“4. Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:

a) **possono** essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

b) **sono** esclusi in relazione:

1) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

2) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;

3) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale.

5. In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettera a), e **lettera b), numero 3)**, è consentito l'accesso al concorrente, se **indispensabile** ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.”

Dal testo della norma, sembrerebbe dunque che l'accesso ai segreti tecnici e commerciali contenuti nelle offerte - al di là dell'ipotesi di cui al co. 5, formulata peraltro in termini più rigorosi rispetto all'attuale art. 53 - non sia escluso *tout court* ma rimesso a non meglio precisate valutazioni di opportunità da parte della SA.

L'**art. 36**, poi, nella prima parte, **accelera la procedura di accesso** e consente così ai concorrenti di valutare immediatamente l'opportunità di impugnare gli atti di gara.

Infatti, spirati i termini per il differimento, le SA dovranno pubblicare sulla piattaforma digitale l'offerta dell'aggiudicataria e gli atti presupposti all'aggiudicazione (visibili a tutti i partecipanti non definitivamente esclusi) nonché le offerte dei successivi 4 operatori (visibili solo a questi ultimi e all'aggiudicataria).

La seconda parte della norma, invece, disciplina l'**oscuramento** delle parti delle offerte contenenti segreti tecnici o commerciali, prevedendo che:

- in sede di pubblicazione dell'offerta vincitrice, le SA dovranno rendere note le proprie decisioni in merito alle istanze di oscuramento;
- l'impugnazione di tali decisioni seguirà un rito particolarmente celere: termine per l'impugnazione di 10 giorni, dimidiazione dei termini di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, sentenza in forma semplificata da pubblicarsi nei 5 giorni successivi all'udienza con possibile rinvio alle difese delle parti;
- la pubblicazione delle offerte non oscurate potrà avvenire solo allo spirare del termine per l'impugnazione di cui sopra;
- le SA potranno segnalare all'ANAC eventuali abusi da parte degli operatori che abbiano domandato pretestuosamente l'oscuramento.

Progettazione nuovo codice dei contratti

Il nuovo progetto di fattibilità tecnico economica:

- viene redatto all'esito di indagini e di studi che individuano, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
- individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
- contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa e contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte e il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

Il progetto esecutivo

Il nuovo progetto esecutivo:

- è un documento più dettagliato sia per i lavori che per i costi e in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica **sviluppa un livello di definizione** degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
- è **corredato dal piano di manutenzione** dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i tempi di realizzazione;

- se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;
- di regola, è **redatto dallo stesso soggetto** che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica.

Gli oneri per la progettazione

Quanto agli oneri per la progettazione, giova rammentare che:

- tutti gli oneri della progettazione in senso stretto gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante e sono inclusi nel quadro economico dell'intervento;
- le spese strumentali dovute anche a sopralluoghi, riguardanti le attività di predisposizione del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, gravano invece sulle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La verifica dei progetti

Completamente rinnovata è la disciplina in materia di **verifica dei progetti**.

L'art. 42 dispone che nei contratti relativi ai lavori, la stazione appaltante verifica la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile.

Sotto il profilo cronologico è precisato che la verifica dei progetti:

- normalmente ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in ciascuno dei suoi livelli;
- in caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione (c.d. appalto integrato), nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.

Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il Rup, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista.

È prevista l'incompatibilità, per uno stesso progetto, della verifica con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.

La **validazione del progetto** posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista.

Per quanto riguarda la **progettazione di servizi e forniture**, il comma 12 dell'art. 41 prevede che :

- è articolata in un unico livello;
- è predisposta dalle stazioni appaltanti mediante propri dipendenti in servizio,
- la definizione dei contenuti minimi è indicata all'Allegato I.7.

RUP nel nuovo Codice

Il "nuovo RUP" è stato rinominato responsabile unico di progetto (art. 15 D.lgs. 36/2023), avvicinando così l'immaginario collettivo alla figura di un project manager previsto soprattutto nel contesto dei grandi progetti privati. Il RUP - nelle intenzioni del legislatore - è un project manager, diffusore di conoscenze e competenze e questo implica per la Pubblica Amministrazione l'onere di individuare un dipendente dotato di competenze multisettoriali, con grande capacità di gestione delle risorse umane e strumentali, al quale dovrebbe essere riconosciuto un incentivo proporzionato alle proprie attività/responsabilità.

In aggiunta a quanto sopra, secondo i dettami della normativa vigente, per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere un tecnico, un dipendente competente nella materia oggetto dell'affidamento.

Nel contesto odierno, la pubblica amministrazione deve operare un processo di revisione continua delle procedure seguite, deve applicare la logica del miglioramento continuo applicando il ciclo di Deming (scomposto nelle seguenti fasi: Plan, Do, Check, Act), tenendo conto delle risorse finanziarie, strumentali ed umane di cui può disporre. In questo contesto, il D.lgs. 36/2023 prevede un coinvolgimento molto più ampio del Responsabile Unico di Progetto che deve necessariamente essere un esperto per meglio gestire questo processo.

In particolare, il RUP è coinvolto a partire dalla fase di pianificazione (Plan) e programmazione, passando dall'espletamento della procedura di selezione del contraente (Do), per finire alla successiva fase di esecuzione contrattuale con l'opportuno coinvolgimento del Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (Check), per poi ricominciare con l'implementazione di strumenti di programmazione (Act).

Quest'ultima fase, anche grazie ai dati raccolti dal controllo di gestione, può essere ottimizzata sulla base dell'esperienza pregressa e consentire alla Pubblica Amministrazione di dare attuazione al meglio al principio del risultato, in termini di individuazione delle criticità dei precedenti affidamenti e ottimizzazione del processo di approvvigionamento per il futuro.

Sempre nell'ottica di mitigare i profili di responsabilità del RUP, il nuovo codice degli appalti prevede alcuni istituti ed organi ausiliari. Innanzitutto, si precisa che se è vero che il RUP è una figura con molte responsabilità e doveri, allo stesso tempo è anche vero che il RUP può delegare alcune delle sue funzioni, ad esempio nelle materie nelle quali non ha particolari competenze tecniche.

In tal caso, la delega di funzioni è accompagnata da un profilo di responsabilità condivisa con il delegato che risponderà degli atti compiuti in forza della delega, mentre il RUP risponderà per eventuale colpa in vigilando. Di conseguenza, ci potranno essere, per una sola istruttoria un RUP e diversi istruttori. In tal caso, ferme restando le competenze del RUP, anche in materia di vigilanza sull'operato dei delegati, ci sarà la responsabilità anche dell'istruttore che porterà a termine e firmerà le risultanze dell'istruttoria.

Oltre a ciò, l'art. 15 comma 6 del D.lgs. 36/2023 prevede la possibilità per il RUP di affidare direttamente incarichi di assistenza (creando una struttura ausiliaria) che comportino impegni di spesa non superiori all'1% dell'importo a base d'asta.

Con lo stesso scopo, il nuovo codice prevede la nomina obbligatoria di un collegio consultivo tecnico, composto da esperti con specifiche competenze, per appalti di beni e servizi il cui controvalore è pari o superiore a € 1.000.000 e per i lavori sopra soglia comunitaria. La nomina del consiglio consultivo tecnico entro 10 giorni dall'avvio della fornitura è un obbligo per la stazione appaltante, ma non vi è l'obbligo per il RUP di avvalersene. Tuttavia, essendo un utile strumento di prevenzione di eventuali controversie tra le pubbliche amministrazioni e gli Operatori Economici, può agevolare le attività del RUP e attenuarne i profili di responsabilità, oltre a ridurre il rischio di contenzioso in fase di esecuzione contrattuale.

Nel caso in cui ci si avvalga del collegio, il RUP è tenuto a seguirne le indicazioni. In caso contrario sarà chiamato a risponderne.

Il nuovo codice degli appalti prevede che la pubblica amministrazione adotti azioni per la copertura assicurativa, a sue spese, dei rischi connessi alle attività dei RUP.

L'Anac, con parere n. 11 del 28.3.2023, si è recentemente espressa circa le **condizioni necessarie affinché possa essere nominato un supporto esterno al RUP**.

La stessa ha ritenuto opportuno richiamare in via preliminare **l'art. 31, del d.lgs. 50/2016**, il quale stabilisce, al comma 7, che in caso di «appalti di particolare complessità, in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche» **il RUP propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura** di gara o di parte di essa.

Il successivo comma 8 stabilisce inoltre che «gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la Stazione Appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento» devono essere **conferiti secondo le procedure di aggiudicazione stabilite dal Codice**.

Ha richiamato, infine, sull'argomento, il comma 11 dell'art. 31 citato, ai sensi del quale «Nel caso in cui **l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria** per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione».

In relazione alle disposizioni sopra richiamate, era intervenuta l'Autorità con le linee guida n. 3 (in materia di "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"), aggiornate, nelle quali è stato osservato (tra l'altro) che il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Qualora l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, si applica l'art. 31, comma 6, del codice; negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti.

Condizioni per la nomina di un supporto al RUP

Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dalle Linee guida. Gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 24, comma 7, del Codice.

Alla stazione appaltante è data la possibilità di istituire una struttura stabile a supporto dei RUP e di conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi a sostegno dell'intera procedura o di parte di essa, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche. L'Autorità ha quindi chiarito che la stazione appaltante è tenuta ad individuare all'interno dell'amministrazione un RUP dotato di adeguata professionalità rispetto all'incarico da svolgere e, nel caso in cui individui un RUP carente dei requisiti richiesti, la stessa può affidare lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni individuati secondo le procedure e con le modalità previste dal Codice dei Contratti. Ai fini indicati, pertanto, la stazione appaltante «dovrà prima operare una ricognizione interna del personale dell'ente e, successivamente, in caso di esito negativo, potrà affidare tali servizi all'esterno, secondo le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici» (parere Mims n. 814/2021). Occorre aggiungere a quanto sopra, che **l'incarico di supporto al RUP è stato chiaramente qualificato dal giudice amministrativo come appalto di servizi** (in tal senso TAR Puglia, n. 237/2020) e, in quanto tale, da affidare secondo le procedure di aggiudicazione previste e disciplinate dal Codice dei Contratti (in tal senso anche parere Mims n. 814/2021). Difatti, come chiarito dal TAR, il confine tra incarico professionale conferito dalla P.A., regolato dalle norme civilistiche in materia di contratto d'opera intellettuale di cui agli artt. 2222 ss. del codice civile, e la prestazione di servizi, disciplinata dal D.lgs. n. 50/2016, è stato limpidamente tracciato a più riprese dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, la quale in proposito ha evidenziato che "la consulenza nell'accezione che qui rileva (rectius, la collaborazione autonoma) è assimilata al contratto d'opera intellettuale, artistica o artigiana, disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti c.c., che è considerato una species del genus contratto di lavoro. Tale tipo negoziale ricomprende l'esecuzione di una prestazione frutto dell'elaborazione concettuale e professionale di un soggetto competente nello specifico settore di riferimento, senza vincolo di subordinazione e in condizioni di assoluta indipendenza. Nel contratto d'opera la prestazione richiesta può assumere tanto i connotati di un'obbligazione di mezzi (es. un parere, una valutazione o una stima peritale), quanto i caratteri dell'obbligazione di risultato (ad es. la realizzazione di uno spartito musicale, o di un'opera artistica di particolare pregio). Nel contratto di appalto, l'esecutore si obbliga nei confronti del committente al compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, con organizzazione dei mezzi necessari (di tipo imprenditoriale) e con assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione (art. 1655c.c.). Ne consegue che le norme in tema di appalto si palesano nelle ipotesi in cui il professionista si sia obbligato a strutturare una stabile organizzazione per l'esecuzione della prestazione, mentre la carenza di tale requisito derivante dall'unicità, dalla singolarità e puntualità dell'incarico, nonché dalla determinatezza dell'arco temporale in cui si deve svolgere la prestazione professionale, inducono a qualificare la fattispecie quale contratto di prestazione d'opera e dunque quale consulenza e/o collaborazione autonoma" (cfr. Corte dei Conti – Sezione Lombardia n. 236/2013/PAR; Corte dei Conti – Sezione Puglia n. 63/2014). In coerenza con tali spunti ermeneutici, il Consiglio di Stato ha, successivamente, identificato come elemento qualificante l'appalto di servizi, oltre alla complessità dell'oggetto e alla predeterminazione della durata dell'incarico, la circostanza che l'affidatario dello stesso necessiti, per il suo espletamento, di apprestare una specifica organizzazione finalizzata a soddisfare i bisogni dell'Ente.

Ne deriva che "il confine fra contratto d'opera intellettuale e contratto d'appalto è individuabile sul piano civilistico in base al carattere intellettuale delle prestazioni oggetto del primo e in base al carattere imprenditoriale del soggetto esecutore del secondo. L'appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera, rispetto al quale ha in comune almeno il requisito dell'autonomia rispetto al committente, si differenzia da quest'ultimo in ordine al profilo organizzatorio, atteso che l'appaltatore esegue la prestazione con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, rivestendo normalmente la qualità di

imprenditore” (Cons. Stato, Sezione V, sent. n. 2730/2012). Anche l’Anac ha espresso avviso conforme a quello indicato, affermando che tale incarico, qualificabile come appalto di servizi, consiste «in un’obbligazione nei confronti del committente avente ad oggetto il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, con organizzazione dei mezzi necessari (di tipo imprenditoriale) e con assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione (art. 1655 c.c.). In quest’ottica, l’attività di supporto al RUP, anche se prevista al fine di sopperire all’indisponibilità di personale dotato di adeguate competenze all’interno dell’amministrazione, deve essere qualificata quale attività professionale in proprio, richiedendo non solo che il soggetto affidatario sia dotato di specifiche competenze professionali relative al settore di riferimento oggetto dell’incarico, ma anche che appresti una specifica organizzazione, con assunzione del rischio, diretta a soddisfare le esigenze dell’ente» (Atto del Pres. dell’Autorità del 25.10.2022, fasc.4264/2022; in termini delibera Anac n. 676/2021).

Si aggiunga a quanto sopra che l’incarico di supporto al RUP, qualificabile come appalto di servizi, richiede lo svolgimento di prestazioni ontologicamente differenti rispetto all’incarico di progettazione (in tal senso parere Mims n. 814/2021).

I servizi di architettura e di ingegneria sono soggetti ad una disciplina specifica nel Codice, rispetto agli appalti di servizi in generale, come può evincersi anche dalle indicazioni contenute nelle linee guida n. 1 (recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”) e nel bando tipo n. 3 dell’Autorità (recante “Disciplinare di gara per l’affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”).

Per quanto sopra, l’incarico di supporto giuridico-legale al RUP, con le caratteristiche delineate, va distinto dall’affidamento degli incarichi di architettura e di ingegneria, soggetti a disciplina speciale, quindi affidato separatamente dagli stessi.

PNA 2022

Rafforzamento dell'antiriciclaggio

Le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 (cd. decreto antiriciclaggio) si pongono nella stessa ottica di quelle di prevenzione e trasparenza, e cioè la protezione del "valore pubblico".

I presidi in questione, infatti, al pari di quelli anticorruzione, sono da intendersi, come strumento di creazione di tale valore, essendo volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali.

Nell'attuale momento storico, **l'apparato antiriciclaggio, come quello anticorruzione, può dare un contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR**, consentendo la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare ed evitando che le stesse finiscano per alimentare l'economia illegale.

Si segnala inoltre che, tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti di diritto privato, tenuti ad adottare i PTPCT o le misure integrative del MOG 231 o il documento che tiene luogo del PTPCT, se rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007, **devono adempiere anche agli obblighi antiriciclaggio** descritti dal decreto medesimo, valorizzando il più possibile il coordinamento con le misure anticorruzione, in modo da realizzare i più volte citati obiettivi di semplificazione e razionalizzazione dei controlli pubblici previsti dalla legislazione vigente.

Identificazione del titolare effettivo delle società che concorrono ad appalti pubblici

Le stazioni appaltanti sono chiamate a **controllare "chi sta dietro" a partecipazioni sospette in appalti e forniture pubbliche.**

"Da tempo Anac ha chiesto al Parlamento di introdurre l'obbligo della dichiarazione del titolare effettivo delle società che partecipano alle gare per gli appalti", dichiara il Presidente dell'Anticorruzione, **Giuseppe Busia.**

"Va espressamente indicato l'utilizzo della Banca dati Anac come strumento per raccogliere e tenere aggiornato, a carico degli operatori economici, il dato sui titolari effettivi.

In tal modo le Pubbliche amministrazioni possano conoscere chi effettivamente sta dietro le scatole cinesi che spesso coprono il vero titolare della società che vince l'appalto, evitando così corruzione e riciclaggio".

Per la nozione di titolare effettivo, i criteri e le indicazioni ai fini dell'individuazione dello stesso **si rinvia a quanto stabilito nella normativa in materia di antiriciclaggio** di cui al d.lgs. n. 231/2007 e riportato nelle stesse Linee guida del MEF.

La figura del "titolare effettivo" viene definita dall'art. 1, co. 1, lett. pp), del decreto antiriciclaggio come *"la persona fisica o le persone fisiche, diverse*

dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita".

Art. 20 del d.lgs. 231 /2007

L'art. 20 del medesimo d.lgs. 231 /2007, detta una serie di criteri elencati secondo un ordine gerarchico, in modo che i successivi siano applicabili solo nel caso in cui i primi risultino inutilizzabili.

In base all'art. 20:

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, **è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.**
2. Nel caso in cui il cliente sia una **society di capitali**:
 1. costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una **partecipazione superiore al 25 per cento** del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 2. costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di **partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente**, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
 3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, **è attribuibile il controllo del medesimo in forza**:
 1. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 2. del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 3. dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
 4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361**, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 1. i fondatori, ove in vita;
 2. i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 3. i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Art. 22, comma 5, del d.lgs. 231/2007

Per **trust e istituti giuridici** affini è necessario fare riferimento all'**art. 22, comma 5, del d.lgs. 231/2007**, ai sensi del quale i titolari effettivi si identificano cumulativamente nel costituente o nei costituenti (se ancora in vita), fiduciario o fiduciari, nel guardiano o guardiani ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.

Anche il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, nel rivedere di recente la Raccomandazione n. 24, ha fatto espresso riferimento alla necessità per gli Stati di assicurare la disponibilità di informazioni sul titolare effettivo nell'ambito degli appalti pubblici.

In attuazione della V direttiva europea antiriciclaggio è stata istituita un'apposita sezione del Registro delle Imprese al cui interno devono confluire le informazioni relative alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini.

Gli obblighi sul titolare effettivo previsti in relazione alle spese PNRR si applicheranno a tutti i contratti pubblici una volta istituita la sopra citata sezione del Registro delle Imprese. Le regole in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva sono dettate dal D.M. 11 marzo 2022, n. 55.

Mappatura dei processi

Si ricorda che la valutazione e la mappatura dei rischi sono tra i principali adempimenti imposti agli uffici pubblici anche dalla normativa antiriciclaggio.

L'**art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 231/2007**, richiede infatti alle pubbliche amministrazioni di mappare i processi interni in modo da individuare e presidiare le aree di attività maggiormente esposte al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, valutando le caratteristiche soggettive, i comportamenti e le attività dei soggetti interessati ai procedimenti amministrativi.

Pantouflage

Si precisa che, in esito alla ricognizione delle indicazioni già fornite da ANAC nel PNA 2019, e alla luce dell'esperienza maturata dall'Autorità nell'ambito della propria attività consultiva, nel presente PNA l'Autorità ha inteso suggerire alle amministrazioni/enti e ai RPCT **alcune misure di prevenzione e strumenti di accertamento di violazioni del divieto di pantouflage**.

Tutti gli aspetti sostanziali – ad eccezione di quelli strettamente connessi alla definizione di suddette misure e strumenti che quindi sono stati affrontati nel PNA – e procedurali della disciplina, che sono numerosi, saranno oggetto di successive Linee Guida e/o atti che l'Autorità intenderà adottare.

Con riferimento ai soggetti che le amministrazioni reclutano al fine di dare attuazione ai progetti del PNRR **il legislatore ha escluso espressamente**

dal divieto di pantouflage gli incarichi non dirigenziali attribuiti con contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione per i quali non trovano applicazione i divieti previsti dall'**art. 53, co.16-ter, del d.lgs. n. 165/2001**.

L'esclusione non riguarda invece gli incarichi dirigenziali.

E' necessaria l'adozione di un modello operativo per l'attuazione e la verifica delle misure previste nei Piani da parte delle amministrazioni o enti.

Tale modello dovrà essere improntato ai criteri di gradualità e sostenibilità delle misure.

Il modello, potrà costituire la base per la previsione di un sistema di verifica da parte delle amministrazioni.

Resta fermo, comunque, che le indicazioni contenute nel Piano, sono da intendersi come esemplificazioni e che ogni amministrazione potrà prevedere all'interno del proprio Piano un modello più adeguato a seconda della propria organizzazione e delle proprie peculiarità.

Le tipologie indicate da Anac:

- Acquisizione delle dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage
- Verifiche in caso di omessa dichiarazione
- Verifiche nel caso in cui il dipendente abbia reso la dichiarazione di impegno
- Verifiche in caso di segnalazione/notizia circostanziata di violazione del divieto

Il conflitto di interessi è disciplinato dall'art. 6 bis L. 241/90 e dall'art. 7 DPR 62/2013 dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento del Ministero della Cultura, che integra le disposizioni del DPR 62/2013 (art. 2). Con particolare riferimento alla materia della contrattualistica pubblica, opera l'art. 42 del codice dei contratti, da intendersi quale disciplina speciale di settore, che definisce: i casi di conflitto di interesse; gli obblighi informativi; le modalità di gestione degli eventuali conflitti. Per quanto di specifico interesse, la norma espressamente estende la disciplina del conflitto di interessi alla fase di esecuzione (comma 4) ed impone alle stazioni appaltanti di vigilare sugli adempimenti richiesti ai soggetti interessati (comma 5). L'Autorità ha adottato le Linee Guida ANAC n. 15 (Delibera ANAC 494/2019) che precisano: l'ambito applicativo, chiaramente esteso alla fase di esecuzione (par. 3.4); gli obblighi dichiarativi discendenti dalla norma primaria (par. 5.1 e 6); le modalità di gestione dell'eventuale conflitto (par. 8); l'elenco dei soggetti potenzialmente coinvolti, anche relativamente alla fase di esecuzione; le modalità mediante le quali conservare e controllare le dichiarazioni (par. 6.4 e 6.5). Per quanto di specifico interesse, il par. 6.3 delle citate L.G. 15 dispone: "Al fine di assicurare che il conferimento degli incarichi attinenti alla procedura di gara sia effettuato in assenza di conflitti di interessi, la nomina è subordinata all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse resa dal soggetto individuato". Infatti, come è stato chiarito dall'Autorità, "costituisce violazione dell'art. 42 co. 5 d.lgs. 50/2016 la condotta della stazione appaltante che omette di assumere le dichiarazioni prescritte in ordine alla (in)sussistenza dei conflitti di interesse e non assume alcuna iniziativa volta a gestire la situazione di potenziale conflitto di interesse in cui versa il dipendente, comunque nota alla stazione appaltante" (Delibera ANAC 273/2022). In riferimento alla nozione di conflitto di interesse può ritenersi consolidato, anche in giurisprudenza, un orientamento secondo il quale "Le ipotesi di cui all'articolo 42, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 si riferiscono a situazioni in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l'imparzialità

richiesta nell'esercizio del potere decisionale e si verificano quando il "dipendente" pubblico ovvero anche un soggetto privato che sia chiamato a svolgere una funzione strumentale alla conduzione della gara d'appalto, è portatore di interessi della propria o dell'altrui sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l'esercizio imparziale ed obiettivo delle sue funzioni" (Delibera ANAC 647/2021; Delibera ANAC 132/2021; Delibera ANAC 80/2020; Delibere ANAC 65/2022 e 66/2022; in termini Cons. St., V, 6150/2019; Cons. Stato, VI, 13.2.2004, n. 563; Cons. Stato, sez. V, 11.7.2017, n. 3415; TAR Campania, SA, 1219/2021; TAR Lazio Roma, III ter, 10186/2019). In questo senso, le disposizioni dettate in tema di conflitti di interesse in materia di contratti pubblici possono qualificarsi come norme lato sensu "di pericolo", in quanto le misure che essa contempla (astensione dei dipendenti) operano per il solo pericolo di pregiudizio che la situazione conflittuale può determinare (in questo senso, si veda, ad esempio, Cons. Stato, sez. III, n. 355/2019 e sez. V, n. 3048/2020 o anche la delibera ANAC 273/2022). Con riguardo al profilo dell'applicazione oggettiva della disciplina dettata in tema di conflitto di interesse, giova ricordare ai fini che qui interessano come la stessa trovi applicazione anche agli affidamenti sotto soglia comunitaria (art. 36, co. 1 d.lgs. 50/2016; Linee Guida ANAC n. 4, par. 3.1; Delibera 712/2022). Infatti, l'art. 36 co. 1 d.lgs. 50/2016, nel definire la normativa semplificata di svolgimento delle procedure sotto soglia, richiama espressamente l'operatività dell'art. 42 d.lgs. 50/2016, che dunque assume una particolare importanza in riferimento agli affidamenti diretti (disciplinati dall'art. 36, co. 2, d.lgs. 50/2016), caratterizzati dal fatto che la scelta dell'aggiudicatario è effettuata direttamente dal personale della stazione appaltante. Pertanto, in caso di affidamento diretto, soprattutto in ragione del maggior ambito applicativo previsto dall'art. 1, co. 1, lett. a), d.l. 76/2020 (che ha modificato le soglie di cui all'art. 36, co. 2, d.lgs. 50/2016), la stazione appaltante è tenuta alla applicazione delle regole poste a presidio e prevenzione del conflitto di interesse (art. 42 e 80, co. 5, lett. d, d.lgs. 50/2016), in quanto trattasi di procedure peculiari, caratterizzate da un ridotto o assente confronto competitivo e nelle quali l'operatore economico è scelto discrezionalmente e direttamente dal personale della stazione appaltante.

Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti delineato dalle Linee guida ANAC approvate a fine settembre entrerà in vigore a partire dalla data indicata nei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78, cioè nel nuovo Codice dei contratti pubblici che dovrà essere adottato entro marzo 2023, in attuazione della citata legge delega. Si delinea un sistema di qualificazione avente ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano l'intero processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro: può essere infatti oggetto di qualificazione sia la capacità di **progettazione delle gare e di affidamento** che quella di **verifica sull'esecuzione e controllo** dell'intera procedura, sia entrambe. Le Linee guida definitive individuano i requisiti necessari per l'implementazione del sistema di qualificazione, declinando il contenuto dei requisiti base di cui all'articolo 38, comma 4, lettera a) del Codice, i pesi da attribuire a ciascun requisito e anche le modalità per l'attribuzione dei punteggi. La qualificazione sarà richiesta per gli affidamenti di importo pari o superiore alle soglie che il prossimo Codice dei contratti prevederà con riferimento agli affidamenti diretti. Il richiamo normativo è infatti ai decreti legislativi da adottarsi in attuazione della legge delega di riforma del Codice, la L. 78 del 2022, art. 1, comma 1.

Non sarà quindi necessaria alcuna qualificazione per gli affidamenti diretti e neppure per l'effettuazione, a prescindere dalla soglia, di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori, in quanto in questi casi la gara sarà stata già svolta da soggetti qualificati di diritto.

In senso contrario la problematica dell'utilizzo di strumenti telematici mediante affidamento diretto. In riferimento al parere n°2196/2023 del Ministero delle Infrastrutture seguito da comunicazione Amac in considerazione della introduzione delle piattaforme telematiche obbligatorie incide anche per i microaffidamenti sotto i 5.000 euro.. “ Si chiarisce che, come indicato nell'Allegato 1 al nuovo codice, gli strumenti telematici (lett. che consentono l'integrazione di telecomunicazioni) possono essere strumenti di negoziazione, ovvero strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo, oppure strumenti di acquisto, ovvero strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo, tra cui rientra, ad esempio, il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo. Pertanto la prima delle ipotesi da voi riportate non appare corretta. Per quanto riguarda la questione in esame, si ricorda che l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro. Dall'1 gennaio 2019 le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al MEPA per forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo superiore ai 5.000 euro. Tuttavia occorre considerare che nel nuovo codice dei contratti, all'art. 25 è stato previsto, dal primo gennaio 2024, l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme certificate secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Pertanto, pur considerando che nel caso concreto si tratta di affidare un servizio di importo inferiore a 5.000 euro, la risposta al secondo quesito è negativa. Si ricorda che anche per gli affidamenti in oggetto vale il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I ed in particolare il principio di cui all'art. 2 (principio della fiducia) e di cui ai commi 4, 5, e 6 dell'art. 14. In particolare, quest'ultimo comma 6 dispone che “un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”.

Per quanto attiene alla qualificazione per la progettazione e l'affidamento, si procede a distinguere ulteriormente in funzione del settore – lavori da una parte e servizi e forniture dall'altra – e in base all'importo delle procedure espletabili.

Per quanto attiene al settore dei lavori, si distinguono tre livelli di qualificazione:

- a) il livello base (L3), che consentirà di progettare ed espletare affidamenti per importi inferiori a un milione di euro;
- b) il livello medio (L2), che consentirà invece affidamenti per importi pari o superiori a un milione di euro e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria;
- c) il livello alto (L1), per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria.

Per qualificarsi in uno dei predetti livelli, le stazioni appaltanti devono essere in possesso di alcuni requisiti obbligatori (previsti nel paragrafo 5.1 delle Linee guida) e dovranno altresì aver conseguito un punteggio, scaturente dal possesso dei requisiti valutabili (indicati al paragrafo 5.2 delle stesse Linee guida), non inferiore a 30 punti per il livello base, a 40 punti per il livello medio e a 50 punti per il livello alto.

E' prevista una deroga per quanto attiene ai servizi di ingegneria e architettura. Le Linee guida infatti prevedono che le stazioni appaltanti o le centrali di committenza, qualificate per i lavori ma non per i servizi e le forniture, potranno comunque procedere all'acquisizione di servizi attinenti all'architettura e

all'ingegneria di valore pari o superiore a 139 mila euro, se in possesso della qualificazione corrispondente all'importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali vengono richiesti i predetti servizi.

Al fine di andare incontro alle stazioni appaltanti, non tutte certamente pronte ad affrontare la selezione in atto, le Linee guida prevedono altresì un "regime transitorio" per i primi due anni di qualificazione stabilendo che, nel primo anno, la qualificazione ai livelli può essere ottenuta anche con un punteggio inferiore di 10 punti per il livello L3 e di 5 punti per gli altri due livelli mentre, per il secondo anno, con un punteggio inferiore di 5 punti per il livello L3 e di 2 punti per gli altri due livelli.

Venendo invece al settore delle forniture e dei servizi, in esso ci si può qualificare per:

- a) il livello base (SF3) per progettare ed espletare procedure di affidamento per importi inferiori a 750 mila euro;
- b) il livello medio (SF2) per importi pari o superiori a 750 mila euro e inferiori a cinque milioni di euro;
- c) il livello alto (SF1) per importi pari o superiori a cinque milioni di euro.

Per potersi qualificare, le stazioni appaltanti devono, similmente a quanto visto per i lavori, essere in possesso dei requisiti obbligatori di cui al paragrafo 6.1 delle Linee guida e conseguire un punteggio minimo per i requisiti stabiliti dal paragrafo 6.2 almeno pari a 30 punti per il livello SF3, a 40 punti per il livello SF2 e a 50 punti per il livello SF1.

Anche per la qualificazione per l'affidamento di servizi e forniture è previsto un periodo transitorio di maggior favore di due anni nel quale la qualificazione ai livelli può essere ottenuta, nel primo anno, con un punteggio inferiore di 10 punti per il livello L3 e di 5 punti per gli altri due livelli; nel secondo anno, con un punteggio inferiore di 5 punti per il livello L3 e di 2 punti per gli altri due livelli.

Naturalmente, la qualificazione ad un determinato livello consente di progettare ed espletare le procedure di affidamento per lavori, servizi o forniture nei livelli più bassi.

Ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 per i lavori e SF2 per i servizi e le forniture, nonché garantire la presenza di un soggetto con esperienza di cinque anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.

Per quanto riguarda la qualificazione per la fase di gestione e controllo dell'esecuzione, collaudo e messa in opera, le Linee guida hanno confermato la scelta, fatta in sede di bozza in consultazione, di individuare un unico livello di qualificazione, cui è collegato il necessario possesso di una serie di requisiti, di cui si parlerà meglio nel proseguo della trattazione, al fine di garantire a tutte le stazioni appaltanti la possibilità di seguire e verificare i contratti aggiudicati.

Quarta fase: identificazione e programmazione delle misure

Secondo quanto si ricava dalla Legge 190 così come meglio esplicitato e definito nell'Allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione, dopo aver svolto le prime tre fasi, sarà necessario identificare le misure necessarie a "neutralizzare" o ridurre il rischio. In tal senso, la legge e il PNA, individuano una serie di misure "obbligatorie" che devono, quindi, essere necessariamente implementate all'interno di ciascuna amministrazione.

Identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio.

A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità dei processi associati ai rischi specifici, *non sono emersi elevati livelli di rischio*. Si ritiene tuttavia opportuno, valutato anche il contesto esterno in cui opera oggi l'Amministrazione, nell'ambito di questo aggiornamento al Piano triennale anticorruzione e comunque con una logica di progressiva implementazione, di:

1. Segnalare gli uffici che devono presidiare i processi considerati più a rischio;
2. Identificare le misure generali da presidiare che intervengono in materie trasversali all'amministrazione nel suo complesso ;
3. Identificare misure specifiche a presidio del rischio ;

Per ogni misura viene individuato il relativo Responsabile, i tempi di realizzazione e le modalità di verifica dell'attuazione

Trattamento del rischio

Misure generali e misure specifiche

Principali misure generali da applicarsi nel triennio 2024/2026 da parte di tutti i Responsabili/Segretario generale

| Misure | Soggetti responsabili | Indicatore | Tempi di attuazione | Modalità di verifica |
|---|-----------------------|--|---------------------|---|
| Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 6bis della Legge 241/1990 e artt. 5 e 7 del D.P.R. 62/2013). | Tutti i Capi Settore | Rilevazione annuale delle dichiarazioni. | Entro il 31/12/2024 | Report di monitoraggio, entro il 31 dicembre |
| Applicazione corretta del nuovo Codice di comportamento (D.P.R. 62/2013 e Codice di comportamento dell'Ente) | Tutti i Capi Settore | Approvazione nuovo Codice di comportamento con deliberazione G.C. n° 153 del 01.12.2022 Formazione del personale sui contenuti del Codice. Verifica del rispetto delle norme attraverso la rilevazione annuale delle eventuali infrazioni. Possibile adozione del Codice Disciplinare | Entro il 31/12/2024 | Report di monitoraggio, entro il 31 dicembre |
| Rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di pubblicazione sul sito dell'Ente, con particolare riferimento agli atti la cui pubblicazione è requisito di efficacia (Con- | Tutti i Capi Settore | Verifica della pubblicazione degli incarichi e dei contributi/benefici diretti e indiretti concessi e pubblicati in | Entro il 31/12/2024 | Report di monitoraggio, in conformità All.9 PNA 2022, |

| | | | |
|--|--|---|----------------------------|
| <p>Formazione specifica per il personale che svolge la propria attività nelle aree più a rischio e per tutti i dipendenti sul Codice di comportamento.</p> | <p>Resp.Settori AA:GG Gare e Contratti, Patrimonio</p> | <p>Approvazione Piano della formazione</p> | <p>Entro il 30.04.2024</p> |
| <p>Verifica delle incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi dirigenziali (D.Lgs. 39/2013) – Rilascio delle dichiarazioni resa dagli interessati agli incaichi prima del conferimento e annualmente e relativa pubblicazione</p> | <p>Responsabile 1° Settore</p> | <p>Rilascio delle dichiarazioni richiesta agli interessati prima del conferimento e annualmente. Verifica della pubblicazione</p> | <p>Entro il 31/12/2024</p> |
| <p>Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblowing), art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001, norma recentemente modificata dalla Legge n.179/2017. Le segnalazioni degli illeciti possono essere effettuate con tre modalità.</p> | <p>Responsabile della prevenzione della corruzione/Segretario generale</p> | <p>N° 0 Segnalazioni ricevute 2022</p> | <p>Entro il 31/12/2024</p> |

| Misure | Soggetti responsabili | Indicatore | Modalità di verifica |
|--|--|---|--|
| Applicazione dei Protocolli di legalità | Responsabili Settori gare e contratti e Patrimonio | | Report di monitoraggio, entro il 31 dicembre |
| <p>Rotazione del personale si confermano le seguenti contro-misure:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. individuazione, per ogni settore, di più responsabili del procedimento per coinvolgere almeno due soggetti dell'ufficio 2. rotazione nelle commissioni di gara; 3. segregazione delle funzioni permane l'attribuzione in favore del Provveditorato OO.PP come Centrale di Committenza secondo gli accordi convenuti | Responsabili Di Settore | <p>Nomine RdP per Settore</p> <p>commissioni nominate</p> | Report di monitoraggio, entro il 31 dicembre |

| Misure | Soggetti responsabili | Indicatore | Tempi di attuazione |
|---|---|--|----------------------|
| Rispetto della disciplina in materia di formazione di commissioni Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. richiamato dall'art. 84 del d.lgs 163/2006 | Responsabili Settori Gare e Contratti e Patrimonio | dichiarazioni rilasciate curriculum pubblicati | Entro il 31/12//2024 |
| Controlli successivi a sorteggio di regolarità amministrativa (d.l. 174/2012) | Segretario generale | Determine altri atti pubblicati sul programma Halley | Bimestrali |

Monitoraggio

Le misure generali e specifiche sopra riportate al punto 4.1., sono state rendicontate a fine esercizio 2020 da ciascun Responsabile, sulla base dello schema adottato negli anni precedenti. I singoli report vengono conservati agli atti.

Rendicontazione

L'art.1 comma 14 della Legge 190/2012 stabilisce che il RPCT trasmetta e pubblichi sul sito web dell'ente una relazione recante i risultati dell'attività svolta. In primo luogo, occorre ribadire che la responsabilità del monitoraggio è del RPCT. Tuttavia, soprattutto in amministrazioni di maggiori dimensioni o con un elevato livello di complessità (es. dislocazione sul territorio di diverse sedi), il monitoraggio in capo al solo RPCT potrebbe non essere facilmente attuabile, anche in funzione della generalizzata numerosità degli elementi da monitorare. Per tale ragione, si possono prevedere sistemi di monitoraggio su più livelli, in cui il primo è in capo al pool o ufficio ad hoc - struttura organizzativa che è chiamata ad adottare le misure e il secondo livello in capo al RPCT. Il monitoraggio di primo livello, dunque, può essere attuato in autovalutazione da parte dei referenti (se previsti) o dai responsabili degli uffici e dei servizi della struttura organizzativa che hanno la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio. Anche se in

autovalutazione, il responsabile del monitoraggio di primo livello sarà chiamato a fornire al RPCT evidenze concrete dell'effettiva adozione della misura. È opportuno tener presente che questa modalità fornisce valutazioni di qualità meno elevata rispetto alle analisi condotte direttamente dal RPCT mediante struttura di supporto o da altre unità indipendenti (es. internal audit), poiché in questo caso si tratta di (auto) valutazioni effettuate dagli stessi soggetti che hanno la responsabilità dei processi/attività oggetto del controllo.

Pertanto, è opportuno ricorrere all'autovalutazione soltanto nelle aree in cui il rischio di corruzione è più basso, mentre nelle aree a più alto rischio, questa modalità deve essere utilizzata in combinazione con l'azione di monitoraggio svolta dal RPCT con struttura di supporto o da organi indipendenti rispetto all'attività da verificare.

La tempistica dovrebbe essere trimestrale o semestrale in quanto maggiore è la frequenza dell'attività di monitoraggio maggiore sarà la tempestività di eventuali interventi correttivi. Con riferimento alle modalità di verifica, il RPCT dovrà verificare la veridicità delle informazioni rese attraverso la richiesta **di informazioni-documenti e/o qualsiasi "prova " dell'effettiva azione svolta**. Sotto tale profilo lo strumento più efficace resta **il report** aziendale a carico del Settore/Servizio interessato per lo svolgimento approfondito di un sistema di audit confacente ad una struttura amministrativa più complessa mentre invece resta una verifica di tipo casuale quella effettuata a sorteggio o a campione.

Servizio Ispettivo

Il servizio ispettivo, da ricollegare ad una struttura più articolata e di supporto, provvede invece all'accertamento dell'osservanza del divieto di svolgere attività non autorizzate o incompatibili, nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 1, commi 56-65, della legge n. 662/1996, nonché di altre norme legislative, regolamentari e contrattuali in materia

Il servizio ispettivo procede alle verifiche nei seguenti casi:

- a) su segnalazione pervenuta sia da soggetti interni che esterni al Comune;
- b) periodicamente a campione;
- c) d'ufficio nel caso in cui il servizio venga comunque a conoscenza di situazioni in contrasto con le disposizioni vigenti in materia;
- d) quando previsto da norme di legge o regolamento;

Le verifiche a campione vengono effettuate per un minimo del 10% annuo dei dipendenti a tempo indeterminato.

Formazione

La Legge 190/2012, così come modificata dal D.lgs. 97/2016, ha riordinato la disciplina normativa italiana in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegality nella Pubblica Amministrazione, raccordandosi con il D.lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità e di trasparenza, con il D.lgs. 39/2013 in materia di inconfiribity ed incompatibility degli incarichi e con il D.P.R. 62/2013 in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

La Corte dei Conti con la Deliberazione n. 276/2013 ha sancito ufficialmente che la formazione anticorruzione e trasparenza è fuori dell'ambito applicativo dell'art. 6.co13 del D.L. 78/2010 e pertanto non è vincolata a tali limiti di spesa. Con l'introduzione nel nostro ordinamento del sistema di prevenzione della corruzione previsto dalla legge 190 del 2012 , la formazione viene espressamente prevista come una misura generale e obbligatoria di prevenzione e mitigazione del rischio corruzione. Difatti, la legge n. 190 del 2012 definisce un sistema formativo imperniato su tre principi fondamentali, ai quali la Scuola Nazionale dell'Amministrazione impronta l'intera propria attività di formazione. I tre principi sono quelli

della programmazione, della responsabilizzazione e della valutazione. Sotto il primo profilo, la legge n. 190 del 2012 inserisce la formazione fra i contenuti necessari dei piani di prevenzione della corruzione. Sotto il secondo profilo, cioè quello della responsabilizzazione, la legge n. 190 del 2012 prevede che spetti a ciascuna amministrazione il compito di individuare il personale da inserire nei vari programmi di formazione. Infine, sotto il terzo profilo, che è quello della valutazione, la legge n. 190 del 2012 attribuisce al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza compiti di verifica dell'efficacia dei piani formativi e l'ANAC precisa che "le amministrazioni dovranno monitorare e verificare il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro efficacia attraverso questionari destinati ai soggetti destinatari della formazione [le cui] domande riguarderanno le priority di formazione e il grado di soddisfazione dei percorsi già avviati.

Protocolli di legalità e patti di integrità

Come già illustrato nel PIAO 2022 Il Comune prevede :

Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni pubblici

I protocolli di legality coadiuvano i governi nella lotta alla corruzione nel settore degli appalti pubblici garantendo trasparenza nei processi decisionali. Accanto al sistema legislativo si pone il cosiddetto sistema pattizio delle misure antimafia espresso dalla prassi dei protocolli di legality che, il Ministero dell'Interno definisce come accordi stipulati fra i soggetti coinvolti nella gestione dell'opera pubblica (Prefettura, Stazione appaltante, Contraente Generale), finalizzati ad osteggiare le infiltrazioni mafiose che in maniera diretta o indiretta, attraverso imprese e società controllate, condizionano le attività economiche e finanziarie nei settori pubblici. Invero, la nascita di tali strumenti è collegata alla necessità di monitorare il territorio, soprattutto il

meridione, dove il consolidato fenomeno mafioso permette ad organizzazioni già radicate nella zona di appaltare la gestione di intere aree o servizi. I protocolli di legality traggono origine dal patto di integrity sviluppato negli anni '90 del secolo scorso da Transparency International Italia con l'obiettivo di aiutare governi nella lotta alla corruzione nel settore degli appalti pubblici e di garantire una maggiore trasparenza nei processi decisionali, con il fine di evitare il proliferarsi di fenomeni corruttivi. Il Patto di Integrità è, quindi, un documento, immediatamente applicabile, che l'Istituzione o l'Ente locale richiede ai partecipanti alle gare d'appalto che, per questi ultimi, non comporta oneri, né complica l'iter burocratico, ma che prevede un controllo incrociato e sanzioni nel caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Lo scopo è quello di dar vita ad un'azione sempre più efficiente e coordinata contro la corruzione negli appalti pubblici. Poi, l'evoluzione della legislazione antimafia ha condotto al riconoscimento legislativo dei protocolli di legality nell'articolo 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. Legge Anticorruzione). Tale legge, intitolata "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" consta di 2 articoli, il primo dei quali si compone di 83 commi, mentre il secondo reca la clausola di invarianza (ai sensi del quale: "dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente" tenendo presente che l'autonomia del privato di accettare o meno le clausole contenute nei protocolli appare condizionata dalla volontà unilaterale della Pubblica Amministrazione. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge dispone, allora, che "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legality o nei patti di integrity costituisce causa di esclusione dalla gara". Dunque, il comma 17 dell'articolo 1 in esame conferma che i protocolli di legality rientrano nella disciplina che regola le procedure di aggiudicazione dell'appalto, qualificandoli, di conseguenza, come atti amministrativi con portata generale nei confronti dei concorrenti. Quindi, tale "potestà di esclusione sussiste anche a fronte della mancata accettazione, a monte, di detti protocolli. Se si ritenesse suscettibile di sanzione unicamente il mancato rispetto di dette clausole in fase di esecuzione contrattuale, allora verrebbe meno il voluto e dichiarato effetto di anticipazione massima della soglia di tutela e di deterrenza e risulterebbe altresì priva di qualunque

utilità la prevista sanzione dell'esclusione dalla gara, come tale destinata obiettivamente a operare nella fase antecedente alla aggiudicazione e all'avvio dell'esecuzione del contratto".

Controlli interni

Controlli di regolarità successiva amministrativa

Nell'anno 2023 sono stati effettuati per sorteggio controlli interni bimestrali per le determinazioni e gli altri atti compresi nel programma Halley per:

- n°**934** complessivo determinazioni per l'anno 2023 di cui
- Segreteria, 5 AA.GG e Personale, n° 78 Sett.II Politiche Sociali, 240 Sett.III Lavori Pubblici, 52 Sett. IV Vigilanza Ambientale, 71 Sett.V Patrimonio, 112 Sett.VI Finanze e Tributi, 49 Sett.VII Gare e Contratti, 124 Sett.VIII Polizia Municipale, 52 . Sett.IX Condoni e Urbanistica, 40 Avvocatura 85, Unità di Progetto Pian.Terr.Ufficio di Piano, 5 Unità di progetto PICS 16 SIC 5

Gli atti controllati rispettano le disposizioni normative nazionali, regionali, di settore, la regolamentazione dell'ente, gli atti presupposti (riferimento a documenti generali di programmazione quali Bilancio, Dup, Peg, Programmazione fabbisogno del personale, Programmazione triennale lavori

pubblici), le norme sulla finanza pubblica (con particolare riferimento alle norme sull'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese), le norme sulla tracciabilità dei pagamenti, la normativa sulla trasparenza e norme di prevenzione della corruzione, le procedure e la correttezza formale, il rispetto dei tempi e la congrua motivazione, il rispetto della normativa sui contratti pubblici (D-Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Risultano rispettate le norme sulla pubblicità e trasparenza disciplinate dal D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, in particolar modo gli atti la cui pubblicazione è condizione di efficacia: contributi e incarichi. Si evidenzia il rispetto delle nuove norme sull'armonizzazione dei bilanci introdotte dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 .

Responsabili di procedimento

Come previsto dal Piano vengono annualmente nominati dai Responsabili di Settore i **Responsabili di procedimento**, in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento (responsabile e sottoscrittore).

La disposizione di riferimento è l'art. 31 del Codice che individua le funzioni del RUP negli appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni. Le previsioni in esso contenute si applicano anche alle stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza o che operano in aggregazione e, per espresso rinvio dell'art. 114, ai settori speciali (gas, energia termica, 3 elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica). Disposizioni particolari sono, invece, previste per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, per il caso di appalti di particolare complessità e per gli appalti di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, mentre la norma in esame non si applica alle stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni ed enti pubblici. Dette stazioni appaltanti, infatti, sono tenute a individuare,

secondo i propri ordinamenti e nel rispetto dei criteri di economicity, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del Codice alla cui osservanza sono tenute. Le linee guida richiamano anche gli artt. 42 e 77 del Codice e l'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001 che individuano specifiche ipotesi di incompatibilità applicabili al RUP, e il d.p.r. n. 62/2013 (Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici). Nell'individuazione della disciplina di maggior dettaglio dei compiti del RUP, l'Authority ha proceduto in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti e nel rispetto del divieto di gold plating, evitando l'introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli imposti dalle direttive europee. A tal fine, la scelta operata è stata nel senso di prendere come base di riferimento le disposizioni del d.p.r. 207/2010, opportunamente adattate al nuovo quadro normativo, per garantire continuità rispetto a procedure ormai consolidate e facilitare l'adattamento alle nuove disposizioni. Rispetto a ciascuna previsione, è stata effettuata un'analisi costi/benefici al fine di valutare, anche sulla base delle osservazioni e delle specifiche richieste di integrazione formulate dagli stakeholders, l'opportunità di confermare/eliminare/modificare/integrare/chiarire la previsione normativa previgente. In tal modo, è stata evitata l'introduzione di nuovi o maggiori oneri a carico delle stazioni appaltanti. Con riferimento ai compiti connessi ad adempimenti di nuova introduzione (quali ad esempio quelli previsti dall'art. 31, comma 12, 89, comma 9, del Codice), si è cercato di inserire gli stessi nell'ambito delle più ampie funzioni assegnate al RUP, al fine di evitare che il relativo svolgimento potesse comportare significativi aumenti di costi. Con riferimento alle competenze in ordine al controllo della documentazione amministrativa, è stata prevista la possibilità della relativa attribuzione, a scelta della stazione appaltante, al RUP, a un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, a un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, prevedendo che in ogni caso il RUP eserciti una funzione di coordinamento e controllo e adotti le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate. Ciò in quanto è stato ritenuto che la commissione di gara debba essere incaricata della sola valutazione delle offerte. In merito al sub-procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse è stato previsto che, nel bando di gara, la stazione appaltante indichi se la verifica di congruità delle offerte è rimessa alla Commissione giudicatrice o al RUP e se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste,

debba o possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, della commissione giudicatrice o di altra commissione nominata ad hoc. Analogamente si ritiene che per quanto concerne le nuove previsioni relative ai requisiti professionali, atteso che i maggiori oneri conseguenti dovrebbero essere sensibilmente mitigati dalle previsioni transitorie che consentono al RUP che abbia svolto in passato le relative funzioni in carenza del titolo di studio oggi prescritto, di continuare ad esercitare le stesse in alcune specifiche ipotesi. I costi connessi alla richiesta di un'adeguata formazione e del costante aggiornamento professionale possono, invece, essere sensibilmente contenuti dalle stazioni appaltanti inserendo specifici percorsi formativi rivolti ai RUP nei programmi annuali di formazione. Non sono state accolte alcune richieste relative alla eliminazione/modifica di specifici compiti previsti nelle varie fasi della procedura di affidamento quando gli stessi sono espressamente previsti dalla norma in capo al RUP (es. art. 26, comma 6, lett. d; art. 89 comma 9, del codice). Nel rispetto del divieto di gold plating, non sono state accolte le richieste relative all'inserimento di alcuni specifici compiti non previsti dalla normativa vigente in capo al RUP (es. la verifica del rispetto di quanto previsto all'art. 95, comma 2, quarto periodo e dell'art. 3, comma 9 della legge n. 136/2010 che disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari). Non è stata accolta la richiesta di procedere alla quantificazione delle penali in conformità a quanto previsto dall'abrogato art. 145 del d.p.r. 207/2010 nel rispetto del divieto di gold plating ed in considerazione del fatto che, in mancanza di specifiche previsioni, troverebbe applicazione la disciplina del codice civile. Non hanno trovato accoglimento le richieste di integrazioni aventi ad oggetto previsioni già contenute nel Codice. Per l'ANAC non è stata accolta la richiesta di specificare i compiti introdotti dall'art. 31, comma 12, in quanto la norma rimette espressamente al soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento l'individuazione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso cui garantire il controllo effettivo da parte della s.a. sull'esecuzione delle prestazioni. Per l'ANAC non si è ritenuto di accogliere la richiesta di prevedere una comunicazione obbligatoria della richiesta e poi della emissione dei CEL ai subappaltatori in quanto ai sensi dell'art. 105, comma 22 il CEL dell'affidatario è relativo ai soli lavori eseguiti direttamente e i subappaltatori possono richiedere alle s.a. i CEL relativi alle prestazioni affidate in subappalto e dagli stessi eseguite. Per l'ANAC non ha trovato accoglimento la richiesta di prevedere un meccanismo sanzionatorio delle eventuali

inadempienze del RUP e dei soggetti incaricati delle attività a supporto. Per l'ANAC non sono state accolte le proposte di prevedere la coincidenza delle figure del RUP e del progettista/direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione per soglie di importo inferiore a 1.000.000 atteso che l'art. 26, comma 6, lett. d) del Codice prevede che per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica preventiva della progettazione è effettuata dal RUP, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9), e il punto 7 del medesimo articolo stabilisce che lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo. Per l'ANAC non sono state accolte le richieste di prevedere che non vi possa mai essere coincidenza tra le figure su indicate in quanto l'art. 31, comma 5, "determina, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto", prevedendo espressamente tale possibilità. Per l'ANAC non ha trovato accoglimento la richiesta di rimettere alla stazione appaltante la possibilità di prevedere delle deroghe alla regola della coincidenza delle figure su indicate in quanto lascia margini di discrezionalità troppo ampi.

PARTE SECONDA TRASPARENZA

Introduzione: definizioni e struttura organizzativa

Definizioni

Nella redazione del presente documento si intendono:

- a) per "legge 190/2012", la legge 6 novembre 2012, n. 190;
- b) per "d.lgs. 33/2013", il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- c) per P.I.A.O. Piano integrato delle attività e dell'organizzazione che sostituisce "PTPCT" il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'articolo 1 comma 60 della legge 190/2012;
- d) per "RPCT", il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 190/2012;
- e) per OIV "Organo indipendente di Valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) della legge 4 marzo 2009, n. 15;

A livello normativo, il primo riferimento alla trasparenza amministrativa si è avuto con l'art. 1 della l. n. 241 del 1990 il quale sancisce che «l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di (...) pubblicità e di trasparenza (...)». Come noto, però, tale legge disciplina espressamente il procedimento e provvedimento amministrativo e quindi, seppur l'art. 1 richiami i principi costituzionali, tale nozione di trasparenza in realtà è ad essi strettamente connessa.

Il concetto di trasparenza amministrativa come strumento di prevenzione della corruzione, invece, trova esplicito riconoscimento nell'art. 1, comma 30 della l. 190 del 2012 il quale dispone che «le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della l. n. 241 del 1990 e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati (...) le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase». È attraverso tale previsione normativa che si afferma una posizione paritaria nel rapporto cittadino-istituzioni sì da riconoscere in capo ai primi non più un ruolo passivo bensì attivo. Nel Piano Nazionale Anticorruzione del 2016 (il primo ad essere stato predisposto dall'ANAC a seguito del d.lg. n. 90/2014 che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza), l'ANAC ha ribadito che «la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è posta al centro dello sviluppo della cultura della legality in ogni ambito dell'attività pubblica» Tale concetto è stato ribadito anche nel PNA 2019 lì dove si afferma che «il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse

pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è anche da considerare come condizione di garanzia delle liberty individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto alla buona amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. Il PNA 2019 sottolinea come la trasparenza messa in atto dalla Pubblica Amministrazione, per essere effettiva e sostanziale, debba rispettare i criteri di qualità delle informazioni da pubblicare³³ tra cui quelli dell'integrità, aggiornamento continuo, completezza, tempestività, consultazione semplice, comprensibilità dei contenuti (c.d. accessibility totale), omogeneità, facile accessibilità

Per quanto attiene, invece, i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il PNA adottato dall'ANAC «costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei propri PTPCT» ora PIAO. Il PTPCT del comune, invece, costituisce «un atto organizzativo fondamentale in cui è definita la strategia di prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione» i cui destinatari «sono coloro che prestano a qualunque titolo servizio presso l'Amministrazione»; Piani triennali, che devono essere elaborati da ogni Amministrazione entro il 31 gennaio, in base alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97/2016 all'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013, devono indicare espressamente i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e degli altri dati indicati dalla predetta normativa. Ciò rientra secondo l'ANAC non in una perdita di importanza della programmazione della trasparenza bensì «in un'ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture interne delle amministrazioni ai fini dell'effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza» Affinché il RPCT possa infatti operare nel migliore dei modi ai fini della trasparenza, è necessario che questi coinvolga tutti i dipendenti dell'Amministrazione che nelle varie posizioni che ricoprono partecipano alla fase di formazione e pubblicazione degli atti

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa al 31.12.2023 si compone: Dip. a T.IND. 120 di cui 69 M e 51 F; Dip. a T.DET. 16 di cui 10 M e 6 F. per un Tot. 136 – M. 79 F.57

Durata delle pubblicazioni

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1* gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4 del d.lgs. 33/2013.

Decorso detto termine, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 33/2013. La trasparenza consiste nella pubblicità di atti, documenti, informazioni e dati propri di ogni amministrazione, resa oggi più semplice e ampia dalla circolazione delle informazioni sulla rete internet a partire dalla loro pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni. Lo scopo è quello di favorire forme diffuse di controllo sull'azione amministrativa, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi.. è necessario bilanciare le disposizioni sulla pubblicazione con la normativa sulla privacy in quanto Con l'adozione di apposite Linee guida (provvedimento del 15 maggio 2014), il Garante è intervenuto proprio per assicurare l'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web di atti e documenti. Le linee guida hanno lo scopo di individuare le cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di

trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa. Le linee guida del Garante distinguono gli obblighi di pubblicazione in: obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza (quelli previsti dal decreto trasparenza) e obblighi di pubblicazione per altre finalità (contenuti in altre disposizioni di settore non riconducibili a finalità di trasparenza, quali ad es. le pubblicazioni matrimoniali). Gli obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. Comprendono, ad esempio: i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione; i dati sull'articolazione degli uffici, sulle competenze e sulle risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale; i nomi dei responsabili dei singoli uffici; l'illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione dell'amministrazione (es. mediante l'organigramma); l'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica cui il cittadino possa rivolgersi. Gli altri obblighi di pubblicazione sono contenuti in specifiche disposizioni di settore e riguardano finalità diverse dalla trasparenza, come quelli che prevedono la pubblicità legale di determinati atti amministrativi. Si pensi, ad esempio, alle pubblicazioni ufficiali dello Stato; alle pubblicazioni di deliberazioni, ordinanze e determinazioni sull'albo pretorio online degli enti locali; alle pubblicazioni matrimoniali; alla pubblicazione degli atti concernenti il cambiamento del nome; alla pubblicazione della comunicazione di avviso di deposito delle cartelle esattoriali a persone irreperibili; ecc. In queste ipotesi non si applicano le specifiche previsioni del decreto trasparenza relative all'accesso civico, all'indicizzazione nei motori di ricerca, al riutilizzo, alla durata dell'obbligo di permanenza sul web di 5 anni e alla trasposizione in archivio. Le pubbliche amministrazioni non possono pubblicare qualunque dato e informazione per finalità di trasparenza ma possono diffondere dati personali solo se ciò è ammesso da una specifica disposizione di legge o del regolamento comunale vigente. Per gli atti e i documenti contenenti dati personali, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web istituzionale, il soggetto pubblico deve limitarsi a includere negli atti da pubblicare solo quei dati personali realmente necessari e proporzionati alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto. Se sono sensibili (ossia idonei a rivelare ad esempio l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione a partiti o sindacati, lo stato di salute e la vita sessuale) o relativi a procedimenti giudiziari, i dati possono essere trattati solo se indispensabili, ossia se la finalità di trasparenza non può essere conseguita con dati anonimi o dati personali di natura diversa. È necessario tener conto che È vietato diffondere dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici. Il Garante ha più volte ribadito la necessità di garantire il rispetto della dignità delle persone, facendo oscurare, ad esempio, dai siti web di diversi Comuni italiani i dati personali contenuti nelle ordinanze con le quali i sindaci disponevano il trattamento sanitario obbligatorio per determinati cittadini. Per anonimizzare un documento non basta sostituire il nome e cognome con le iniziali dell'interessato ma occorre oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite all'interessato che ne possono consentire l'identificazione anche a posteriori. Quanto alla durata delle pubblicazioni il Decreto "trasparenza" pone un termine generale di mantenimento online delle informazioni pari a 5 anni. Le uniche eccezioni riguardano:

- gli atti che producono ancora i loro effetti alla scadenza dei cinque anni, che devono rimanere pubblicati fino a che non cessa la produzione degli effetti (es. le informazioni riferite ai vertici e ai dirigenti della P.A., che vengono aggiornati e possono restare online oltre i cinque anni, fino alla scadenza del loro mandato);
- i dati riguardanti i titolari di incarichi politici, i dirigenti, i consulenti e i collaboratori (che devono rimanere pubblicati per i 3 anni successivi alla scadenza dell'incarico);

- i dati per i quali è previsto un termine diverso dalla normativa in materia di privacy.

È bene sottolineare che, in ogni caso, una volta raggiunti gli scopi per i quali i dati personali sono stati resi pubblici, gli stessi devono essere oscurati anche prima del termine dei 5 anni.

Nelle Linee guida il Garante ha ribadito che:

- la diffusione di dati personali nell'albo pretorio online è lecita solo se prevista da una specifica norma di legge o di regolamento;
- occorre far riferimento in ogni caso al principio di pertinenza e non eccedenza e prestare particolare attenzione ai dati sensibili e giudiziari (con la necessità di agire nel rispetto dei propri regolamenti e il divieto assoluto di pubblicare dati idonei a rivelare lo stato di salute);
- la diffusione dei dati personali è corretta entro i limiti temporali previsti dalla normativa di riferimento o, in mancanza di indicazioni, fino al raggiungimento dello scopo per il quale l'atto è stato adottato e i dati resi pubblici;
- occorre evitare l'indicizzazione nei motori di ricerca generalisti dei dati personali contenuti negli atti pubblicati nell'albo pretorio online.

Il principio generale del libero riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici va bilanciato con i principi in materia di protezione dei dati personali, primo fra tutti quello di finalità.

Il Garante ha ritenuto opportuno che i soggetti pubblici inseriscano nella sezione "Amministrazione trasparente" un alert generale con cui si informi il pubblico che i dati personali pubblicati sono «riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo dei dati pubblici (...), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali».

Procedimento di elaborazione, adozione e aggiornamento del programma

Il principio della trasparenza

Il d.lgs. 33/2013, intende la trasparenza come *“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”* (art. 1, comma 1).

Tra le principali novità introdotte dal d.lgs. 33/2013 si riscontra l'istituzione del diritto di accesso civico. L'art. 5, comma 1, del decreto, infatti, impone alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati introducendo, il diritto di chiunque, di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

All'accesso di cui al comma 1, *"allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico"*, il comma 2 aggiunge che *"chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis"*.

L'accessibilità totale presuppone l'accesso a tutte le informazioni consentendo a ciascun cittadino la possibilità di controllare la pubblica amministrazione con il principale scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità (art. 11, comma 1, d.lgs. 150/2009).

Nella logica del decreto, la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività delle pubbliche amministrazioni in modo da:

- a) sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento;
- b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione;
- c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità.

La funzione della trasparenza nella l. n. 190 del 2012 e nei Piani nazionali e triennali di prevenzione della corruzione - Come brevemente accennato nel precedente capitolo, alla trasparenza amministrativa, nella sua evoluzione storica, è stata attribuita anche la funzione di strumento di prevenzione della corruzione attraverso il quale consentire al cittadino di controllare l'operato della Pubblica Amministrazione. In tale prospettiva il legislatore ha disposto appositi strumenti e individuato specifiche figure al fine di raggiungere tale obiettivo istituzionale e rendere trasparenti i processi decisionali e le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione. Un passo importante in tale direzione del sistema normativo è stato compiuto con la l. n. 190 del 2012 e con i d.lgs. n. 33/2013 e d.lgs. n. 97/2016. La trasparenza amministrativa, in tale prospettiva intesa come mezzo per prevenire la maladministration, è in grado da un lato di persuadere coloro che lavorano e operano in nome e per conto dello Stato ad agire secondo etica e legality, dall'altro di operare in conformità alle c.d. best practice di provenienza normativa, ma soprattutto indicate nei Piani nazionali e triennali anticorruzione²⁴. Indubbiamente la partecipazione del cittadino alla vita della pubblica amministrazione e la possibilità di esercitare un controllo diffuso sul suo operato costituiscono un importante passo in avanti nell'ottica della prevenzione della corruzione. È così che l'accessibilità ai dati che la pubblica amministrazione è tenuta a pubblicare e/o far visionare non solo deve essere formale, ma anche sostanziale-totale ovvero deve consentire al quisque de populo di comprendere la portata e il contenuto del documento al quale ha avuto accesso garantendo la possibilità di verificare che effettivamente le istituzioni agiscano secondo i principi di buon andamento e imparzialità sanciti, in primis, dall'art. 97 cost.. A livello normativo, il primo riferimento alla trasparenza amministrativa si è avuto con l'art. 1 della l. n. 241 del 1990 il quale sancisce che «l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di (...) pubblicità e di trasparenza (...)». Come noto, però, tale legge disciplina espressamente il procedimento e provvedimento amministrativo e quindi, seppur l'art. 1 richiami i principi costituzionali, tale nozione di trasparenza in realtà è ad essi strettamente limitata. Il concetto di trasparenza amministrativa come strumento di prevenzione della corruzione, invece, trova esplicito riconoscimento nell'art. 1, comma 30 della l. 190 del 2012 il quale dispone che «le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della l. n. 241 del 1990 e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, hanno

l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati (...) le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase». È attraverso tale previsione normativa che si afferma una posizione paritaria nel rapporto cittadino-istituzioni sì da riconoscere in capo ai primi non più un ruolo passivo bensì attivo . Quanto poi alle tipologie di accesso civico semplice e generalizzato introdotte con i d.lgs. nn. 33/2013 e 97/2016, vi è la possibilità per quello semplice di disporre nei piani triennali ulteriori documenti che devono essere oggetto di pubblicazione rispetto a quelli già individuati dalle disposizioni di legge. In particolare, per il primo, in caso di mancata pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» vi sarà la possibilità per il cittadino di chiedere che ciò avvenga e di poter rivolgersi oltre che all'Ente inadempiente al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. In tal caso, il cittadino svolge il ruolo di controllore sul rispetto di tali obblighi da parte delle pubbliche Amministrazioni. Per quanto riguarda, invece, l'accesso civico generalizzato l'ANAC, con delibera n. 1309/2016, ha previsto delle eccezioni assolute all'accesso generalizzato e delle eccezioni relative anche dette qualificate a tutela di interessi pubblici e privati che potrebbero subire un pregiudizio qualora sottoposte ad un accesso indiscriminato . Mentre per quelle assolute è il legislatore che a monte prevede espressamente le ipotesi in cui con certezza non è consentito l'accesso o lo è con particolari condizioni e limiti (es. segreto di Stato), per quelle relative, invece, è consentito alle Amministrazioni di esercitare la propria discrezionalità al fine di valutare, mediante bilanciamento, se debba prevalere l'interesse alla riservatezza o all'ostensione. Il Piano Nazionale Anticorruzione è atto di indirizzo per l'applicazione della normativa in ambito di prevenzione della corruzione e trasparenza e individua i principali rischi di corruzione, i rimedi da attuare oltre alla previsione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto . L'ANAC ha espressamente affermato che «l'obiettivo è quello di rendere disponibile nel PNA uno strumento di lavoro utile per chi, a diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione. Le ragioni di fondo che hanno guidato la scelta (...) sono, oltre a quella di semplificare il quadro regolatorio al fine di agevolare il lavoro delle amministrazioni e il coordinamento dell'Autorità, quelle di contribuire ad innalzare il livello di responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni a garanzia dell'imparzialità dei processi decisionali» . Il primo Piano Nazionale Anticorruzione redatto dall'allora CIVIT n. 72/2013 specificò che la trasparenza non doveva essere considerata come l'obiettivo finale, bensì lo strumento attraverso il quale l'amministrazione deve operare in modo eticamente corretto sì da rapportarsi con il cittadino mirando esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi indicati all'art. 1, comma 1 della l. n. 241 del 1990. Nel Piano Nazionale Anticorruzione del 2016 (il primo ad essere stato predisposto dall'ANAC a seguito del d.lg. n. 90/2014 che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza), l'ANAC ha ribadito che «la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è posta al centro di molte indicazioni internazionali in quanto strumentale alla promozione dell'integrity, allo sviluppo della cultura della legality in ogni ambito dell'attività pubblica» . Tale concetto è stato ribadito anche nel PNA 2019 lì dove si afferma che «il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrity e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è anche da considerare come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto alla buona amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. Oggi, dunque, la trasparenza è anche regola per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia» . Sulla scia di tale concezione della trasparenza, il PNA 2019 sottolinea come la trasparenza messa in atto dalla Pubblica Amministrazione, per essere effettiva e sostanziale, debba rispettare i criteri di qualità delle informazioni da pubblicare tra cui quelli dell'integrity, aggiornamento continuo, completezza, tempestività, consultazione semplice, comprensibilità dei contenuti (c.d. accessibility totale), omogeneità,

facile accessibilità . Per quanto attiene, invece, i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il PNA adottato dall'ANAC «costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei propri PTPCT» . Il PTPCT, invece, costituisce «un atto organizzativo fondamentale in cui è definita la strategia di prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione» i cui destinatari «sono coloro che prestano a qualunque titolo servizio presso l'Amministrazione» . I Piani triennali, che devono essere elaborati da ogni Amministrazione entro il 31 gennaio, in base alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97/2016 all'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013, devono indicare espressamente i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e degli altri dati indicati dalla predetta normativa. Ciò rientra secondo l'ANAC non in una perdita di importanza della programmazione della trasparenza bensì «in un'ottica di responsabilizzazione maggiore delle strutture interne delle amministrazioni ai fini dell'effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza» . A tal proposito, l'ANAC ha precisato che anche se il Piano triennale ha appunto una durata triennale, ogni anno deve essere comunque adottato un nuovo piano completo così come chiaramente disposto dall'art. 1, comma 8 l. n. 190 del 2012. Tale chiarimento si è reso necessario in quanto l'Autorità ha riscontrato «che molte amministrazioni, nel tempo, hanno adottato un unico PTPCT a cui si sono riferite negli anni successivi mediante numerosi rinvii e/o soppressioni ed integrazioni di paragrafi, con conseguenti difficoltà di coordinamento tra le diverse disposizioni e di comprensione del testo» costituendo ciò una vera e propria elusione dello «scopo della norma che è quello di disporre di uno strumento organizzativo utile, chiaro, comprensibile per intervenire in via preventiva su fattori potenzialmente fonte di rischi corruttivi» . I PTPCT devono così individuare le misure organizzative sulla base del contesto interno ed esterno all'Ente (dimensione, contesto territoriale, culturale, economico, organizzativo ecc.), della valutazione del rischio effettuata secondo il principio c.d. dell'accountability e cioè attraverso una ponderazione dei vari fattori e, infine, attraverso il trattamento del rischio e cioè con la identificazione e predisposizione di specifiche misure di prevenzione per le quali dovranno anche essere destinate delle risorse economiche volte concretamente ad attuarle. Tutto ciò fa sì che in alcun modo si possa parlare di un procedimento di valutazione del rischio standardizzato tant'è che l'adozione di un PTPCT non adeguato o addirittura copiato equivarrà ad una mancata adozione e sarà quindi ugualmente fonte di responsabilità. Le attività di controllo predisposte con il piano triennale devono essere «coerenti con gli altri sistemi di controllo presenti, senza che ciò comporti un aggravio dei procedimenti interni, e orientato a valorizzare le strutture di vigilanza già esistenti, in un'ottica di ottimizzazione e coordinamento delle attività di controllo. È inoltre necessario evitare controlli meramente formali svolti in una logica di adempimento burocratico; occorre implementare, al contrario, controlli di tipo sostanziale» . I piani triennali devono essere poi pubblicati entro un mese dalla loro adozione sul sito istituzionale dell'Amministrazione o dell'Ente nella sezione «Amministrazione Trasparente». Con riferimento specifico alla trasparenza, i PTPCT devono contenere «una adeguata programmazione di tale misura» . Al fine di rendere tempestivo ed effettivo il flusso delle informazioni è necessario che nella sezione siano indicati espressamente i nominativi o la posizione ricoperta da coloro che si occupano della trasmissione dei dati e quelli sui quali grava l'obbligo di individuazione e pubblicazione.

Coordinamento con la Performance individuale e organizzativa

Posizione centrale occupa l'attuazione della Performance individuale e organizzativa , destinato ad indicare, con chiarezza, obiettivi e indicatori, criteri di monitoraggio, valutazione e rendicontazione. Il PdP resta comunque il principale strumento che la legge pone a disposizione dei cittadini perché possano conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l'operato delle amministrazioni pubbliche.

Attualmente l'articolo 169 del TUEL stabilisce che al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il Pdp di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009, sono attualmente unificati nel piano esecutivo di gestione (PEG).

La valutazione della premialità del personale richiede un necessario aggiornamento della disciplina regolamentare per l'attuazione specifica della materia della performance organizzativa e individuale e del ciclo della performance di cui si indicano a titolo meramente esemplificativo alcune possibili linee generali di indirizzo:

"Gli obiettivi, sia di gestione corrente sia conseguenti alle indicazioni strategiche dell'Amministrazione e sono:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'Ente;*
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;*
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della quality dei servizi erogati e degli interventi;*
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;*
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;*
- f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;*
- g) correlati alla quantity delle risorse disponibili e alla quality delle risorse strumentali e umane*

Allo stato al PEG è collegato l'intero sistema di valutazione e di incentivazione di tutto il personale dell'ente.

La pubblicazione dei dati relativi al raggiungimento degli obiettivi inseriti nel PEG assumono rilevanza nella scelta delle informazioni da rendere disponibili ai cittadini e agli utenti dei servizi.

Le Pubbliche Amministrazioni si devono avvalere di una serie di meccanismi volti a consentire la pianificazione, la programmazione, la misurazione e, infine, la valutazione della propria "performance", intesa come l'insieme dei risultati delle azioni strategiche e delle attività poste in essere per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Tale impostazione è contenuta nel D.Lgs. n. 150/2009 il quale esplicita che le suddette logiche della performance sono volte al miglioramento della quality dei servizi offerti dalle Amministrazioni Pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle Amministrazioni Pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

Pertanto, il percorso di performance si lega strettamente alla pianificazione ed alla programmazione, all'esecuzione di azioni e di attività, ai risultati delle stesse, alle modalità di rappresentazione di questi e, come tale, si presta ad essere oggetto di misurazione, gestione e valutazione. Il D.Lgs. n. 74/2017 è intervenuto sul D.Lgs. n. 150/2009 apportando alcune modifiche, tra le quali ritroviamo la precisazione che, per i dirigenti, la valutazione della performance individuale e organizzativa rileva ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato. Così come sono anche rilevanti le ulteriori novazioni introdotte dal D.Lgs. n. 74/2017, in tema di allineamento degli obiettivi di performance individuali con la missione istituzionale e, in base al principio della sussidiarietà verticale, anche con le politiche nazionali.

Si evidenzia, inoltre, l'art. 3 del D.Lgs. n. 74/2017, modificativo dell'art. 5 del D.Lgs. n. 150/2009, che prevede di affiancare accanto a specifici obiettivi che ciascuna Pubblica Amministrazione definisce con il Piano delle Performance, gli obiettivi generali, che identificano - le priority strategiche delle Pubbliche Amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini.

Ai fini dell'attuazione dei principi generali enunciati dalla normativa sopra richiamata, le Amministrazioni Pubbliche si devono adoperare per sviluppare, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il c.d. ciclo di gestione della performance articolato in diverse fasi: a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori e loro collegamento con la programmazione finanziaria e di bilancio; b) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; c) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; d) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; e) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni.

Il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni è affidato all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica dall'organo di indirizzo politico-amministrativo

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

Il ruolo di Responsabile per la trasparenza è stato unificato con quello di Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC)

Il RPCT svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'OIV o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e, nei casi più gravi, all'Ufficio per i procedimenti disciplinari in casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il RPCT, inoltre, vigila sulla regolare attuazione dell'istituto dell'accesso civico.

Individuazione e modalità di coinvolgimento dei portatori di interessi diffusi (stakeholders)

Il d.lgs. 33/2013, all'art. 3, prevede il diritto di conoscibilità delle informazioni e dei documenti oggetto di accesso civico generalizzato e di pubblicazione obbligatoria, ribadendo, all'art. 9, la piena accessibilità agli stessi da parte dei cittadini.

Sulla base di questi principi è opportuno che l'amministrazione raccolga feedback dai cittadini/utenti e dagli stakeholders (vengono individuati come stakeholders, al fine di un loro coinvolgimento per la realizzazione e la verifica dell'efficacia delle attività proposte nel presente programma, i cittadini anche in forma associata, le associazioni sindacali e/o di categoria, i mass media, gli ordini professionali e le imprese anche in forma

associata) sul livello di utility dei dati pubblicati, anche per un più consapevole processo di aggiornamento annuale del PIAO ovvero PTPCT, nonché eventuali reclami sulla quality delle informazioni pubblicate ovvero in merito a ritardi e inadempienze riscontrate.

Modalità e tempi di attuazione

Nel PNA 2022 all'A..9 è previsto Elenco degli obblighi di pubblicazione della Sezione Amministrazione Trasparente Sotto Sezione 1 Livello Bandi di gara e contratti (sostitutivo degli obblighi elencati per la sottosezione Bandi di Gara e Contratti All.1) Delibera ANAC 1310/2016 e All.1) Delibera ANAC 1134/2017. Lo svolgimento di tale adempimento presuppone il coinvolgimento necessario dei Responsabili di Settore dell'Ente in riferimento agli adempimenti previsti dal monitoraggio in materia di trasparenza e pubblicazione sul sito web del comune.

| | ATTIVITÀ | SETTORE/SERVIZIO RESPONSABILE | INIZIO PREVISTO | FINE PREVISTA |
|---|---|-------------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | Aggiornamento Parte Trasparenza del PTCPT | RPCT | | 31/12/2024 |

| | | | | | |
|------|---|--|---|----------|----------|
| 2023 | 2 | Pubblicazione | Tutti i responsabili | 01/01/24 | 31/12/24 |
| | 3 | Controllo e monitoraggio pubblicazione atti e documenti | RPCT | 01/01/24 | 15/12/24 |
| | 4 | Aggiornamento pubblicazioni conseguenti a eventuali modifiche della composizione degli organi di indirizzo politico amministrativo | RPCT – 1* Settore affari generali e istituzionali | 01/01/24 | 15/12/24 |
| | 5 | Verifica rimozione dati non più da pubblicare per decorso termine quinquennale | 1* Settore affari generali e istituzionali – | 01/01/24 | 15/12/24 |
| | 6 | Aggiornamento delle informazioni pubblicate secondo gli obblighi di legge | Tutti i settori e servizi | 01/01/24 | 15/12/24 |
| | | | | | |
| | 1 | Pubblicazione dei dati sui contratti secondo il formato predisposto dall'ANAC (xml) | Tutti i responsabili e ditta SIALAB | 01/01/24 | 15/12/24 |
| | 2 | Verifica rimozione dati non più da pubblicare per decorso termine quinquennale | 1* Settore affari generali e istituzionali | 01/01/23 | 15/12/24 |
| | 3 | Aggiornamento delle informazioni pubblicate secondo gli obblighi di legge | Tutti i settori e servizi | 01/01/23 | 31/12/24 |
| | | | | | |

Iniziative di comunicazione della trasparenza

Iniziative per la trasparenza

Per quanto riguarda le azioni da intraprendere in materia di accessibility si andrò verso l'utilizzo sempre più ampio di programmi che producano documenti in formato aperto. La quasi totalità dei documenti pubblicati è già in formato pdf; verrà incrementata la pubblicazione di dati in formati elaborabili (xml, ods, odt).

Verrà comunque verificata la accessibility dei formati dei documenti presenti sul sito e saranno prese iniziative per rimuovere eventuali ostacoli all'accesso.

La sezione "Amministrazione trasparente"

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita, già dal 20 aprile 2013, nella *home page* del sito istituzionale dell'Ente un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Le sezioni sono costruite in modo che, cliccando sull'identificativo, sarà possibile accedere ai contenuti della stessa.

A partire dal 2015 la pubblicazione di alcune sezioni è stata automatizzata tramite un apposito software integrato con i gestionali dei provvedimenti amministrativi. Nel 2016 sono state integrate ulteriori sezioni. Nel 2017 è entrata a regime la nuova organizzazione della sezione a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 e delle linee guida approvate dall'ANAC con delibera 1310 del 28 dicembre 2016.

L'accesso civico

Dopo le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016, la normativa disciplina due distinte tipologie di "accesso civico".

La prima, prevista dall'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013, riguarda i documenti le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013.

La seconda, prevista dall'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, riguarda l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013. Questo accesso avviene nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013.

In entrambi i casi l'accesso può essere richiesto da chiunque. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

Il RPCT, anche tramite le strutture organizzative ed il personale ad egli assegnato, riceve le richieste di accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e provvede a darvi attuazione nei modi e nei tempi prescritti dalla norma. Nella sezione "Altri contenuti" di Amministrazione Trasparente,

sotto sezione "Accesso civico" sono indicate le modalità operative che il cittadino deve seguire. Resta inalterato il diritto di accesso ai documenti amministrativi disciplinato dal capo V della Legge n. 241/1990 e dal regolamento per l'accesso dell'Ente.

- nell'ambito dell'attività di monitoraggio del PIAO
- attraverso appositi controlli a sorteggio e a campione periodici, a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- Attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013) sulla base delle segnalazioni pervenute. Per ogni informazione pubblicata verrà verificata:
 - la qualità;
 - l'integrità;
 - il costante aggiornamento;
 - la completezza;
 - la tempestività;
 - la semplicità di consultazione;
 - la comprensibilità;
 - l'omogeneità;
 - la facile accessibilità;
 - la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione;
 - la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

Accesso civico semplice e generalizzato

Qualora le informazioni relative ai contratti pubblici non siano pubblicate conformemente alle disposizioni stabilite, si attua la disciplina sull'**accesso civico semplice**, un meccanismo che consente ai cittadini di richiedere l'accesso a documenti, dati o informazioni detenute da un'organizzazione pubblica.

Accesso Civico Semplice: Nel caso di mancata pubblicazione, chiunque, cittadini o altre figure interessate, può richiedere l'accesso alle informazioni tramite l'**accesso civico semplice**. Questa richiesta è presentata al **Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT)** della stazione appaltante o dell'ente concedente. Il RPCT è il punto di riferimento per la gestione delle richieste di accesso e verifica l'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Richiesta di Accesso Civico Semplice: La richiesta di accesso civico semplice è uno strumento che consente agli individui di ottenere informazioni specifiche anche in assenza di pubblicazione. Questo processo si basa sul principio fondamentale della trasparenza, consentendo ai cittadini di esercitare il proprio diritto di accedere a informazioni di interesse pubblico.

Conservazione dei dati per Accesso Civico Generalizzato: Inoltre, è essenziale notare che alla **scadenza dell'obbligo di pubblicazione**, i dati devono essere conservati. Questa conservazione è finalizzata a rispondere a eventuali richieste di **accesso civico generalizzato**. L'accesso civico generalizzato, regolamentato dall'articolo 5, comma 2, del decreto trasparenza, consente l'accesso alle informazioni pubblicate dopo la scadenza del termine di durata obbligatoria, garantendo una continuità nell'accessibilità ai dati.

Accesso Civico Generalizzato: L'accesso civico generalizzato è un ulteriore strumento che permette ai cittadini di richiedere informazioni anche dopo la conclusione del periodo di pubblicazione obbligatoria. Le autorità sono tenute a conservare e rendere disponibili i dati, atti e informazioni per rispondere a possibili richieste di accesso civico generalizzato in conformità con l'articolo 35 del codice.

Individuazione dei soggetti responsabili

Affinché la trasparenza nei contratti pubblici sia effettivamente attuata, è fondamentale che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuino chiaramente i soggetti responsabili della comunicazione e pubblicazione delle informazioni. Tale disposizione è necessario per garantire un efficace adempimento degli obblighi e per assicurare la responsabilità nella gestione delle informazioni relative ai contratti pubblici.

Per la prevenzione, la repressione della corruzione e dell'illegalità l'art.1 comma 32 della n°190/2012 prevede l'obbligo di pubblicare i dati riguardanti le procedure ad evidenza pubblica eseguite durante l'anno precedente e di comunicare all'Anac tramite pec il link al proprio sito per visionare tali dati.

Riguardo alla durata della pubblicazione, il decreto trasparenza stabilisce che le informazioni devono rimanere accessibili per almeno cinque anni, garantendo una periodica disponibilità delle informazioni anche a distanza di tempo dall'esecuzione del contratto.

Ciò contribuisce a mantenere la tracciabilità e la consultabilità delle informazioni nel lungo periodo, promuovendo la responsabilità e la trasparenza nel settore dei contratti pubblici.

Misura specifica Settore Polizia Municipale

In conformità a quanto previsto dalla delibera ANAC n. 747 del 10 novembre 2021 ad oggetto "Indicazioni di carattere generale sulla pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 dei dati relativi alle autovetture di servizio delle pubbliche amministrazioni e sull'introduzione di misure specifiche di prevenzione della corruzione", in cui si raccomanda di programmare nell'ambito dell'area di rischio attinente alla "Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio" misure specifiche per presidiare eventuali usi impropri e di svolgere un attento monitoraggio sull'attuazione delle misure introdotte, si rappresenta la seguente misura applicativa:

LIBRETTO DI MARCIA

Ogni automezzo in dotazione alla Polizia Municipale è dotato di apposito libretto di marcia sul quale, a cura del caposquadra dovranno essere annotati, per ogni uscita di ciascun veicolo, i seguenti dati:

- 1) data di utilizzo dell'automezzo;
- 2) orario di inizio ed orario di cessazione dello utilizzo
- 3) chilometri rilevati all'inizio ed alla fine dello utilizzo ;
- 4) tipologia di servizio espletato- ordine di servizio ricevuto;
- 5) rifornimento di carburante e/o lubrificante eseguito;
- 6) eventuali note del caposquadra (riparazioni d'emergenza; anomalie riscontrate; guasti ecc...);
- 7) firma del caposquadra del veicolo.

Il caposquadra ha l'obbligo di compilare il predetto libretto in ogni sua parte, assumendo la responsabilità della correttezza dei dati ivi riportati.

La mancata compilazione del libretto di marcia costituisce motivo di sanzione disciplinare.

I dati sulle autovetture di servizio e relativo utilizzo da parte dei soggetti legittimati (numero, elenco e specifiche) è opportuno siano pubblicati come "dati ulteriori" ai sensi dell'art. 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013 nella sotto-sezione di "Amministrazione Trasparente" "Altri contenuti". Tale pubblicazione va fatta nel rispetto dei limiti di cui all'art. 5-bis del d.lgs. 33/2013 previa anonimizzazione dei dati personale ivi presenti.

L'operatore di centrale guida e coordina le attività, dei servizi del personale della polizia municipale provvedendo alla loro dislocazione sul territorio e gestendo, tra le diverse funzioni:

- le comunicazioni radio con il personale in servizio esterno e con il personale dell'Arma dei Carabinieri;
- le utenze telefoniche assegnate;
- fornendo informazioni generali e specifiche al cittadino

Le funzioni sono fondamentali per il buon andamento operativo del servizio: sono funzioni strategiche necessarie a rispondere alle richieste dell'utenza e degli operatori presenti sul territorio, attraverso il coordinamento delle pattuglie e la relazione necessaria con le altre forze di polizia e di soccorso.

Ciò comporta l'utilizzo di personale idoneo in grado di garantire una costante presenza in servizio, costituendo il primo e diretto contatto con la Polizia Municipale.

PARITÀ DI GENERE

La parità di genere va rapportata alle cinque aree di intervento definite prioritarie dalla Commissione Europea, ovvero:

- equilibrio vita privata/vita lavorativa e cultura dell'organizzazione,
- equilibrio di genere nelle posizioni di vertice e negli organi decisionali,
- uguaglianza di genere nel reclutamento e nelle progressioni di carriera,
- integrazione della dimensione di genere nella programmazione delle attività e dei servizi
- contrasto a qualunque forma di violenza di genere.

Il Settore Risorse Umane AA.GG resta quello deputato alla gestione delle attività che riguardano la vita lavorativa del personale dell'Ente, dal momento della selezione alla conclusione del rapporto di lavoro deve garantire un aggiornato monitoraggio e un'analisi dei dati in ottica di genere, al fine di definire strategie volte a contrastare eventuali disuguaglianze e ad aumentare la congruità degli interventi realizzati in tutela..

Dopo il lavoro fatto in questi anni grazie all'istituzione di un centro antiviolenza (che ha raccolto le denunce di oltre 120 donne ed ha contribuito grazie all'assistenza legale a far condannare diversi soggetti denunciati), a breve sarà aperta la prima casa rifugio per donne vittime di violenza (sono in corso i lavori di adeguamento all'interno di alcuni stabili confiscati alla criminalità organizzata). Il centro ospiterà una ludoteca aperta al pubblico per favorire l'inserimento lavorativo delle donne che escono da situazioni di violenza. Si continuerà ad investire risorse per favorire l'autonomia abitativa delle donne che hanno difficoltà a fuoriuscire dalla spirale di violenza a causa della dipendenza economica dal nucleo familiare dove spesso si verificano gli episodi di violenza stessa

Incarichi di elevata qualificazione E.Q.

Il CCNL del comparto funzioni locali 2019-2021 è nuovamente intervenuto sulla disciplina giuridica ed economica degli incarichi (già) di posizione organizzativa (P.O.), oggi denominati di elevata qualificazione E.Q..

L'assetto complessivo ed esaustivo di tale disciplina (Capo II del Titolo III del CCNL 16/11/2022, artt. 16 e ss.) resta, in linea di massima, analogo a quello (oggi espressamente disapplicato) a suo tempo rideterminato con il CCNL del precedente triennio 2016-2018 (artt. 13 e ss. del CCNL 21/5/2018), quale descritto nell'apposito Quaderno operativo ANCI n. 18, cui si rimanda per il dettaglio.

Peraltro, il nuovo CCNL reca, come si vedrà, rilevanti novità sui requisiti e le conoscenze richieste per l'attribuzione degli incarichi, notevolmente sviluppati rispetto al precedente assetto con-trattuale delle P.O., in stretta correlazione all'introduzione, nel nuovo ordinamento professionale, dell'area "funzionari ed elevate qualificazioni" (già categoria D).

Ciò, peraltro, senza dimenticare di salvaguardare:

- a) le esigenze organizzative e gestionali dei ruoli apicali nei comuni di minori dimensioni e in altri enti, ove non è costituita l'area della dirigenza;
- b) le esigenze di condivisione delle professionalità apicali di cui sopra tra più enti cui si applica il CCNL (cc.dd. scavalchi condivisi e scavalchi di eccedenza).

La nuova disciplina delle E.Q. rientra negli interventi che il nuovo CCNL del Comparto delle Funzioni locali del 16/11/2022 ha operato nell'ambito del rinnovo complessivo dell'Ordinamento professionale, cui è dedicato il suo Titolo III (articoli da 11 a 23).

In particolare, ai sensi dell'art. 13, comma 1, *"Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL."*, cioè **dal 1° aprile 2023.**

Ai sensi del comma 3 del medesimo art. 13, poi, è prescritto che *"Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza."*.

In via generale, inoltre, il nuovo CCNL descrive innovativamente i requisiti professionali e i gradi di responsabilità richiesti per gli incarichi di E.Q. Ai sensi dell'art 16, comma 1, infatti:

"1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:

- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;

- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo."

Quanto alla tipologia, il nuovo contratto (comma 2) mantiene sostanzialmente invariato l'assetto già rideterminato col CCNL del 2018, distinguendo le posizioni in:

a) posizioni di **responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità**, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) posizioni di **responsabilità con contenuti di alta professionalità**, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Di norma (comma 3), tali incarichi possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.

Resta altresì confermato (comma 4 dell'art. 19) che il dipendente appartenente all'area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di E.Q., ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di E.Q. nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di E.Q.), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000. In sostanza, il dipendente dell'area istruttori, pur incaricato di E.Q. nell'area dei funzionari, mantiene il suo ordinario trattamento economico, con l'aggiunta delle retribuzioni di posizione e di risultato *"previste per l'incarico proprio dell'area dei funzionari e delle E.Q."*.

Scavalchi condivisi

Il precedente CCNL 2016-2016, all'art. 17, comma 6, aveva previsto che, nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso un'Unione di comuni, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, dovevano essere corrisposte in modo che l'ente di provenienza continuasse a erogare le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico e che l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale era disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondessero, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa, potendo anche corrispondere, solo questi ultimi e sempre con oneri a loro carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione da essi attribuita (quindi sulla quota riproporzionata) di importo non superiore al 30% della stessa, al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro.

Tale assetto aveva generato diffuse frizioni tra gli enti e il personale da incaricare, posto che – in concreto – all'incaricato in più enti poteva essere aggiunto, solo dall'utilizzatore, il 30% della sua quota, con riflessi retributivi non sufficientemente incentivanti (ad es.: posizione da € 16.000 in entrambi gli enti, riparto del debito orario al 50%, quota di posizione per ente = € 8.000, maggiorazione massima del 30% nel solo ente utilizzatore = € 8.000 x 30% = € 2.400 lordi annui da dividere per 13 mensilità = € 184,61 lordi al mese). La questione rileva soprattutto nelle realtà prive di qualifica dirigenziale, poiché gli incaricati di P.O. (oggi E.Q.) sono titolari di tutte le funzioni dirigenziali e connesse responsabilità amministrative, gestionali ed erariali, che con tali incarichi "a scavalco" vengono sostanzialmente raddoppiate.

Il nuovo CCNL 2019-2021 pone rimedio a tale problematica mediante la riscrittura del precedente art. 17, comma 6, cit., oggi contenuta nell'art. 23, comma 5, del suddetto nuovo CCNL, ai sensi della quale:

"Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

*L'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori **dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;** - l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, **tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;***

*- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, **anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2** (€ 18.000 annui: n.d.r.); **per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri pub concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione;** tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente."*

Tali norme sono di portata assai innovativa. Quanto agli aspetti retributivi, infatti:

- a) è stato disapplicato l'obbligo di proporzionamento alla quota di debito orario presso ciascun ente;
- b) è stato introdotto l'obbligo degli enti di provvedere, in costanza di convenzione, a una specifica misurazione e graduazione delle posizioni di E.Q. "in base ai criteri dagli stessi stabiliti, **tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa**".

Della riduzione oraria presso ciascun ente si deve, quindi, tenere conto, ma non più per pervenire a uno stretto proporzionamento. Costituisce, oggi, parametro principale il "fine di compensare la **maggior gravosità della prestazione** svolta in diverse sedi di lavoro".

Ne deriva, pertanto, l'esigenza che gli enti provvedano a formalizzare appositi criteri di graduazione per tali circostanze, integrativi di quelli ordinariamente applicati, quali, in via esemplificativa:

- a) l'intensità della doppia prestazione, sia quantitativa che qualitativa (relazioni con più organi di governo e interlocutori esterni);
- b) la necessità di coordinare personale di più enti;
- c) la quantificazione complessiva dei compiti di spesa e di realizzazione delle entrate;
- d) il maggior (doppio) grado di esposizione a fattori di responsabilità amministrativa, gestionale ed erariale.

L'art. 7, comma 4, let. u), del CCNL 2019-2021 (materie di contrattazione integrativa) consente il trasferimento di risorse dal fondo decentrato allo stanziamento delle E.Q.. Trattasi, pertanto, di operazione effettuabile solo con l'accordo in sede contrattuale decentrata, nell'ambito delle negoziazioni sul riparto delle risorse decentrate medesime alle diverse finalità previste dal CCNL stesso.

L'art. 18 del CCNL 2019-2021 replica la disciplina già contenuta nel precedente CCNL. È peraltro rilevante richiamare quanto previsto in merito alla notevole riqualificazione descrittiva degli incarichi operata dall'art. 16, comma 1, del nuovo CCNL, che ne descrive innovativamente i requisiti professionali e i gradi di responsabilità richiesti. È quindi opportuno che si adeguino le discipline attuative, soprattutto laddove sia previsto personale con qualifica dirigenziale ovvero per la necessaria correlazione con gli incarichi di posizione organizzativa di alta professionalità.

Misure di prevenzione – Appalti – Delibera ANAC n°605 del 19 dicembre 2023

Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto. Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso dalla amministrazione

Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggeriscono le seguenti azioni volte a predisporre le basi dati in uso i:

- 1) analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi;
- 2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti;

Procedura negoziata ex art. 50 comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 1000.EE., ove esistenti.

- 1) analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi;
- 2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari;
- 3) analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione della amministrazione che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte dei soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificialmente frazionati;
- 4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento.

Nella scelta degli OO.EE. affidatari di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria

Verifica del computo/importo dell'appalto

Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso

Come indicatori di anomalia si segnalano:

- affidamenti diretti ricorrenti e ripetuti

- analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari
- invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento
- verifiche a campione al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione

Nella scelta degli OO.EE. affidatari ramite l'affidamento diretto e la procedure negoziate si applica un criterio di rotazione degli affidamenti. La rotazione non si applica quando **l'indagine di mercato o altra procedura ad evidenza pubblica** sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5)

Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare.

Art. 76 Codice Appalti sopra soglia

Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare:

- dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b);
- dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c):

Adozione di direttive generali interne con cui la SA fissa criteri da seguire nell'affidamento dei contratti sopra soglia mediante procedure negoziate senza bando (casi di ammissibilità, modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate ecc.).

Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre con le motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate.

Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023

Per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila €. in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63: comma 2 e i criteri stabiliti dall'All.II 4

Analisi degli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione.;

Analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento.

Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato - E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica ad eccezione di opere di manutenzione ordinaria

Carenze del progetto di fattibilità per il quale non si proceda ad una adeguata verifica confidando nei successivi livelli di progettazione, un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara

Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.

Ai fini dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggerisce, a titolo esemplificativo, di monitorare per ogni appalto le varianti in corso d'opera che comportano:

- 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale;
- 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti;
- 3) modifiche e/o variazioni di natura rilevante e sostanziale dei contenuti iniziali dell'opera

Disciplina del subappalto Art.119 D.Lgs 36/2023 - È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera
Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.

Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.

Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice

Art.48 comma 3 D.L.n77/2021 – Procedure negoziate senza bando –

Ai sensi degli art.63 e 125 D.Lgs 50/2016 verifica sulle condizioni di estrema urgenza previste dalla normative e dalla assenza di operatori concorrenti per motivi tecnici. Il richiamo a condizioni di urgenza non deve essere generica ma supportata da una congrua motivazione di impossibilità di ricorrere alle procedure ordinarie e al solo fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi programmati.

Art-50 co.4 D.L. 77/2021 – Premio di accelerazione – Previsione da parte della SA di premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo nella consegna dell'opera finita da applicarsi con le stesse modalità stabilite per le penali. Come indicatori la verifica di rispondenza alle tempistiche di avanzamento dell'opera in ragione di quanto previsto dalla normative e di quanto stabilito in contratto e on l'obiettivo di procedure già in corso d'opera ad accertamenti sulla corretta esecuzione dell'appalto.

Art.53 D.L. n°77/2021 – Semplificazione acquisti beni e servizi informatici e I materia di procedure di e-procurement

Chiara e puntuale esplicitazione delle motivazioni nella determina a contrarre sia per gli affidamenti diretti che per il ricorso a procedure negoziate senza bando. Analisi dei procedimenti che anno rilevare un numero di iviti ad operatori economici inferiori a 5 nonche di quelli che in un determinato arco temporale risultino essere stati con maggiore frequenza invitate/o aggiudicatari. Aggiornamento specific degli elenchi di O.E. nel settore informatico.

Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024

Gli obblighi di pubblicazione sono assolti secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ss. e dai relativi regolamenti attuativi di ANAC. In particolare, le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP e le modalità di assolvimento di tale obbligo sono stati descritti da ANAC, nella delibera n. 261 del 20 giugno 2023. Nell'Allegato 1) della citata delibera n. 264 del 20 giugno 2023 e successivi aggiornamenti, sono stati invece precisati i dati, i documenti, le informazioni la cui pubblicazione va comunque assicurata nella sezione "Amministrazione trasparente".

Resta naturalmente ferma la disciplina speciale dettata dal MEF per i dati sui contratti PNRR per quanto concerne la trasmissione al sistema informativo "ReGiS" descritta nella parte Speciale del PNA 2022⁹, come aggiornata dalle Linee guida¹⁰ e Circolari¹¹ successivamente adottate dal MEF.

La trasparenza applicabile nel periodo transitorio e a regime

| Fattispecie | Pubblicità trasparenza |
|--|---|
| Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023 | Pubblicazione nella "Sezione Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti", secondo le indicazioni ANAC di cui all'All. 9) al PNA 2022. |

| | |
|--|--|
| Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1°luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023 | Assolvimento degli obblighi di trasparenza secondo le indicazioni di cui al comunicato sull'avvio del processo di digitalizzazione che ANAC, d'intesa con il MIT, ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023. |
| Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024 | Pubblicazione mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in AT secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ssgg e dalle delibere ANAC nn. n. 261/2023 e n. 264/2023 (e relativo Allegato 1) e successivi aggiornamenti. |

Digitalizzazione contratti pubblici

Per effetto della entrata in vigore della digitalizzazione dal 1 gennaio 2024 (D.Lgs 36/2023) come da comunicato ANAC del 12.12.2023,

tanto le amministrazioni quanto le imprese entrano in una dimensione digitale e immateriale di tutte le fasi del processo di acquisto:

- programmazione,
- progettazione,
- esecuzione,
- accesso alle informazioni e agli atti di gara.

Non ci saranno più documenti ma interoperabilità fra piattaforme "certificate".

ANAC, attraverso la propria Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, rende disponibili i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

Tra questi la Piattaforma contratti pubblici (PCP), la Piattaforma per la pubblicità legale degli atti, il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE):

"L'interoperabilità tra le piattaforme certificate e i servizi infrastrutturali centralizzati rappresenta il presupposto per la comunicazione elettronica, lo scambio e il riutilizzo dei dati tra le Pubbliche Amministrazioni, la piena applicazione del principio del "once only", secondo il quale dati e documenti devono essere forniti alla Pubblica Amministrazione una sola volta e riutilizzati quando necessario", aggiungendo che l'obiettivo ultimo della digitalizzazione degli appalti è assicurare massima trasparenza, speditezza e un elevato livello di semplificazione nell'assegnazione e gestione dei contratti pubblici.

L'art 19 rubricato *"Principi e diritti digitali"*, prevede quanto segue.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantiscono l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.

In attuazione del principio dell'unicità dell'invio, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di

contratti pubblici soggette al presente codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo. Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto. I soggetti titolari di banche dati adottano le necessarie misure organizzative e di revisione dei processi e dei regolamenti interni per abilitare automaticamente l'accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilità dei sistemi informativi secondo le previsioni e le modalità del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché gli operatori economici che partecipano alle attività e ai procedimenti di cui al comma 3, adottano misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la formazione del personale addetto, garantendone il costante aggiornamento. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l'accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili nei limiti di cui all'articolo 35. I gestori delle piattaforme assicurano la conformità delle medesime alle regole tecniche di cui all'articolo 26.

Ove possibile e in relazione al tipo di procedura di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ricorrono a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 30.

Di seguito l'elenco delle novità suddivise per articolo:

| | |
|---|---|
| <p>Art. 19 - Principi e diritti digitali</p> | <p>Le Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005), garantiscono l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica. In attuazione del principio dell'unicità dell'invio, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo.</p> |
| <p>Art. 20 - In materia di trasparenza</p> | <p>Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono quelli indicati nell'articolo 28 del Codice e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013. Le comunicazioni e l'interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni.</p> |
| <p>Art. 21 - Ciclo di vita digitale dei</p> | <p>II ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in</p> |

| | |
|---|---|
| <p>pubblici nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)</p> | <p>programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione. Le attività inerenti al ciclo di vita sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale.</p> |
| <p>Art. 23 - Banca dati nazionale dei contratti pubblici</p> | <p>Attraverso la propria Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ANAC renderà disponibili i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Casellario Informatico: vi sono annotate le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici, individuati dall'ANAC con apposito Regolamento. • Anagrafe degli Operatori Economici: censisce gli operatori economici coinvolti a qualunque titolo nei contratti pubblici, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili. <p>Delibera ANAC n. 261 del 20.06.2023 sulla BD NCP</p> |
| <p>Art. 24 - virtuale operatore economico</p> | <p>II fascicolo virtuale dell'operatore economico 6 utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa.</p> <p>Delibera ANAC n. 262 del 20.06.2023</p> |
| <p>Art. 25 - Piattaforme approvigionamento digitale</p> | <p>Le Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti utilizzano le Piattaforme di approvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26 del Codice. Le Piattaforme di approvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi owerò distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.</p> |

| | |
|-------------------------|--|
| Art. 26 - | I requisiti tecnici delle Piattaforme di approwigionamento digitale, nonche la conformità di dette Piattaforme sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri |
| tecniche AGID ed | |
| ANAC | |
| | |

| | |
|--|---|
| <p>Art. 27 - Pubblicità</p> | <p>L'obbligo per le Stazioni appaltanti della pubblicità legale per ogni genere di appalto e contratto pubblico verrà assolto mediante la Piattaforma per la pubblicità legale e non p.H.] attraverso la Gazzetta Ufficiale, come stabilito dal nuovo Codice Contratti Pubblici.</p> |
| <p>legale degli atti</p> | <p>La Piattaforma sarà parte della Banca Dati ANAC e garantirà la pubblicità legale degli atti, anche mediante trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, come stabilito dall'articolo 84 del D.Lgs. n. 36/2023, per bandi e avvisi di appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.</p> |
| | <p>La Banca dati ANAC prenderà in carico ogni giorno le richieste di pubblicazione trasmesse attraverso le Piattaforme digitali da parte delle Stazioni appaltanti, trasmettendole all'Ufficio europeo.</p> <p>La pubblicità a livello nazionale di bandi e avvisi relativi ad affidamenti inferiori alla soglia di rilevanza europea viene garantita direttamente dalla Banca dati ANAC, che li pubblica sulla Piattaforma per la pubblicità legale degli atti.</p> <p>Non sono più richieste le pubblicazioni sulla Piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'Allegato B al D.Lgs. n. 33/2013.</p> <p>Delibera ANAC n. 263 del 20.06.2023 sulla Pubblicità legale ed Allegato I - Elenco obblighi di pubblicazione</p> |
| <p>Art. 28 - Trasparenza dei contratti pubblici</p> | <p>Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le Piattaforme digitali. Le Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.</p> |
| | <p>Delibera ANAC n. 264 del 20.06.2023 sulla Trasparenza ed Allegato I - Obblighi trasparenza aggiornati con la Delibera ANAC n. 601 del 19.12.2023</p> |

| | |
|---|---|
| | aggiornamento-delibera-anac-n-264-2023-ai-sensi-dell-art-28-36-2023/) |
| Art. 29 - applicabili alle comunicazioni | Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al nuovo Codice sono eseguiti, in conformit con quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale tramite le Piattaforme dell'ecosistema nazionale e, per quanto non previsto dalle predette Piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del richiamato CAD. |
| Art. 30 - procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici | Per migliorare l'efficienza le Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attivita ricorrendo a soluzioni tecnologiche , ivi incluse l'intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti , nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia. |
| Art. 31 - Anagrafe operatori economici partecipanti agli appalti | E istituita presso l'ANAC l' Anagrafe degli operatori economici a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici, che si avvale del registro delle imprese. L'Anagrafe censisce gli operatori economici, nonche i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad |

| | |
|--|---|
| | <p>essi riferibili. Per le persone fisiche (l'Anagrafe assume valore certificativo per i ruoli e le cariche rivestiti non risultanti dal registro delle imprese.</p> |
| <p>Art. 35 - Accesso agli atti e riservatezza</p> | <p>Le Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti assicurano in modalità digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle Piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della l.n. 241/1990 e degli articoli 5 e 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013.</p> |
| <p>Art. 36 - Norme procedurali e processuali in tema di accesso</p> | <p>In particolare, si segnala che l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la Piattaforma di approvigionamento utilizzata dalla Stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Agli operatori economici collocati nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa Piattaforma, gli atti della procedura nonché le offerte dagli stessi presentate.</p> <p>Nella comunicazione dell'aggiudicazione la Stazione appaltante o l'ente concedente da anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte, indicate dagli operatori ai</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a) del Codice.</p> <p>Le decisioni della Stazione appaltante o dell'ente concedente sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimate possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| Art. 37 (comma 4) - Programmazione dei lavori e degli acquisti beni e servizi | II programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. |
| Art. 81 - Avvisi di pre-informazione | |

| | |
|--|--|
| | <p>Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando sul proprio sito istituzionale un avviso di pre-informazione recante le informazioni di cui all'allegato 11.6 del Codice. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, le stazioni appaltanti comunicano l'avviso di pre-informazione all'ANAC che, tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, cura l'invio al Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea di un avviso.</p> |
| <p>Art. 83 - Bandi e contenuti e modalità redazione</p> | <p>Tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi o avvisi di gara, salve le eccezioni di legge. Nei bandi o negli avvisi è indicato il codice identificativo di gara (CIG) acquisito attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.</p> |
| <p>Art. 84 - livello europeo</p> | <p>I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 sono redatti dalle stazioni appaltanti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici.</p> |
| | <p>Le pubblicazioni sulla banca dati ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante avvengono senza oneri. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel codice avviene esclusivamente in via digitale sul sito istituzionale della stazione appaltante.</p> |
| <p>Art. 99 - Verifica del</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>possesso dei requisiti</p> | <p>La Stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del Codice attraverso la consultazione del FVOE, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del CAD e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.</p> <p>La Stazione appaltante, con le medesime modalità, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice.</p> |
| <p>Art. 106 (comma 3) - Garanzie per la partecipazione alla procedura</p> | <p>La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a Piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del D.L. n. 135/2018 conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.</p> <p>ANAC ha stabilito con Delibera n. 606/2023 che fino al 30 giugno 2024 si può verificare l'autenticità della garanzia fideiussoria anche via PEC e non soltanto sul sito Internet del soggetto emittente.</p> |
| <p>Art. 115 (comma 5) - Controllo tecnico contabile e amministrativo</p> | <p>Con l'allegato 11.14 al Codice sono individuate le modalità con cui il direttore dei lavori effettua l'attività di direzione, controllo e contabilità dei lavori mediante le Piattaforme digitali, in modo da garantirne trasparenza e semplificazione. Le Piattaforme digitali garantiscono il</p> |

| | |
|--|--|
| | collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi dell'articolo 222, comma 9, del Codice. |
| Art. 119 (comma 5) - Subappalto | L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo |
| Art. 224 (comma 6) - Disposizioni ulteriori | All'articolo 95, comma 5, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza , di cui al D.Lgs. n. 14/2019, le parole: «purche non rivesta la qualita di mandataria e» sono soppresse. |

| | |
|---|---|
| SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA | <p>SETTORI ORDINARI</p> <ul style="list-style-type: none"> - 221.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni; - 5.538.000 euro per gli appalti di lavori pubblici. <p>SETTORI SPECIALI!</p> <ul style="list-style-type: none"> - 443.000 euro per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione; - 5.538.000 euro per gli appalti di lavori. <p>CONCESSIONI!</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5.538.000 euro. <p>SETTORI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA</p> <ul style="list-style-type: none"> - 443.000 euro per gli appalti di forniture e servizi; - 5.538.000 euro per gli appalti di lavori. <p>Riferimento normativo: Art. 14, D.Lgs. n. 36/2023</p> |
| DISPOSIZIONI NON PIU' APPLICABILI DAL 01.01.2024 | <p>Le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, , 44, 52, 53, 58, 70, 72, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 127, 129, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e DM MIT 02.12.2016 non sono pH.] applicabili per lo</p> |

svolgimento delle attività relative a:

- a) redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b) trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
- c) accesso alla documentazione di gara;
- d) presentazione del documento di gara unico europeo;
- e) presentazione delle offerte;
- f) apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
- g) controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

Rotazione del personale

La rotazione del personale rappresenta una misura di importanza fondamentale tra gli strumenti di prevenzione. L'adozione di un sistema di rotazione del personale, in particolare dei dipendenti con funzioni di responsabilità, è finalizzata a scongiurare il consolidarsi di "posizioni di privilegio" nella gestione di determinate attività, evitando, a tal fine, che un medesimo soggetto si occupi per prolungati periodi di tempo dello stesso tipo di attività/procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti

In particolare, sono indicate in termini generali le seguenti aree di rischio

1. Personale
2. Aree tecniche
3. SUAP
4. Finanziaria.

La misura della rotazione va applicata in tempi e modalità diverse per gli apicali o dirigenti, in modo da assicurare che l'attività/istruttoria interessata sia comunque presidiata dal dirigente o da altro personale con esperienza specifica consolidata nel settore.

Possono essere previsti adeguati periodi di affiancamento ovvero un'attività di formazione appositamente predisposta, soprattutto nelle aree particolarmente sensibili ai rischi corruttivi, sia per garantire il mantenimento dei livelli di efficienza dei servizi che per favorire l'acquisizione delle conoscenze necessarie per lo svolgimento della nuova attività.

Nel conferimento degli incarichi e nell'assegnazione delle attività va assicurata la coerenza con il profilo e la qualificazione acquisita, tenendo comunque conto dei divieti previsti dall'articolo 35 bis del d.lgs.165/2001.

L'affidamento dell'incarico ad interim ad altro apicale o responsabile di settore in applicazione della misura della rotazione prescinde dall'esito della valutazione riportata dall'uscente.

L'applicazione della misura della rotazione non deve pregiudicare:

il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa nonché la disciplina delle competenze professionali necessarie per l'espletamento di attività specifiche; i diritti individuali dei dipendenti interessati alla misura e i diritti sindacali, da contemperare con le esigenze di tutela oggettiva dell'Ente.

Qualora l'applicazione della misura della rotazione possa compromettere il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, sottraendo specifiche competenze tecniche a determinati servizi/attività/procedimenti, in alternativa potrà essere prevista, con adeguata motivazione, la modalità della controfirma degli atti da parte di altro soggetto, appositamente individuato con atto del Segretario Generale

In considerazione della specificità delle funzioni della Polizia Locale e delle peculiarità dell'assetto organizzativo del Comando, fermo restando i criteri individuati per i titolari di incarichi di alta professionalità e di posizione organizzativa, la misura della rotazione si applica:

a tutto il personale di categoria giuridica C e D;

in ciascuna delle Unità Operative dislocate secondo criterio territoriale e con cadenza temporale nell'Unità Operativa a cui sono demandate le attività individuate all'articolo 11, comma 1, lettera g) ("*funzioni di polizia edilizia*") della legge regionale del 13 giugno 2013, n. 12, secondo il *criterio territoriale* e con cadenza annuale; in riferimento alle "*funzioni di polizia annonaria e commerciale*" di cui alla lettera della legge regionale innanzi indicata, con cadenza biennale attraverso assegnazione ad altre/diverse attività nell'ambito della medesima Unità Operativa.

Nel caso in cui l'amministrazione abbia notizia formale di avvio di procedimento penale o di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva a carico di un dipendente, fatta salva la possibilità di adottare la sospensione del rapporto:

per il personale apicale, il Segretario Generale avvia la procedura finalizzata alla revoca dell'incarico in corso ed al conferimento di altro incarico

per il personale non dirigenziale, il capo settore interessato provvede alla assegnazione del dipendente ad altro ufficio

Ai fini della verifica dell'effettiva rotazione degli incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 10 della legge 6 novembre 2012, n. 190, la relazione annuale di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 190/2012 darà conto dell'applicazione della misura della rotazione

Il principio di rotazione negli affidamenti (art. 49 del d.lgs. n. 36/2023). Parere Anac Funz Cons n. 58/2023

Non appare coerente con tali disposizioni l'affidamento diretto al contraente uscente del medesimo contratto, fondato esclusivamente sull'esigenza di realizzare il progetto in tempi celeri, incompatibili con lo svolgimento di un'indagine di mercato e di una procedura negoziata. Si ribadisce al riguardo che la deroga al principio di rotazione è consentita esclusivamente in presenza dei presupposti (da accertare con rigore), indicati dal comma 4, dell'art. 49.

Si osserva in via generale che in ordine al principio di rotazione negli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie, l'art. 49 del d.lgs.

36/2023 dispone che «1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione. 2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. 3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6. 4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. 5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. 6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro». La disposizione stabilisce quindi il divieto di affidamento di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, e salve le deroghe a tale divieto, nei casi espressamente indicati dalla norma stessa.

Come evidenziato nella Relazione Illustrativa del Codice, l'art. 49 disciplina le modalità operative del principio di rotazione, che costituisce principio generale degli affidamenti dei contratti sotto soglia, in attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. e), della legge delega 21 giugno 2022, n. 78.

L'art. 49 citato si pone in continuità con le previsioni dell'art. 36 del previgente d.lgs. 50/2016 contemplante, come noto, analoga disciplina, come ulteriormente specificata con Linee guida n. 4 ("Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici").

Rispetto a tale pregressa disciplina, tuttavia, l'art. 49 del Codice, pur riprendendo in parte le previsioni dell'art. 36, d.lgs. 50/2016, introduce degli elementi di novità. In particolare, come evidenziato nella Relazione Illustrativa del Codice, con l'art. 49 citato, «In continuità con la disciplina pregressa e con le previsioni delle Linee Guida ANAC n. 4 si impone il rispetto del principio di rotazione già nella fase degli inviti, con lo scopo di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della commessa da realizzare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici (Consiglio di Stato, sez. V., 12 giugno 2019, n. 3943), e stabilisce che: -il principio di rotazione si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente nei casi in cui i due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi (comma 2); - ai fini della rotazione, la stazione appaltante, con proprio provvedimento, può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico e la rotazione si applica con riferimento a ciascuna fascia (comma 3); - il principio di rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura negoziata (comma 5). Una tale opzione ermeneutica, avallata dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, 24 maggio 2021, n. 3999), si giustifica in quanto in detta ipotesi non ricorre la ratio che caratterizza il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale, in attuazione del principio di concorrenza, ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, esigenza che non viene in rilievo allorché la stazione appaltante decida di non introdurre alcun sbarramento al numero degli operatori da invitare alla procedura negoziata all'esito dell'indagine di mercato». In termini innovativi rispetto al previgente assetto, con particolare riguardo alle Linee guida n. 4 (secondo le quali «il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento»), l'art. 49 del d.lgs. 36/2023 stabilisce che la rotazione si ha solo a carico del soggetto che abbia conseguito la precedente aggiudicazione (il comma 2 fa riferimento al "contraente uscente"), escludendo, invece, dal divieto (in quanto non espressamente previsto) coloro che erano stati soltanto invitati alla precedente procedura negoziata, senza conseguire poi l'aggiudicazione. Altro elemento di novità, riguarda l'individuazione dei casi, debitamente motivati, nei quali l'esecutore uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In particolare il comma 4 dell'art. 49 citato dispone che «In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto». La Relazione Illustrativa del Codice specifica al riguardo che «Analogamente a quanto previsto dal citato punto 3.7 [delle Linee guida n. 4], è da ritenere che, ai fini della deroga al principio di rotazione, i requisiti previsti dal comma 4 dell'art. 49 debbano essere concorrenti e non alternativi tra loro». Pertanto, al fine di procedere all'affidamento del contratto in deroga al principio di

rotazione, è necessaria la contemporanea presenza dei presupposti indicati dalla norma. Deriva da quanto sopra che «la stazione appaltante può derogare al principio di rotazione motivando in relazione ai requisiti tutti di cui all'art. 49, co. 4, D.lgs. 36/2023, in esplicitazione della discrezionalità amministrativa. La disposizione in esame impone una verifica concreta e specifica, come emerge dalla formula di apertura della disposizione» (parere MIT 2084/2023). Ai fini sopra indicati, quindi, la stazione appaltante deve fornire adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno indotto a derogare al principio di rotazione. Con specifico riguardo agli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, invece, l'art. 49 citato, al fine di favorire la semplificazione e la velocizzazione degli stessi, in quanto di importo minimo, stabilisce al comma 6 che per i medesimi è consentito derogare al principio di rotazione. In tal modo tale limite viene allineato a quello previsto dall'art. 1, comma 450 della l. n. 296 del 2006 per il ricorso obbligatorio al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al Sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle procedure di acquisto sotto soglia di beni e servizi

La giurisprudenza amministrativa ha ulteriormente evidenziato che il principio della rotazione costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all'amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso **di procedura negoziata**; esso ha l'obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l'effettiva concorrenza poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all'amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio (Consiglio di Stato n. 2292/2021). A tal riguardo la stazione appaltante è tenuta ad illustrare le ragioni specifiche che hanno condotto a tale scelta e le motivazioni per cui non risultino percorribili alternative differenti, motivando puntualmente in ordine alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché al particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (sull'onere di motivazione a carico della stazione appaltante in caso di deroga al principio di rotazione Atto del Presidente dell'11.1.2023, delibera n. 12/2023) Con l'ulteriore precisazione per cui, stante l'eccezionalità della deroga al principio di rotazione nei casi espressamente indicati dalla norma, non appare coerente con tali disposizioni l'affidamento diretto al contraente uscente del medesimo contratto, fondato esclusivamente sull'esigenza di realizzare il progetto in tempi celeri, incompatibili con lo svolgimento un'indagine di mercato e di una procedura negoziata.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr Angelo Mascolo
